CODICE

DELLA TOSCANA

LEGISLAZIONE
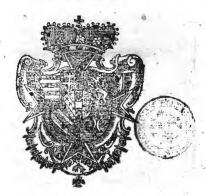
TOMO XVII.

IN SIENA 1785.

Nella Stamperia di FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBB.

Con Licenza de' Superiori

CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Tomo XVII.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

Noti-

LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA

Motu-

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.

LEG-

LEGGI UNIVERSALI

PARTE PRIMA.

PROIBIZIONE

Di contrarre dei Crediti coll' Ispettore di Pulizia Ajuto, Scrivano, Bargelli, Capisquadri, Shirri, ed altri

DEL DI 29. GENNAJO 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

VOlendo Noi efficacemente impedire, che non tanto gl' Inservienti al Buon Governo, quanto ancora gli Esecutori di Giustizia, e di Finanze abusino dei loro respettivi Impieghi con contrarre male a proposito dei Debiti, ai

quali dipoi non possino dare una conveniente sodisfazione, Comandiamo perciò, che in avvenire nessuna Persona di qualunque età, grado, sesso, o condizione, oltre la somma di lire trenta, possa far credito in una, o in più volte all' Ispettore di Pulizia, suo Ajuto, e Scrivano, come pure ad alcun Bargello, Scrivano, Caposquadra, Caporale, Stradiere, Guardia, Esattore, Messo, Cavallaro, e Famiglio, sì in robe, come in denari, e per qualunque causa, o titolo, nè per se, nè per altri, direttamente, o indirettamente, ed in qualunque altro modo, sotto la pena della perdita del Credito, o Crediti, per i quali Ordiniamo, che nessuno di tali Creditori possa avere alcuna azione, nè essere ascoltato da alcun Giudice, Tribunale, o Ministro, se il Credito in una, o in più volte contratto, eccedendo la suddetta somma di lire trenta, ed il giusto, e necessario motivo di contrarlo, precedentemente non sarà stato esaminato, ed approvato in ogni scrittura sia pubblica, o sia privata, Obbligazione, Pagherò, Chirografo, Partita di Libro, ed in qualunque altro Recapito, o Documento con opportuno *Vidit* in Firenze dall' Auditor Fiscale, o dai respettivi Commissarj dei Quartieri, in Siena dall' Auditor Fiscale, o da quel Vicario, e nelle Provincie tanto dello Stato Fiorentino, quanto dello Stato Senese dai respettivi Vicarj, e Giusdicenti, ai quali per un tale oggetto saranno date le Istruzioni convenienti, ed opportune.

Questa è la Nostra Volontà, della quale derogando in quanto occorra a qualunque Legge, Statuto, Ordine, e Consuetudine in contrario Coman-

mandiamo la più esatta, e rigorosa Osservanza per tutto il Granducato, compreso qualunque luogo, di cui occorresse fare speciale menzione; E tutto non ostante ec.

Dato li ventinove Gennaro Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERATTI.

MOTUPROPRIO

Relativo alla validità dei rescritti, con le firme del solo Direttore.

DEL DÌ 12. GIUGNO 1780.

SUA ALTEZZA REALE vuole che tutti i Rescritti che in avvenire emaneranno dai Suoi Consigli di Stato, e di Finanze di qualunque importanza siano, e benchè non siano emanati nell'assenza della R. A. S. dai suoi Stati, abbiano tutta la forza, e vigore ancorchè firmati dal solo Direttore, e da uno dei Segretari, ciò che sarà in conseguenza della firma posta dalla A. S. R. ai Protocolli delle respettive Segreterie.

 E tut-

E tutto ciò non ostante quello che si dispone nell' Editto de' 28. Dicembre 1770.

Dato li 12. Giugno 1780.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERAITI.

CONDONAZIONE

Dei debiti degli Appalti, e Regie Amministrazioni.

DAL DÌ 25. LUGLIO 1780.

SUA ALTEZZA REALE volendo far godere ai suoi amatissimi Sudditi gli Atti della sua Generosità, e Clemenza è venuta nella determinazione di condonare conforme col presente Motuproprio condona tanto i debiti di antica Amministrazione creati a tutto l' Anno 1740., e che appartengono alle Aziende comprese nell' Amministrazione Generale delle Regie Rendite, quanto ancora quelli creati a tutto l' anno 1762. co' i tre respettivi Appalti generali cantanti nei nomi di Lombart, Masson, e Diodati, ancorchè gli uni, e gli altri sieno stati composti, condonando inoltre le pene, e diritti che fossero dovuti ai Ministri partecipanti, o sieno tali debiti esistenti appresso i respettivi Ufizi, e Dipartimenti della predetta Amministrazione Generale, o consegnati all'

all'esazione dell'Ufizio delle Revisioni, e Sindacati, eccettuati per altro i debiti procedenti da vuoto di Cassa che fosse stato commesso dai Camarlinghi delle Aziende suddette, e da mala amministrazione di altri Ministri delle medesime Aziende, a favore delle quali restano riservate le ragioni tanto contro i detti Camarlinghi, e Ministri, che contro i loro Mallevadori, ed Eredi; ed eccettuati altresì rispetto solamente ai debiti attenenti ai respettivi Ufizi delle Gabelle de'Contratti, quelli rapporto ai quali penda attualmente giudizio avanti i Tribunali; i debiti non liquidati; e quelli ancora non noti, perchè occultati con frode, e maliziosamente dai respettivi debitori: Dichiarando che solamente per i debiti come sopra condonati dipendenti da Atti in qualsivoglia modo gabellabili a forma delle Leggi veglianti, resti estinta ogni azione competente ai particolari per la nullità degli Atti precetti, qualora non fosse stata fino al presente dedotta in giudizio.

E dal Senator Soprintendente dell'Ufizio delle Revisioni, e Sindacati, come pure dagli Amministratori Generali delle Regie Rendite si partecipino gli Ordini, ed Istruzioni che loro respettivamente appartengono per far cancellare i debiti che restano come sopra condonati.

Dato in Firenze li venticinque Luglio Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

DI SCHMIDVEILLER.

NOTIFICAZIONE

In cui resti soppressa la manipolazione dei Rosoli, ed Acquavite.

DEL DÌ 17. AGOSTO 1780.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Biglietto della Reale Segreterìa di Finanze in data de' 12. Agosto corrente fa pubblicamente notificare, come SUA ALTEZZA REALE con Veneratissimo Motuproprio del dì 29. Luglio 1780. Volendo rilasciare interamente all'industria dei suoi Sudditi la Fabbricazione, e Vendita dell'Acquavite, e Rosoli, si è degnata di ordinare che resti terminata e soppressa a tutto il corrente Anno 1780. la Manipolazione, e Vendita che si è fatta fin'ora di detti Generi per conto dell'Amministrazione Generale. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 17. Agosto 1780.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

TA-

TARIFFA

Da osservarsi dal dì primo Ottobre 1780. in avvenire per la vendita all' ingrosso delle Ferrarecce in qualunque posto in cui sono i Magazzini della Magona, e per la rivendita di Esse a minuto nei posti medesimi di Città e nei luoghi subalterni del Gran-Ducato con la riduzione del prezzo di due quattrini per libbra sopra il Ferro sodo, tanto Ordinario, che Modello, e tutto a forma dei due Veneratissimi Motupropri di SUA ALTEZZA REALE

DEI 17 AGOSTO 1779., E 29. LUGLIO 1780.

	a peso Fiorentino		
	all' ingrosso dalla Magona per ogni cento libbre	a minuto dai Rivenditori nei posti ove la Magona tiene aperti i Magazzini per ogni libbra	a minuto dai Rivenditori nei luoghi subalterni per ongi libbra.
Ferro sodo ordinario lir.	20. — —	— 4. 2.	— 4. 4.
Ferro sodo modello di qualunque specie . .	23. 11. —	— 4. 10.	— 5. —
Chiodagione quadra come sopra	42. 2. —	— 8. 8.	— 8. 10.
Chiodagione piana come sopra	63. 1. 4.	— 12. 8.	— 12. 10.

Bul-

Bullettame come sopra	67. 11. —	— 13. 10.	— 14. —
Fili di Ferro			
Piombi del n. 1. a 5. .	133. 6. 8.	1. 7. —	1. 7. 2.
Detti del n. 6. a 9. . .	200. — —	2. — 4.	2. — 6.
Passaperla n. 1.	90. — —	— 18. 4.	— 18. 6.
Del n. 2.	70. — —	— 14. 4.	— 14. 6.
Del n. 3.	68. 6. 8.	— 14. —	— 14. 2.
Del n. 4.	66. 13. 4.	— 13. 8.	— 13. 10.
Del n. 5.	58. 6. 8.	— 12. —	— 12. 2.
Del n. 6.	53. 6. 8.	— 11. —	— 11. 2.
Del num. 7.	48. 6. 8	— 10. —	— 10. 2.
Del n. 8.	46. 13. 4	— 9. 8.	— 9. 10.
Del n. 9.	45. — —	— 9. 4.	— 9. 6.
Del n. 10.	43. 6. 8	— 9. —	— 9. 2.
Del n. 11.	41. 13. 4.	— 8. 8.	— 8. 10.
Del n. 12.	40. — —	— 8. 4.	— 8. 6.
Del n. 13.	38. 6. 8.	— 8. —	— 8. 2.
De' n. 14. 15. 16. . . .	36. 13. 4.	— 7. 8.	— 7. 10.
De' n. 17. 18. 19. . . .	35. — —	— 7. 4.	— 7. 6.
De' n. 20. 21. 22. . . .	33. 6. 8.	— 7. —	— 7. 2.
De' n. 23. 24. 25. 26.	31. 13. 4.	— 6. 8.	— 6. 10.
De' n. 27. 28 29. 30. 31.	27. 10. —	— 5. 10.	— 6. —
In Firenze per Distretto			
Chiodagione quadra . .	38. 9. 8.	— — —	— 8. 4.
Detta piana	59. 9 —	— — —	— 12. 4.
Bullettame	63. 18. 8.	— — —	— 13. 4.
In Firenze per il Borgo S. Sepolcro			
Ferro sodo ordinario .	18. 6. 8.	— — —	— 4. —
Ferro modello	21. 17. 8.	— — —	— 4. 8.
Chiodagione quadra . .	36. 16. 4.	— — —	— 7. 10.
Chiodagione piana . . .	58. 12. 4.	— — —	— 12. 2.
Bullettame	62. 5. 4.	— — —	— 13. —

Il Ministro Principale della Real Magona.
Carlo Setticelli.

EDIT.

EDITTO

In cui si ordina le visite alle Strade Regie.

DEL DÌ 5. SETTEMBRE 1780.

SUA ALTEZZA REALE informata, che in qualche Comunità si trascura di fare la visita annuale alle Fosse lungo le Strade Regie, e Comunitative prescritta dagl' Ordini; E volendo riparare a quest' inconveniente, Comanda, che si continuino a fare le visite predette, come si facevano per il passato dai Giusdicenti, o Ministri dei loro Tribunali, coll' intervento del Cancelliere Comunitativo, o di quella Persona, o Persone, che saranno acciò deputate dalle respettive Comunità a tutti gl' effetti contemplati dagl' Ordini veglianti, con che però il Giusdicente Locale per quelle trasgressioni ritrovate in atto di una tale visita, alla pena delle quali la Legge de' 18. Maggio 1580. dichiara tenuto, ed obbligato il Contadino che a mezzo, o come Padrone, o Conduttore lavorasse, o tenesse terre; E qualunque altra Persona che a suo mano facesse lavorarle, proceda senza formalità di Processo, e sul semplice resultato dall' atto della stessa visita, previa soltanto l' assegnazione di un breve termine al preteso Trasgressore ad avere sommariamente dedotta avanti il medesimo Giusdicente la causa

sa per cui pretenda di non essere tenuto alla detta Pena, la quale, in caso di Condanna dovrà applicarsi intieramente alla Comunità dannificata.

Vuole inoltre la R. A. S. che per le altre Trasgressioni in materia di Strade pubbliche, riconosciute in atto di detta visita, o fuori di essa venuta altrimenti a notizia, ove non siavi il certo Debitore della pena dichiarato dall'enunciata Legge del 1580. il Giusdicente Criminale proceda nelle forme alla verificazione del Trasgressore, e la pena in tal caso si applichi, per due terzi alla Comunità dannificata, e per un terzo all'Accusatore palese, o segreto che sia. Ma quando la Condanna nascesse da istanza fatta ex Officio dal Cancelliere, o altro Ministro di Cancellerìa, o dal Provveditore di Strade, allora la pena si applichi per l'intiero alla Comunità, con facoltà alla medesima di accordare in qualunque caso, secondo le circostanze, quella riduzione, condonazione, e stralcio, che il Magistrato Comunitativo crederà conveniente, derogando in questa parte agl'Ordini disponenti in contrario.

Vuole finalmente la R. A. S. che Chiunque si sentirà aggravato dalle Sentenze dei respettivi Giusdicenti Locali, o Criminali in questa materia, abbia il riservo di giorni dieci a potere ricorrere al Supremo Tribunale di Giustizia, il quale, con i consueti Voti dovrà fare quelle dichiarazioni, che stimerà di giustizia.

Dato in Firenze li cinque Settembre Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

NOTIFICAZIONE

In rapporto alla privativa dei Procacci, e sua limitazione.

DEL DÌ 29. SETTEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Settembre cadente fa pubblicamente notificare, come la R. A. S. volendo ovviare agl'inconvenienti, e vessazioni, che derivano al pubblico dalla privativa di cui godono i Procacci dipendenti dall'Ufizio Generale della Posta, di portare, Oro, Argento, Fagotti, o Cassette minori di libbre ottanta si è degnata di comandare che d'ora in poi resti permesso a tutti i Condottieri, Carrozzieri, Vetturini, Pedoni, ed altri nessuno eccettuato il poter portare i detti Fagotti, Cassette, Oro, ed Argento in qualunque tempo senza obbligo di prendere alcuna licenza, nè dall'Ufizio Generale della Posta, nè dai Procacci suddetti.

E volendo per il maggior comodo del Pubblico moderare l'altra privativa, di cui hanno fin' ora goduto i Procacci di Roma, e Venezia di noleggiare Passeggieri, o dar Cavalli a Vettura ai Forestieri, ed a Chiunque altro che da Firen-

ze

ze prenda a fare, o proseguire il viaggio alla volta di Roma, di Bologna, e di Venezia dal mezzo giorno del Venerdì fino al mezzo giorno della Domenica susseguente di ciascuna Settimana, ha ordinato, che la detta privativa resti limitata, e ristretta dalla punta del giorno del Sabato fino al mezzo giorno della Domenica di ciascheduna Settimana.

E piacendo altresì alla R. A. S. di sollevare i predetti Procacci dall'aggravio stato loro in addietro imposto di una pensione a favore dell' enunciato Ufizio, ha Comandato, che questa resti in avvenire interamente soppressa, ed abolita, e che sia cancellato ogni debito, che potessero aver creato in passato col detto Ufizio per tal dependenza, derogando a qualunque Legge, ed Ordine, che fosse contrario alle presenti Sovrane Determinazioni. E tutto ec. Mandas ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 29. Settembre 1780.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere

NO.

NOTIFICAZIONE

Relativa ai prezzi dei Tabacchi.

DEL DÌ 10. NOVEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE in data del dì 10. Ottobre 1780. dichiara, e notifica per regola del Pubblico, e per Istruzione dei Rivenditori del Tabacco dell' Amministrazione Generale, che, fermi stanti tutti, e singoli gli Ordini espressi nelle due Notificazioni della soppressa Camera Granducale de' 16. Luglio 1777., oltre le diverse specie di Tabacco descritte nella Tariffa inserta in una di dette Notificazioni se ne venderanno ancora dal dì primo Gennajo 1781. in poi col metodo vegliante ne' Magazzini della precitata Amministrazione, di quelli manipolati con Foglia coltivata nella Contea di Chitignano, e nel modo che è stato finora praticato dagli Abitanti della Contea medesima, ed ai seguenti Prezzi da osservarsi dai respettivi Rivenditori, tanto all' ingrosso, che al minuto, con tutte le regole enunciate nelle sopra allegate Notificazioni de' 16. Luglio 1777.

QUA-

QUALITA DE' TABACCHI SECONDO LE DENOMINAZIONI CHE SE GLI DAVANO IN CHITIGNANO.

	Prezzi ai quali devono essere venduti al Pubblico.	
	a libbre di once dodici	a once
Polviglio . . . . lire	7. — —	— 12. 8.
Composto di Foglia scelta .	2. 10. —	— 5. —
Composto di Foglia Mezzana, e Coppiole . . .	2. — —	— 3. 8.
Composto di Picciolo . . .	1. 6. 8	— 2. 8.
Composto di Foglia più scadente	1. — ..	.. 2. —

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 4. Novembre 1780.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa all' estrazione di altri generi del Gran-Ducato.

DEL DÌ 11. NOVEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione dei Veneratissimi Comandi di SUA ALTEZZA REALE fa-

sa pubblicamente notificare come la R. A. S. con Sovrano Motuproprio del dì 31. Ottobre decorso 1780. avendo autorizzato il Senator Soprintendente allo Scrittoio delle sue Reali Possessioni a concedere le licenze dell'Estrazione della Brace, Carbone, Cataste, Fascetti, Cerchi, Pali, e altre simili materie col pagamento della Tratta in quei casi, e modi, che sarà dovuta; perciò Chiunque vorrà estrarre fuori di Stato le materie suddette indirizzerà le sue istanze al medesimo Senatore Soprintendente per l'opportuna licenza, bene inteso che per l'Estrazione del Legname atto alla Costruzione de' Bastimenti, e altri lavori di Dogherelle, e da Magistero, dovrà chiedersene la permissione per via di Supplica all' A. S. R. come in passato. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 11. Novembre 1780

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla libera piantazione del Tabacco in certi luoghi.

DEL DÌ 17. NOVEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 7. Novembre corrente 1780. fa pubblicamente noti-

notificare come la R. A. S. Volendo estendere a favore degli Abitanti nei Territorj compresi nei Vicariati di Fivizzano, e di Bagnone nella Lunigiana la libertà della Piantazione, Manipolazione, e Vendita del Tabacco stata già accordata agli Abitanti nel Vicariato di Pontremoli, Comanda, che dal dì primo Gennajo 1781. resti soppressa anche nei Vicariati di Fivizzano, e Bagnone la Privativa della Fabbricazione, e Vendita del Tabacco, permettendo a Chiunque in tali Territorj la Piantazione, come pure la Manipolazione, e Vendita del suddetto Genere ancorchè provenisse da Stati Esteri con avere a quest' effetto derogato colla pienezza della sua Sovrana Autorità a qualunque Legge, e Ordini, che si opponessero alle sopraespresse Regie Determinazioni. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 17. Novembre 1780.

Gaspero Domenico Pavor Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Gratificazione che si accorda sopra le Londrine.

DEL DÌ 9. DICEMBRE 1780.

GL' Illustrissimi Signori Deputati della Camera di Commercio, Arti, e Manifatture della Città di Firenze fanno pubblicamente no-

to, come la somma Clemenza di SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescritto del dì 28. Novembre 1780. si è degnata confermare fino a nuovo Ordine a favore di tutti i Fabbricanti Lanaioli del suo Granducato la Gratificazione di lire sette per Pezza sopra le Londrine Nostrali, che si estrarranno dai Felicissimi Stati della qualità, e misura fissata con il Motuproprio del dì primo Luglio 1761. come pure fanno noto che per l'effetto di conseguire la sopraespressa Gratificazione dovranno i detti Fabbricanti produrre le giustificazioni già stabilite nell'indicato Motuproprio, e tutto ec. acciò ec.

Dalla Camera di Commercio &c. di Firenze li 9. Dicembre 1780.

Alessandro Romoaldo Scurtz Cancell.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla facoltà accordata di vendere la Chiedagione.

DEL DÌ 9. DICEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 28. Novembre scorso 1780. fa pubblicamente

notificare come Volendo la R. A. S. estendere sempre più la libertà delle Manifatture in vantaggio dei suoi amatissimi sudditi permette a Chiunque in avvenire di fabbricare, e vendere tanto in Firenze, che nel rimanente del Granducato la Chiodagione, e Bullettame di ogni specie senza obbligo di alcuna licenza della Magona, purchè però tali generi siano fabbricati con ferro provvisto dalla medesima Magona, e non altrimenti, e ferma stante la proibizione dell'Introduzione, e Vendita della Chiodagione forestiera. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 9. Dicembre 1780.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla rinnovazione del Bollo delle Carte.

DAL DÌ 30. DICEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione del Veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 19. Dicembre 1780. fa pubblicamente notificare, come terminando a tutto il cadente mese di Dicembre l'Appalto del Bollo delle Carte da giuoco sotto nome di Domenico Aldini, Vuole

le la R. A. S. che la Privativa del Bollo delle suddette Carte dal primo di Gennajo 1781. in poi deva tenersi direttamente per conto, ed in nome dell' Amministrazione generale delle sue Regie Rendite nel modo, e con le condizioni che appresso.

I. Dal dì primo Gennajo 1781. in avvenire il Bollo da apporsi alle Carte da giuoco conterrà una Cifra esprimente le lettere di A. G. denotanti *Amministrazione Generale*, con le parole attorno *Bollo delle Carte di Toscana*, il qual Bollo sarà apposto, quanto alle Minchiate nella carta del 27., e rispetto alle Carte di picche, e fiori, nel fante di cuori.

II. E per ovviare alle fraudi che potrebbero seguire in pregiudizio non meno del Pubblico, che del Regio Erario per parte di quelli che fabbricano, o vendono le Carte, si rinnuova la proibizione a qualunque Persona di fabbricare, o vendere Carte da giuocare di ogni sorte, o denominazione, se non sarà stata legittimamente a questo effetto autorizzata.

III. Ed affinchè non si abbiano da introdurre, ritenere, usare, comprare, e vendere Carte le quali non siano bollate come sopra; e che non venga a facilitarsi la maniera di giuocare con Carte di contrabbando, contro la disposizione degli antecedenti Bandi, e della presente Legge, si dichiara a pubblica notizia, e di ogni, e qualunque genere di Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che Chi userà, comprerà, o venderà Carte senza il dovuto Bollo, tanto avendole presso di se, o in qualunque Luogo a sua

 dispo-

disposizione, ancorchè si trattasse di Luogo immune, quanto avendole presso di terza Persona in custodia, o sia per contrattarle, o per qualunque altra Causa, o in qualsivoglia modo, o per qualunque titolo caderà nella pena di scudi dieci per ogni mazzo di carte, da estendersi fino a scudi centocinquanta quando la Trasgressione commessa per i suddetti titoli uguali, o superi la quantità di mazzi quindici, piacendo a S. A. R. di moderare in questa Forma la pena molto più grave imposta nella Legge de' 3. Dicembre 1619., e restando in tale proibizione compresa qualunque sorte di Carte da giuocare, ancorchè per qualsivoglia causa non potessero dirsi, e riputarsi atte a usarsi per il giuoco.

IV. Si notifica parimente che resteranno ammissibili le altre Carte da giuoco che saranno già state precedentemente bollate, e corredate della sottoscrizione di Domenico Aldini nella forma espressa nel Bando del dì 31. Dicembre 1771. fino a tanto che sieno esitate, e smaltite quelle che anco dopo il primo di Gennajo 1781. esisteranno con i suddetti legittimi contrassegni.

V. E per levare ogni dubbio che potesse nascere nei casi di Trasgressione quando si trovasse qualche mazzo di Carte non intiero, si dichiara che mancando la Carta in cui a forma della presente Legge deve essere il Bollo, si dovrà stare in Firenze alla dichiarazione del Supremo Tribunale di Giustizia, e fuori di Firenze a quella dei respettivi Giusdicenti che hanno Giurisdizione criminale, i quali conoscendo che il fatto sia colposo, o casuale, imporranno maggiore, o minor

pena,

pena o nessuna secondo le circostanze, ed in questo caso gli Esecutori non potranno mai procedere alla cattura, ma dovranno contentarsi di prendere la confessione in scritto della Persona presso di cui si saranno trovate le predette Carte, come pure trovando detti Esecutori Carte da giuocare senza Bollo sino a due mazzi, avvertiranno di uniformarsi al tenore del Benigno Motuproprio di S. A. R. de' 28. Agosto 1777., e notificato dalla soppressa Camera Granducale nel dì 21. susseguente.

VI. Chi vorrà introdurre nel Granducato per passare in Stati Esteri le Carte suddette proibite, dovrà manifestarle alla prima Dogana che incontrerà per diritto cammino nell' ingresso del Granducato medesimo, ed ivi prenderne la spedizione opportuna con manifesto per una delle Dogane principali, e con far bollare col Bollo di piombo della respettiva Dogana di Frontiera ogni Balla, Collo, Cassa o Involto in cui siano dette Carte contenute, e giunte che siano le medesime spedite, e bollate come sopra alla Dogana principale per la quale saranno state destinate, dovranno quivi spedirsi con le cautele solite praticarsi per le altre mercanzie di transito, e dovranno conservare intatti i Colli contenenti le dette Carte, ed i Bolli apposti sopra i medesimi per tutto il tempo del trasporto fino che non sieno usciti fuori di Stato, il tutto sotto la pena per gli Introduttori espressa di sopra al §. III., e ferma stante in ogni caso la perdita delle Carte.

VII. Resta proibito sotto le medesime pene ai Cartai, e Fabbricatori di Carte di esitarle senza

che fiano bollate, ficcome ancora di efitare Carte foreftiere di qualunque forte, eccetto che per fuori di Stato, nel qual cafo però i fuddetti Cartai, e Fabbricatori dovranno render conto dell' eftrazione dal Granducato di tali Carte non bollate, le quali non potranno trafportarfi fe non con la previa licenza dell' Amminiftrator Generale, nella quale faranno efpreffe le condizioni da offervarfi da Chi otterrà fimili Licenze, ed in cafo di inoffervanza fi intenderanno i Trafgreffori incorfi nelle medefime pene, come fe aveffero efitate le dette Carte non bollate nei luoghi fottopofti alla Taffa, o Provento del Bollo, e di più faranno obbligati a pagare all'Amminiftrazione Generale la valuta delle Carte, e la Taffa del Bollo medefimo, ordinandofi a tutti i Doganieri, e Paffeggieri di ufare tutte le poffibili diligenze per afficurarfi che le Carte fpedite come fopra per fuori del Granducato non reftino nello Stato medefimo.

VIII. Delle pene fopraddette apparterranno due terzi all' Amminiftrazione Generale, come Rapprefentante in quefta parte il Fifco, e un terzo al Notificatore palefe o fegreto.

IX. Tutti gli Efecutori uferanno ogni diligenza per fcuoprire le Trafgreffioni; e quando ne avranno notizia, o indizi fufficienti prima di fare perquifizioni nelle Cafe, o Botteghe, dovranno averne ottenuta, in Firenze, la permiffione dall' Auditore del Supremo Tribunale di Giuftizia, e fuori quella dei refpettivi Giufdicenti; E tutto &c. mand. &c.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Poffeffioni li 30. Dicembre 1780.

Gafpero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa ad alcune abolizioni di Caccie.

DEL DÌ 24. FEBBRAJO 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 21. Febbrajo 1781. fa pubblicamente notificare come Volendo la R. A. S. liberare i Proprietarj, e Coltivatori dei Terreni situati nelle Bandite di Caccia, e Pesca conosciute sotto le denominazioni di Migliarino, Alamanni, e Carigi, Tombolo, Vettola, Cornacchiaja, Capitanato vecchio, e nuovo di Livorno da una servitù dannosa all'Agricoltura, ed ai loro interessi, ha Comandato che restino abolite, e soppresse le dette Bandite; In conseguenza di che sarà a Tutti permesso il Cacciare, e Pescare, escluso il tempo del Divieto, nei Luoghi, che come sopra restano sbanditi, fermo stante però l'obbligo di prendere l'opportuna licenza per la Delazione delle Armi, e di non pescare colle Reti proibite; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 24. Febbrajo 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa ad alcune Poste

DEL DÌ 27. APRILE 1781.

L' Illustrissimo Signor Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del 26. Aprile stante fa pubblicamente notificare come, a forma delle Convenzioni stabilite fra la R. A. S. e le altre Corti interessate nella nuova Strada da Pistoia a Modena e da Modena a Mantova, essendo state aperte e fornite opportunamente le Poste e Locande per tutto il corso della medesima nuova Strada per comodo dei Viandanti e dei Conduttori delle Mercanzie; la R. A. S. ha ordinata la pubblicazione della seguente Tariffa, affinchè chiunque passerà per la Strada sopraccennata sia informato dei Regolamenti e Tasse approvate dai respettivi Sovrani quanto alle Poste, e del numero e situazione delle medesime, con dichiarazione che i Postieri della nuova Strada nel Dominio di Toscana goderanno dei soliti Privilegj, e saranno sottoposti ai medesimi obblighi e pesi come tutti gli altri Postieri del Gran-Ducato.

PO-

POSTE

Nel Dominio di Toſcana.

Da Piſtoia alle Piaſtre una Poſta Poſte N. 1. —

Dalle Piaſtre a S. Marcello una Poſta . . 1. —

Da S. Marcello al Piano Aſinatico una Poſta 1. —

Dal Piano Aſinatico al Boſco lungo ultima Poſta della Toſcana tre quarti di Poſta — $\frac{3}{4}$

Nel Dominio di Modena.

Da Boſco lungo ultima Poſta della Toſcana a Pieve Pelago prima Poſta del Modeneſe una Poſta . . . . 1. —

Da Pieve Pelago a Barigazzo una Poſta . . 1. —

Da Barigazzo a Montecenere una Poſta . . 1. —

Da Montecenere a Paullo tre quarti di Poſta — $\frac{3}{4}$

Da Paullo alla Serra de' Mazzoni tre quarti di Poſta . . . . — $\frac{3}{4}$

Dalla Serra de' Mazzoni a S. Venanzio una Poſta . . . . 1. —

Da S. Venanzio e Formigine tre quarti di Poſta . . . . — $\frac{3}{4}$

Da Formigine a Modena tre quarti di Poſta — $\frac{3}{4}$

Da Modena a Carpi una Poſta ed un quarto 1. $\frac{1}{4}$

Da Carpi a Novi una Poſta . . . . 1. —

Nel Dominio mantovano.

Da Novi ultima Poſta del Modeneſe a S.

Be-

Benedetto prima Posta del Mantovano Poste una ed un quarto . . . . 1. $\frac{1}{4}$

Da S. Benedetto a Mantova Poste una e mezza 1. $\frac{1}{2}$

PREZZI

Delle Corse e Benandate da pagarsi ne' due Dominj di Toscana e di Medena.

Per i Corrieri ordinarj per ciascuna Posta intera ed a ragguaglio essendo maggiore o minore e per ogni paro di Cavalli Paoli sei . . . . Paoli 6. —

Col Gigliato a Paoli venti

E per qualunque altro Passeggiere a regola come sopra Paoli otto . . . . 8. —

Per ciascun Cavallo da sella che accompagni e seguiti le Cambiature per ogni Posta a regola come sopra Paoli tre . . . . 3. —

Per ogni Cavallo da sella che non sia di compagnia di Sedia o Carrozza per ogni Posta a regola come sopra Paoli quattro 4. —

Le Mance o Benandate che si dovranno dare ai Postiglioni tanto dai Corrieri che da qualunque Passeggiere saranno di Paoli due per ogni paro di Cavalli e per ciascuna Corsa, sebbene non sia Posta intiera Paoli due . . . . 2. —

Ogni Sedia a due ruote dovrà esser tirata da due Cavalli, ed ogni Legno a quattro ruote da quattro Cavalli: alle due Poste però da Pistoia alle Piastre, e dal Piano Asinatico al Bosco lungo, solamente salendo verso le Piastre e verso il Bo-

Bosco lungo respettivamente, ma non mai nel caso contrario, dovranno le Sedie esser tirate da tre Cavalli e le Carrozze da sei, e si pagheranno per queste le Corse e le Benandate tanto dai Corrieri che dai Passeggieri respettivamente a proporzione del suddetto Regolamento.

Il Carico ordinario di una Sedia a due Cavalli sarà di due persone dentro con uno o più Bauli o Valige dietro alla Sedia del peso di circa libbre dugento, o con una Persona dietro con piccolo Equipaggio che unitamente alla Persona non ecceda il suddetto peso di libbre dugento circa.

E per un Legno a quattro ruote sarà di quattro Persone dentro e due fuori con uno o più Bauli o Valige del peso di circa libbre trecento.

Eccedendo i detti limiti dovranno le Sedie aver tre Cavalli, e le Carrozze o Legni a quattro ruote sei, col pagamento di Corsa e Benandata a proporzione: Ben inteso che in tutti questi casi potrà compensarsi il minor numero delle Persone col maggior peso degli Equipaggi e viceversa.

Quanto alle Poste mantovane da S. Benedetto a Mantova e a Novi le Corse si pagheranno secondo il solito rispetto alli Particolari cioè in ragione di lire sette e soldi cinque di Milano per posta, e di soldi quaranta per la mancia: E quanto ai Corrieri si pagheranno sole lire quattro e soldi dieci per Posta, e soldi trenta di Mancia o sia Benandata.

Non ostante l'attual proibizione vegliante negli Stati di Modena rispetto alle Vetture, sarà per-

permesso a quei Vetturini che dal Mantovano o dalla Toscana arriverranno a Modena con Forestieri di ricaricare altre Persone per condurle a Mantova o in Toscana respettivamente.

E perchè il disposto nella presente Tariffa sia sempre a notizia di ciascheduno dovranno i Postieri della nuova Strada nel Dominio di Toscana tener sempre affisso un esemplare dei presenti ordini a pubblica vista dei Passeggieri, ed osservare esattamente quanto in essi si prescrive: ferme stanti le Leggi ed Ordini generali della Posta in tuttociò che non siano contrarj al presente Regolamento &c. E tutto &c. Mandans &c.

Dal Tribunale delle Regalìe e Reali Possessioni li 27. Aprile 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

In rapporto alla Franchigia accordata per il trasporto di alcune Mercanzie sotto le Condizioni tra gli Stati della Lombardia Austriaca, e Modena

DEL DÌ 27. APRILE 1781.

L'Illustrissimo Signor Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Aprile stante fa pubblicamente noto che nel dì

dì primo di Maggio prossimo futuro 1781. dovranno cominciare ad aver effetto le Convenzioni stabilite fra la R. A. S. ed i respettivi Sovrani degli Stati della Lombardìa Austriaca e del Modenese relativamente alle facilità da accordarsi in favor del Commercio alle Mercanzìe che si trasporteranno per la nuova Strada fra Pistoia e Modena e fra Modena e Mantova, il tenor delle quali Convenzioni è riportato nei seguenti Articoli.

I.

TABELLA, E REGOLAMENTO

Dei Dazj da osservarsi per le Merci che procederanno dalla Germania, Stato Veneto, e da qualunque altra parte per Transito nel Mantovano, *e che per la nuova Strada modenese e pistojese passeranno alla Toscana in regola del Gigliato a lire quarantatre e mezza, e a peso lordo di Mantova: E viceversa che procederanno dalla Toscana per via di Modena.*

Seta di qualunque sorte *al peso lire una e soldi tre* . . . . 1. 3. —

Mercanzìa di qualunque sorte da pesi num. 1. a 9. inclusive *soldi tre e danari nove al peso* . . . . — 3. 9.

Da pesi num. 10. a 30. inclusive *lire tre, e soldi diciannove il collo* . . 3. 19. —

Da pesi num. 31. insilusive in sù, oltre le lire tre e soldi diciannove al Collo, *soldi tre, e danari nove al peso* — 3. 9.

E ciò sopra la quantità eccedente li Pesi N. 30.

Drappi di Seta, di Velo, e la Seta in filza indistintamente proveniente dalla Toscana *soldi quattordici, e danari nove al peso* . . . . — 14. 9.

Nei suddetti respettivi pagamenti è compresa l'onoranza del Collo in soldi quattro per ogni Pesi dieci, e il Capitanato dei Laghi in soldi quattro per ogni Collo di indistinta grossezza.

Pel Campagnatico di Porto, in vece di pagare danari sei al peso, si pagheranno solamente soldi sei per ciaschedun Collo d'indistinta grossezza.

Il taglio di Bulletta si pagherà per tutte le suddette Merci a ragione di soldi sette e danari sei per ogni Bulletta.

Per i Bestiami si pagherà secondo i patti veglianti.

Per i Grani si pagherà come alla vegliante Tariffa.

Si dichiara che transitando qualche Merce, per la quale la Tariffa a rigore fosse minore dei Dazj di sopra stabiliti, sarà in arbitrio dei Mercanti e Condottieri l'attenersi per questi tali Capi alla Tariffa.

Per godere la facilitazione dei Dazi suddetti, le Merci che deriveranno dalla Germania Stato Veneto e altri Stati, transitando pel Mantovano e tenendo la nuova Strada che per via di Modena passa alla Toscana, saranno accompagnate dall' opportuna Bulletta della Dogana di Mantova, ove dovranno pagare il detto Dazio di transito, e per prova d'esser le Merci sortite dal Mantovano dovranno i Condottieri riportare i Reversali numeriz-

merizzati ed in forma di Bulletta Madre e Figlia o dalla prima Dogana di Toscana che sarà il Boscolungo, o dalla prima Posta del Modenese.

Viceversa le Merci derivanti dalla Toscana per via del Modenese, che transiteranno dal Mantovano per andare in Germania Stato Veneto ed altri Stati, dovranno essere accompagnate dal Certificato in stampa, ed in forma di Bulletta come sopra della predetta Dogana di Toscana entrando nel Modenese, o dell'ultima Dogana Modenese qualora siano Prodotti dei Stati di S. A. Serenissima il Sig. Duca di Modena.

A riserva di quanto sopra il Transito delle Merci predette provenienti come sopra non sarà pel Mantovano sottoposto a verun altro Dazio nè a verun altra Onoranza o Emolumento sotto qualunque titolo, salvo il passaggio del Pò, rispetto al quale il pagamento del Passo del Porto o Barca sarà a carico de' Conducenti ritenuta per sempre l'osservanza dell'attual Tariffa.

Per maggior comodo alle Merci di Transito potranno le medesime stare in deposito nella Dogana di Mantova per lo spazio d'un Anno senza incorrere in alcun pregiudizio, e durante questo termine potranno spedirsi per Transito in una o più volte a norma delle facilità stabilite come sopra.

II.

TABELLA E REGOLAMENTO

Dei Dazj di Transito che dovranno pagarsi in Toscana per le Merci procedenti dal Mantovano Alema-

Alemagna Stato Veneto da Parma dallo Stato di Milano o da altri Stati Superiori che passeranno pel Modenese e Reggiano, o che si leveranno dagli Stati medesimi del Modenese e Reggiano &c., e che tenendo la nuova Strada Modenese e Pistoiese saranno destinate per Livorno: E viceversa per le Merci che procedenti da Livorno verranno condotte per detta nuova Strada per rimanere nei Dominj di S. A. Serenissima o per transitare nei suddetti respettivi Stati: Il tutto a peso ed a moneta di Toscana col Gigliato a lire tredici soldi sei e danari otto.

Merci sottili che saranno la Seta tanto greggia che lavorata, i Drappi di tutta Seta, o mescolati con Oro e Argento, Galloni, Bottoni, ed altri Lavori di Oro e Argento o di Seta, e di più d'uno di detti Generi uniti insieme per ogni Soma di libbre trecento a peso lordo *lire due* . . . . . 2. — —

Merci grosse che tali saranno tutte le altre che non sono nella detta Classe delle sottili per ogni Soma di libbre cinquecento a peso lordo *soldi quindici* — 15. —

Ed essendo le Merci respettivamente meno o più della Soma si riscuoterà a proporzione.

Oltre i suddetti Dazj di Transito saranno soggette le Merci al Diritto dello Stallaggio di Mare o di Terra dovuto al Porto franco di Livorno.

Dalla suddetta Tariffa restano esclusi i Bestiami di qualunque sorte e così ancora i Grani.

Per

Per godere le facilitazioni dei Dazj suddetti, le Merci che deriveranno dai predetti Dominj di S. A. S., o che in essi fossero pervenute dal Mantovano dalla Germania Stato Veneto ed altri Stati per la Via di Mantova, o che procederanno da Parma Stato di Milano ed altri Paesi tenendo sempre la detta nuova Strada modenese e pistojese per passare a Livorno, ed accompagnate dal Certificato o di Modena o di Reggio leveranno la Bulletta o il Manifesto alla prima Dogana di Toscana che sarà il Boscolungo, pagheranno il Dazio o nella Dogana di Pistoia o di Pisa ad elezione dei Conduttori, i quali saranno obbligati a comparire colle Mercanzie alle Porte della Città di Livorno ove si registrerà la Bulletta in prova d' essere state introdotte nel detto Porto di Livorno.

Viceversa le Merci che si distaccheranno dal detto Porto di Livorno, e delle quali si dovrà pagare il Dazio o alla Dogana di Livorno o a quella di Pisa o a quella di Pistoia ad elezione dei Conduttori, transitando per la Toscana per andare mediante la mentovata nuova Strada o a Modena o a Reggio, dovranno esser presentate all' ultima Dogana toscana di Boscolungo, ove parimente si prenderà registro della Bulletta in prova d' esser tali Merci uscite dal Gran-Ducato di Toscana.

Alla riserva di quanto sopra il Transito delle Merci per la Toscana non sarà sottoposto a verun altro Dazio nè a verun altra Onoranza o Emolumento sotto qualunque titolo.

I Conduttori delle Merci saranno bensì obbligati ai

 soliti

soliti pagamenti nel passaggio dei Fiumi a tenor delle Tariffe attuali, qualora questo segua sopra Barche o sopra i Porti, ma se a motivo della bassezza dell' Acque i detti Fiumi si passassero a guado, non saranno tenuti ad alcun pagamento non ostante qualunque disposizione in contrario: E per il passaggio dei Ponti, sempre relativamente alle Condotte ed ai Viandanti che terranno la nuova Strada, non si esigerà verun Diritto o Mercede in alcuna parte del Dominio di Toscana.

Per maggior comodo alle Merci di Transito potranno le medesime stare in Deposito nella Dogana di Pistoia o di Pisa per lo spazio d'un Anno senza incorrere in alcun pregiudizio, e durante questo termine potranno spedirsi per transito in una o più volte a norma delle facilità stabilite come sopra.

III.

Tabella e Regolamento

Dei Dazj di Transito da pagarsi nei Dominj di S. A. S. il Sig. Duca di Modena per le Merci che deriveranno dalla Germania Stato Veneto ed altri Stati per la Via di Mantova e dal Mantovano medesimo, e che transiteranno da Modena per passare in Toscana e Livorno tenendo la nuova Strada modenese e pistojese, ed egualmente per le Merci che deriveranno da Parma Piacenza Stato di Milano ed altri Stati, e passando per il Reggiano e Modenese verranno incamminate per detta nuova Strada alla Toscana e Livorno: E vi-

E viceversa per le Merci venienti sempre per detta nuova Strada dalla Toscana e Livorno che transitando da Modena saranno destinate per il Mantovano Germania Stato Veneto ed altri Stati, e transitando dal Modenese e dal Reggiano saranno trasportate a Parma Piacenza Stato di Milano ed altri Dominj come sopra: il tutto a peso ed a Moneta di Modena col Gigliato a lire trenta.

Transitando solo da Modena.

Merci sottili che saranno la Seta tanto greggia che lavorata, i Drappi di tutta Seta o mescolati con Oro e Argento, Galloni, Bottoni, ed altri Lavori d'Oro e Argento o di Seta, o di più d'uno di questi Generi uniti insieme per ogni soma di libbre trecento a peso lordo . . . . . . *lire tre*	3. — —
Merci grosse che tali saranno tutte le altre che non sono nella detta Classe delle sottili per ogni soma di libbre cinquecento a peso lordo *lire una, e soldi due*	1. 2. —

Transitando dal Modenese e Reggiano.

Merci sottili suddette per ogni soma di libbre trecento a peso lordo *lire quattro, e soldi cinque*	4. 5. —
Merci grosse come sopra per ogni soma di libbre cinquecento a peso lordo *lire una, e soldi quindici*	1. 15. —

Ed essendo le Merci respettivamente meno o più della soma si riscuoterà a proporzione.

Dalla suddetta Tariffa restano esclusi i Bestiami di qualunque sorta così i Grani.

Per godere le facilitazioni dei Dazj suddetti, le Merci che deriveranno dal Mantovano o che transiteranno per il detto Ducato venendo dalla Germania Stato Veneto ed altri Stati, e che passeranno da Modena per andare in Toscana e Livorno per la detta nuova Strada Modenese e Pistojese, leveranno la Bulletta del pagamento del Dazio alla Dogana di Modena come dovranno fare o a Reggio o a Modena le Merci procedenti da Parma e altri Stati, con obbligo ai Conducenti di riportare il Reversale dall'ultima Posta Modenese di Pieve Pelago per la prova d'esser dette Merci sortite dallo Stato modenese, e di più essi Conducenti saranno tenuti riportare da Boscolungo prima Dogana della Toscana il Certificato per giustificazione d'essere le dette Merci giunte in Toscana tenendo la detta nuova Strada.

Viceversa le Merci che deriveranno da Livorno o dalla Toscana per transitare dal Modenese o Reggiano dovranno accompagnarsi per giustificazione della loro procedenza dal Certificato della detta Dogana di Boscolungo, ed a Pieve Pelago si dovrà levar la Bulletta del Dazio per consegnarsi con detto Certificato nella Dogana di Modena ove si farà il pagamento del Dazio, o in quella di Reggio quando da Formigine si andasse direttamente a Reggio, e rispetto a quelle Merci che saranno destinate per il Mantovano dovranno riportare il Reversale dell'ultima Posta mode-

modenese, ed il Certificato della prima Dogana del Mantovano da servir di prova d'esser dette Merci sortite dal Modenese: E per quelle che andassero a Parma Piacenza Stato di Milano ed altri Paesi dovrà riportarsi dalla Posta di S. Ilario o altre ultime Poste del Dominio modenese il Reversale per prova dell'uscita dello Stato.

Alla riserva di quanto sopra il Transito delle Merci nel Dominio modenese non sarà sottoposto a verun altro Dazio nè a veruna Onoranza o Emolumento sotto qualunque titolo.

I Conduttori delle Merci saranno bensì obbligati ai soliti pagamenti nel passaggio dei Fiumi qualora questo segua sopra Barche o sopra i Porti secondo le attuali Tariffe: ma se a motivo della bassezza delle acque i detti Fiumi si passassero a guado non saranno tenuti ad alcun pagamento non ostante qualunque disposizione in contrario: E per il passaggio dei Ponti, sempre relativamente alle Condotte ed ai Viandanti che terranno la nuova Strada, non si esigerà verun Diritto o Mercede in alcuna parte del Dominio di S. A. Serenissima

Per maggior comodo alle Merci di Transito potranno le medesime stare in deposito nella Dogana di Modena o di Reggio per lo spazio di un anno senza incorrere in alcun pregiudizio, e durante questo termine potranno spedirsi per Transito in una o più volte a norma delle facilità stabilite come sopra.

IV.

Nel transito che faranno le Mercanzie per la nuova Strada non saranno sottoposte a maggiori

denunzie visite o riscontri di quelli che si praticano o saranno praticati in qualunque tempo per le altre Strade nei respettivi Stati.

V.

Le Merci che avranno tenuto la referita nuova Strada e saranno destinate per lo Stato di Milano, come provenienti per la Via di Terra pagheranno nel predetto Stato di Milano al pari di quelle di Bologna a forma della vegliante Tariffa milanese, e come resta prescritto al Foglio = A = intitolato = *Modo di scuodere il Dazio delle Merci e Generi dei Stati Esteri* = alla Pagina N. I. = per le Merci e Generi procedenti dal Gran Ducato di Toscana, mediante però gli opportuni Certificati di Toscana rivisti e riscontrati o nella Dogana di Modena o in quella di Reggio.

VI.

Le Mercanzie che transiteranno per lo Stato di Milano e che siano passate o siano per passare per la Strada nuova di Pistoia goderanno nel predetto Stato di Milano quelli stessi patti e facilità che godeno le Mercanzie procedenti dalla Germania e Veneziano e che passono per la via di Milano a Genova e viceversa: E parimente le Mercanzie di Transito provenienti da qualunque parte per la via del Mantovano e destinate a rimanere nel Modenese goderanno per il Transito del Mantovano l'istesso trattamento come le fossero destinate per la Toscana.

VII.

Le Merci che passeranno per la precitata nuova Strada saranno nei respettivi tre Dominj trattate

fate col maggior favore e correntezza, ed i Superiori delle Dogane invigileranno specialmente che i Conduttori siano spediti colla maggior celerità, e non sian loro cagionate vessazioni nè perdimento di tempo o spese inutili senza giusto titolo.

VIII.

E siccome i Dazj di Toscana e di Modena sono stati fissati nelle precedenti Tariffe al disotto della quinta parte dei Dazj attuali compresi gli Emolumenti che si pagano in Toscana per le Mercanzie di Transito da Livorno a Bologna o al Bolognese e viceversa, e negli Stati di Modena per Bologna o Bolognese e viceversa, quali Dazj ed Emolumenti resultano dalle due Note riportate qui appresso; perciò si dichiara che non essendo in uso per le altre Strade della Toscana le due Classi di Gabelle per le Mercanzie grosse e per le Mercanzie sottili sarà lecito a chiunque di pagare per le Mercanzie non nominate nella seguente Nota dei Dazj attuali di Toscana, invece delle lire due, e dei soldi quindici respettivamente fissati nella Tabella riportata di sopra al N. II. la sola quinta parte dei Dazj ed Emolumenti che si riscuotono attualmente sopra ciaschedun Capo di Mercanzie pel suddetto Transito da Livorno a Bologna e viceversa o per altra Via che apportasse deviamento alle Condotte di detta nuova Strada.

NOTA

Dei Dazj ed Emolumenti che si pagano attualmente nella Toscana sopra le Merci di Transito da Livorno a Bologna per la via di Firenze e viceversa, col Gigliato a lire tredici soldi sei e denari otto.

NATURA DELLE MERCI		Importare dei Dazj ed emolumenti attuali.
Merci di Livorno per Bologna.		
Drappi, Veli &c. di Seta per ogni Soma di libbre trecento - - - - - - - - - - - - Lire		8. 13. 7.
Cannella, Coralli, Pepe &c. - -	Per ogni Soma di libbre cinquecento.	5. 11. —
Caccaos, Caffè, Zucchero &c.		3. 14. —
Cotone, Campeggio &c. - - -		2. 9. 4
Pesce salato o secco, o sia Baccalari - - - - - - - - - - - - - -		8. 7. —
Acciughe - - - - - - - - - - - - -		9. 13. 4.
Merci di Bologna per Livorno.		
Seta, suoi Drappi, Veli &c. per ogni Soma di libbre trecento - - - - - - - - - - Lire		9. 19. 5.
Telerie, Merci, &c. - - - - -	Per ogni Soma di libbre cinquecento	5. 3. 11.
Refe curato o tinto - - - - - -		10. — 3.

NO-

N O T A

Che dimostra l' intiero dei Dazj attuali dei Transiti che si pagano nei Dominj del Serenissimo Signor Duca di Modena alle Dogane di Modena, di Carpi, di Novi, e Montefiorino, ed in quella della Città di Reggio: Il tutto in Moneta corrente di Modena col Gigliato a lire trenta.

In Modena, Carpi, Novi, e Montefiorino.

Modena = Merci sottili, cioè Seta tanto greggia che lavorata, Drappi di tutta Seta o mescolati con Oro ed Argento, Galloni, ed altri lavori di Oro ed Argento, o di Seta, o di più di uno di detti Generi uniti insieme, per ogni Soma di libbre trecento a peso lordo - - - - - - - - Lire	10. — —
Montefiorino - - - - - -	— 16. 8.
Carpi - - - - - - - - -	11. 2. 2. $\frac{2}{3}$
Novi lo stesso che Carpi - - - - - - - - - -	11. 2. 2. $\frac{2}{3}$
In tutto per ogni Soma come sopra di Merci sottili - - - - - - Lire	33. 1. 1. $\frac{1}{3}$

Mer-

Merci grosse, cioè qualunque altro Capo non compreso nella detta Classe di Merci sottili, per ogni Soma di libbre cinquecento a peso lordo in

Modena . . . . Lire 3 16. —

Montefiorino . . . . . — 16. 8.

Carpi . . . . — 11. 1.$\frac{1}{3}$

Novi lo stesso che

Carpi . . . . — 11. 1.$\frac{1}{3}$

In tutto per ogni Soma come

sopra . . . . Lire 5.14.10.$\frac{[illegible]}{3}$

In Reggio.

Merci sottili come sopra per ogni Soma di libbre trecento a peso lor-

do . . . . Lire 11. 5. 2.$\frac{[illegible]}{9}$ $\frac{8}{15}$

Merci grosse come sopra per ogni Soma di libbre cinquecento a peso

lordo . . . . 4. 14. 9.$\frac{7}{9}$

Dal Tribunale delle Regalie e Reali Possessioni li 27. Aprile 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

MO-

MOTUPROPRIO

Relativo alla Soppressione del Bollo, e Marchio degli Orefici, ed Argentieri

DEL DÌ 10. LUGLIO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

ESsendoci fatti render conto dello stato dell' Arte degli Orefici, ed Argentieri, e dei Sistemi sin' ora abbracciati intorno ad un tale esercizio, Abbiamo veduto, che ciò che era stato in più tempi ordinato con diverse Leggi, e specialmente coll' ultima de' 18. Marzo 1655. per assicurare la buona fabbricazione, e per impedire le fraudi che si potessero commettere nei lavori dei preziosi metalli non era sufficiente ad ottenere il fine propostosi, e che anzi, in vece di assicurare i creduli Compratori, poteva servire molte volte a sorprendere la loro fiducia, e a produrre la maggiore incertezza, e disordine nella lavorazione, e contrattazione degli Ori, ed Argenti per una scambievole connivenza dei Venditori, e del Marchiatore estratti dal Ceto degli stessi Orefici ai quali era affidata l' ispezione, e riscon-

riscontro della proscritta bontà delle Orerie, come non soggette per le antiche Leggi ad essere distinte col bollo, ed in mano dei quali si conservava il pubblico Marchio solito applicarsi all' Argenterie. Abbiamo di più riconosciuto, che le Leggi medesime in questo genere erano per se stesse ineseguibili, o sia per la minuta complicazione di un simile lavorio, o sia per la frequente varietà dell'usanze, e dei gusti, o per la concorrenza delle manifatture forestiere d'oro, e d' argento di qualsivoglia bontà, o finalmente per l'ambiguità della prova ordinaria per mezzo del paragone, o per la qualità di alcuni lavori incapaci per la loro moltiplice composizione, sottigliezza, e fragilità di soffrire la prova infallibile del saggio a coppella.

Laonde Ci siamo persuasi, che senza circoscrivere il vario genio del Pubblico, con pregiudizio notabile dell'industria, e senza compromettere il credito nazionale coll'inutile rigore di farraginosi Regolamenti, il miglior mezzo di procurare la debita lealtà, buona fede anco in questo ramo di Commercio, era quello di dare ad altrui richiesta una sicurezza di una data bontà nei lavori, che ne fossero capaci, mediante il Saggio, e di lasciare nel rimanente ad ogni altro la libertà di adottare quei metodi, e fare quelle convenzioni, che ei giudicasse più confacienti ad assicurare il proprio interesse; E però Siamo venuti nella determinazione di ordinare, e comandare quanto appresso.

I. Vogliamo che restino da quì avanti soppressi gl'Impieghi di Marchiatore, e di Veditori, e Cer-

Cercatori de' lavori d' Oro, e d' Argento, e che il pubblico Marchio venga depositato nella nostra Reale Zecca per ivi apporsi da quel Ministro che sarà a ciò deputato senza altra spesa, fuorchè il rilascio della sola necessaria porzione staccata per fare il Saggio di ogni capo di lavoro, che si vorrà contrassegnare;

II. Il Marchio nei lavori d'oro avrà l'impronta del Giglio, e nei lavori d'argento avrà quella del Leone, e non si potrà imprimere, se prima non sieno Saggiati per coppellazione, e non altrimenti, nè in altro modo, e se quelli d'oro in ogni caso d'esperienza non tornino a diciotto Carati di fine, e quelli d'argento a Once dieci per libbra con i comporti determinati nell'Istruzione data a parte al Ministro Saggiatore per i lavori dove entrassero saldature, o altro.

III. Tutti gli altri Capi di lavoro che per essere inferiori, o superiori alla sopraddetta bontà, o per altri impedimenti, e motivi non si potranno, o non si vorranno marchiare, sarà lecito egualmente di tenerli in vendita nel modo che si fa di quelli dei Paesi Esteri, i quali s'introducono, e si spacciano liberamente nel Granducato a qualunque bontà, e lega essi sieno, secondo il piacimento, e la scelta dei Committenti, e dei Compratori.

IV. Simili lavori scadenti, e di basso metallo sì esteri, che nazionali, come incapaci d'esser muniti del pubblico Marchio della Città si avranno sempre per sospetti, e di un valore indefinito, ed incerto, e per conseguenza lasciamo ai Particolari la cura di verificare la loro bontà intrinseca,

sca, e di cautelarsi nelle compre, e vendite con quelli espedienti, che crederanno a proposito, poichè in sì fatte contrattazioni non avranno altro mallevadore della qualità della merce, fuorchè il loro proprio esame, e la fede che può meritare il Fabbricatore, o il Mercante, a cui si indirizzano; salvo sempre il ricorso alle veglianti Leggi generali in ogni caso di sorpresa, e lesione per la rescissione del contratto, indennizzazione, ed altre pene ad arbitrio contro gli autori della frode.

V. E per facilitare sempre più la lavorazione che potesse in qualcheduno essere ritardata dalla difficoltà di affinare i metalli, e quindi nuovamente allegarli alla bontà prescritta di sopra nei lavori di Marchio, e per togliere ancora ogni pretesto all'aumento arbitrario del prezzo di detti metalli, permettiamo che la Nostra Regia Zecca venda agli Orefici, ed Argentieri ad un prezzo determinato l'oro, e l'argento allegati alla suddetta respettiva loro bontà, cioè nello stato presente l'oro al prezzo di lire ottanta, e soldi cinque l'oncia, e l'argento al prezzo di lire settantatre, soldi dodici, e danari quattro la libbra.

VI. Tale è la Nostra Volontà, e determinazione che dovrà osservarsi in tutto il Granducato, compreso la Città, e Stato di Siena, e qualunque altro luogo, di cui occorresse una speciale menzione non ostante qualsivoglia Legge, o Statuto, Privilegio, e Consuetudine in contrario a cui colla pienezza della Nostra Autorità deroghiamo, e intendiamo di derogare. Dato in Firenze il dì 10. Lug. 1781.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI

F. A. BONFINI.

NOTIFICAZIONE

In ordine alla riduzione dello Stallaggio di Mare

DEL DÌ 14. AGOSTO 1781.

L'Illustrissimo Signor Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 28. Luglio 1781. fa pubblicamente notificare, come la R. A. S. per favorire la Manifattura delle Conce si è degnata di ordinare che venga ridotto il Diritto dello Stallaggio di Mare dovuto alla Dogana di Livorno sopra la Vallonea a lire una il migliajo delle libbre. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 14. Agosto 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

MO-

MOTUPROPRIO

In Ordine alla reduzione delle Gabelle.

DEL DÌ 30. AGOSTO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Soppressione dei Contadi, e Distretti, e reduzione ad un sol Territorio.*
2. *Sostituzione di una Gabella unica.*
3. *Quali Gabelle sieno eccettuate dalla General Soppressione.*
4. *Formazione delle nuove Dogane.*
5. *Condonazione delle Gabelle dovute per l' introduzione, ed estrazione da certi luoghi.*
6. *Abolizione degli emolumenti dei Ministri, ed esecutori.*
7. *Descrizione dei luoghi esclusi dal Territorio riunito.*
8. *Abolizione di alcune Leggi.*
9. *Giurisdizione sopra gli affari civili.*
10. *Principio del presente regolamento.*
11. *Deroga a tutte le leggi, e statuti.*

L' og-

L'Oggetto del maggior Bene e Vantaggio dei Nostri amatissimi Sudditi, al quale son sempre rivolte le Nostre paterne Cure, e per cui abbiamo con altre precedenti Leggi stabilita una perfetta libertà nel Commercio dei generi più necessarj all'umana sussistenza, e nell'esercizio delle Arti e Manifatture, ha richiamato la Nostra Attenzione anche sopra il Sistema delle Gabelle che si son riscosse fin'ora per il trasporto delle Mercanzìe ed altri Generi nei nostri Stati.

Abbiamo pertanto osservato che l'industria e l'attività dei Nostri Sudditi incontrava troppi ostacoli e troppi aggravj nella moltiplicità delle Gabelle, Tasse, e Dazj che sussistevano nel Nostro Gran-Ducato sul trasporto delle Mercanzìe, in conseguenza delle antiche distinzioni di Contadi, di Distretti, e di altri Territorj che erano state sempre mantenute in vigore insieme colle molte Leggi e Statuti che o imponevano tali Gabelle, o per assicurarne l'esazione stabilivano delle cautele e riscontri così numerosi e così differenti fra di loro che il Pubblico restava esposto a continove vessazioni ed inquietudini.

E quindi secondando gli impulsi dell'Animo Nostro per promuovere la maggior prosperità e sollievo del Commercio e delle Arti nei Nostri Stati ci siamo determinati a toglier per l'oggetto delle Gabelle tutte le accennate distinzioni di Territorj, riunendoli in uno solo per sottoporlo ad una sola Gabella, con separarne per altro alcuni ai quali o per esser affatto staccati dal restante del Gran Ducato o per altre loro particolari circostanze non poteva convenire una tale riunione.

I. Volendo pertanto mandare ad effetto queste Nostre Intenzioni sopprimiamo nel nostro Gran-Ducato di Toscana, eccettuati i Luoghi e Territorj che saranno nominati in appresso, tutte le distinzioni di Contadi, Distretti, ed altri Territorj fin'ora osservate rispetto alle Gabelle in vigore delle Leggi della Dogana e degli Statuti locali, formando perciò di tutti questi all'effetto predetto un solo Territorio, e sopprimendo rispetto ai Luoghi in esso compresi, salve le limitazioni che appresso, tutte le Gabelle tanto regie che comunitative ancorchè infeudate, o inqualunque altra forma alienate a favor di chiunque, e tutti gli altri Dazj e Tasse che sono imposte e si riscuotono attualmente per il trasporto delle Mercanzìe.

II. In luogo poi di tutte le Gabelle, Dazj, e Tasse che resteranno soppresse sostituiamo una Gabella unica da pagarsi per l'Introduzione, per l' Estrazione, e per il Transito del nuovo Territorio riunito, o per l'Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja: Il pagamento della qual nuova Gabella unica dovrà regolarsi per l'Introduzione, Estrazione, e Transito del Territorio riunito secondo la nuova Tariffa generale già da Noi approvata, e che sarà pubblicata per mezzo di una Notificazione dall' Auditore delle nostre Regalìe e Reali Possessioni insieme con gli altri Ordini e Regolamenti da osservarsi per l'adempimento delle Nostre Intenzioni.

E per l' Introduzione nella Città di Firenze delle Mercanzìe e Generi provenienti tanto di fuori del Territorio riunito, che dall'interno del Territorio medesimo il pagamento della Gabella

unica

unica alla quale saranno sottoposti si esigerà a forma dell'altra nuova Tariffa particolare per Firenze già approvata e da pubblicarsi come sopra.

Quanto poi all' Introduzione nelle Città di Siena, Pisa, e Pistoia la Gabella unica sarà quella medesima imposta per l' Introduzione nel Territorio riunito dalla Tariffa generale, salvo che per i Prodotti del Territorio medesimo, e per le Manifatture in esso fabbricate o lavorate, ed inoltre per alcuni Generi di qualunque provenienza che saranno nominati nella citata Notificazione dell' Auditore delle Regalìe, quali tutti continueranno a pagare per tal Introduzione la Gabella a forma delle attuali Tariffe particolari di ciascheduna delle sopranominate Città respettivamente, fintantochè non saranno formate e pubblicate anche per queste Città le nuove Tariffe particolari che sono state già da Noi ordinate.

Intendiamo peraltro che in conseguenza del presente Editto resti sempre libera da ogni Gabella l' Estrazione di qualunque Mercanzia e Genere da tutte le prenominate Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia.

III. Dichiariamo che nella general soppressione delle indicate Gabelle, Dazj, e Tasse alle quali sono state finora sottoposte le Mercanzie per il loro trasporto non resteranno compresi i Diritti e Mercedi solite esigersi in qualunque luogo per la navigazione dei Navicelli o Barche independentemente dalle Mercanzie come sono

L' Ancoraggio di Pisa.

Il Passo dei Navicelli al Callone.

Ed altri simili

 E pa-

E parimente dovranno esser eccettuati dall' accennata soppressione i Dazj imposti sopra i Tabacchi che mediante la licenza ordinata dalla Legge del dì 11. Maggio 1769. saranno introdotti per rimanere in quella parte dei Nostri Stati che è sottoposta alla Privativa di questo Genere.

IV. All' effetto che il Pubblico possa con facilità prendere le opportune spedizioni delle Mercanzie, e sodisfare al pagamento della nuova Gabella unica in quei luoghi ed in quei termini che saranno loro più comodi, abbiamo istituite alcune Dogane principali nell' interno del Territorio riunito, ed inoltre al Circondario del medesimo il numero conveniente di Dogane subalterne, e tanto le une quanto le altre saranno indicate nella sopraccennata Notificazione da pubblicarsi dall' Auditore nelle Nostre Regalìe e Reali Possessioni.

V. E per liberare inoltre il Pubblico da qualunque inquietudine e perdimento di tempo che verrebbe a soffrire per il pagamento delle Gabelle nel Commercio dei Generi che si trasportano in piccole quantità dalla Campagna nelle Città sottoposte a Gabella, o dai Luoghi confinanti del Territorio riunito a quelli di fuori del medesimo e viceversa, condoniamo tutte le Gabelle che fossero dovute tanto per l' Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, quanto per l' Introduzione ed Estrazione del Territorio riunito, purchè non importino per ogni trasporto maggior somma di quella che sarà determinata nella Notificazione dell' Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni, e negli altri casi e circostanze ivi parimente espresse. E parimente volendo precluder

cluder la strada alle molestie per dependenza delle piccole trasgressioni che non si possono verisimilmente supporre commesse maliziosamente, condoniamo pure tutte le pene dei Frodi nelle quali fossero incorsi i Proprietarj o Conduttori delle Mercanzìe, purchè la Gabella frodata non ecceda per ciascun trasporto la somma che sarà espressa nella precitata Notificazione dell'Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni.

VI. Ordiniamo che restino aboliti tutti gli Emolumenti dei Ministri ed Esecutori delle Dogane principali e delle Porte delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia per le spedizioni che ivi si faranno respettivamente o per Introduzione, o per Estrazione, o per Transito, non comprese le Mercedi per i trasporti e per alcune altre operazioni manuali come sarà dichiarato nella preaccennata Notificazione dell'Auditore delle Regalìe ec. E vogliamo inoltre che gli Emolumenti soliti esigersi dai Ministri ed Esecutori delle Dogane subalterne sieno ridotti in quella forma che nella medesima Notificazione sarà prescritta.

VII. Intendiamo che restino esclusi dal nuovo Territorio riunito a forma di quanto è stato indicato di sopra all' Art. I. i seguenti Luoghi e Territorj del Nostro Gran-Ducato, ai quali o per la loro situazione o per i privilegj fin' ora goduti non può convenientemente applicarsi quella generale ed uniforme disposizione che col presente Editto abbiamo data per tutto il restante del Gran-Ducato.

1. La Città di Livorno.

2. La Provincia inferiore dello Stato di Siena.

 3. La

3. La Provincia della Lunigiana.

4. Il Vicariato di Pietrasanta.

5. Il Vicariato di Barga.

6. Il Vicariato di Portoferraio.

7. Il Vicariato di Sestino compreso la Potesteria della Badia Tedalda.

8. La Potesterìa di Sorbano.

9. Il Territorio della Val di Pierle.

Vogliamo perciò che in detti Luoghi e Territorj stiano per adesso fermi i veglianti Ordini e Regolamenti locali relativi alle Gabelle d'Introduzione, d'Estrazione, o di Transito per le Mercanzie e Generi di Commercio: Con dichiarazione che le Porte della Città di Livorno per la parte di Terra dovranno reputarsi come linea e Dogana di Confine del nuovo Territorio riunito: E riservandoci a prendere secondo le occorrenze in considerazione le circostanze dei Territorj sopranominati, ed a provvedere con disposizioni particolari a tutto ciò che potesse sollevare ed incoraggir sempre più l'industria di quelli Abitanti, sopprimiamo frattanto in benefizio del Commercio di Livorno i seguenti Diritti che ivi si riscuotono attualmente cioè

Lo Stallaggio di Terra al quale erano soggette le Mercanzie tanto nostrali che forestiere che comparivano alle Porte di Livorno con spedizione per navigare.

Il Diritto del Sigillo di Transito per quella Città sopra le Carni salate ec.

La Gabella che è stata riscossa fin'ora per l'Estrazione di Livorno dalla parte di Mare dei Prodotti e Manifatture nostrali.

La

La Tassa imposta sopra il Cuoiame da Suolo che si lavora o si mette in opra in Livorno.

VIII. Comandiamo che all'Epoca quì sotto stabilita restin soppresse tutte le Leggi attualmente veglianti che proibiscono respettivamente l'Introduzione, l'Estrazione, ed il Transito per il nostro Gran-Ducato di qualche Mercanzia o Genere, eccettuate solamente quelle Leggi che riguardano le Nostre Regalie sopra il Sale, Tabacco, e Carte da giuoco, e ferma stante la proibizione d'estrarre dal Gran-Ducato senza le debite licenze le Pitture antiche a forma della Legge de' 26. Dicembre 1754. tutt'ora vegliante in questa parte, talchè allor quando comincierà ad avere effetto la predetta disposizione, qualunque altra Mercanzia e Genere potrà introdursi, estrarsi, a transitare per tutto il Nostro Gran-Ducato mediante il pagamento delle Gabelle prescritte nelle respettive Tariffe per l'Introduzione, Estrazione, e Transito tanto rispetto al nuovo Territorio riunito, quanto rispetto agli altri Territorj separati che avessero delle Gabelle particolari.

IX. La Giurisdizione nelle Cause civili riguardanti le Gabelle e Diritti di sopra ordinati, e le altre Disposizioni del presente Editto, come pure quelle che saranno date nel precitato Regolamento dell'Auditore delle Regalie, ec. comprese ancora le Multe o pene nei Casi nei quali non abbia luogo la Querela criminale apparterrà al predetto Auditore delle Regalie ec. e nei Dipartimenti di Siena, Pisa, Livorno, e Pistoia ai respettivi Giusdicenti surrogati all'Auditor predetto secondo il metodo e colle prerogative stabilite nel Motuproprio de' 31. Dicembre 1740.

E nelle Cause riguardanti i Frodi e le altre Trasgressioni dolose spetterà la giurisdizione a quei Giudici e Tribunali che sono autorizzati a conoscere delle Cause criminali col metodo e prerogative determinate dagli Ordini veglianti: I quali Giudici avranno facoltà di procedere e risolvere anche sommariamente e pettoralmente quando si tratti di Frodi e Trasgressioni trovate in fatto e non impugnate dai Querelati ai quali sia contestata la Querela.

X. Il presente Editto comincerà ad avere effetto dal dì primo di Ottobre 1781., eccettuate le disposizioni contenute nell' Articolo VIII. riguardanti la soppressione delle Leggi che proibiscono l'Introduzione, Estrazione, e Transito delle Mercanzie per il Nostro Gran-Ducato le quali per maggior comodo dei Trafficanti vogliamo che abbiano il loro effetto solamente dal dì primo Gennaro 1783.

XI. Tale è la Nostra Volontà alla quale dovranno tutti, nessuno eccettuato, pienamente uniformarsi, derogando coll'assoluta Nostra Potestà, e di Nostra certa Scienza non solo a qualunque Legge, Statuto, Ordine, e Consuetudine contraria alle presenti Disposizioni, ma ancora ad ogni Privilegio, Esenzione, e Concessione di qualsisia sorte, e di cui occorresse fare speciale ed individua menzione, salva però a qualunque Persona, Corpo, Collegio, o Università, che dimostrerà di aver ottenuto tali Privilegj, Esenzioni, o Concessioni e loro godimento con titolo meramente ed espressamente oneroso e correspettivo e non altrimenti, quella indennizzazione che di ragione

gli

gli fosse dovuta, da riconoscersi e dichiararsi dall' Auditore delle Nostre Regalìe e Reali Possessioni.

Dato in Firenze li 30. Agosto 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per il Direttore del Dipartimento delle Reali Finanze impedito

V. DI SCHMIDVEILLER

F. A. BONFINI.

MOTUPROPRIO

Per cui resta abolita la privativa della fabbricazione, e vendita del Ferro

DEL DÌ 30. AGOSTO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

DOpo che con Nostro Editto di questo medesimo giorno per lo stabilimento di una nuova Tariffa di Gabelle abbiamo soppresse tutte le Leggi che proibivano respettivamente l'Introduzione, Estrazione, e Transito di alcune Mercanzie per il Nostro Gran-Ducato, fra le quali era com-

compreso anche il Ferro, volendo Noi adesso togliere inoltre quelli impedimenti che reca all'Industria dei Nostri Sudditi la Privativa della Fabbricazione e Vendita del Ferro concessa all'Ufizio della Magona, Ordiniamo che dal dì primo Ottobre 1781. in poi resti soppressa ed abolita la suddetta Privativa della Fabbricazione e Vendita del Ferro, e che sia permesso a chiunque non solamente l'introdurre nel nuovo Territorio riunito la Vena di Ferro, il Ferraccio, ed il Ferro sodo o lavorato in qualunque forma, ma ancora il fabbricare e vendere respettivamente i suddetti Generi in qualunque parte del Territorio medesimo mediante il pagamento delle Gabelle imposte dalla nuova Tariffa generale, e dalle Tariffe delle Città, alle Porte delle quali si riscuoteranno Gabelle, nella forma già prescritta generalmente per tutte le altre Mercanzìe dall'Editto e dal Regolamento per le Gabelle.

Estendiamo questa medesima libertà della Vendita della Vena di Ferro e della Fabbricazione e Vendita del Ferraccio e del Ferro sodo o lavorato anche a quei Luoghi e Territorj che per l'oggetto delle Gabelle imposte dalla nuova Tariffa dovranno considerarsi come separati secondo le disposizioni riportate all'Articolo VII. dell'altro precitato Editto di questo giorno; E conseguentemente cesserà anche nei Territorj medesimi l'esazione di quel Dazio che ritirava la Magona nell'atto di accordar le licenze per l'Introduzione di alcune specie di Ferri lavorati.

Sarà lecito perciò a chiunque di aprire nuovi Forni, Ferriere, o Distendini per la Fabbricazione

ne del Ferro, o del Ferraccio in qualunque parte del Gran-Ducato: E se alcuno vorrà acquistare o in Compra, o a Livello, o prendere in Affitto o tutti o parte degli Edifizj dei Forni, Ferriere, o Distendini della Magona per fabbricarvi il Ferro per conto proprio potrà presentare le sue offerte, alle quali sarà prestata tutta l'attenzione, quando siano riconosciute convenienti.

Frattanto la Magona continuerà senza alcuna Privativa la Fabbricazione e Vendita del Ferro fintanto che non potrà aver luogo la Vendita, o l'Allivellazione, o affitto degli Edifizj suddetti: E chiunque vorrà provvedersi del Ferraccio, del Ferro sodo, ed altre Manifatture ai Forni, o alle Ferriere, o ai Magazzini della Magona potrà ottenerle ai prezzi mercantili correnti.

Tale è la Nostra volontà, la quale comandiamo, che sia inviolabilmente osservata, derogando a tal'effetto colla pienezza della Nostra Potestà ad ogni e qualunque Legge ed Ordine che fosse contrario al presente Nostro Editto.

Dato in Firenze li 30. Agosto 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per il Direttore del Dipartimento delle Reali Finanze impedito

V. DI SCHMIDVEILLER

F. A. BONFINI.

NO.

NOTIFICAZIONE

Riguardante la Riforma delle Gabelle Toscane

DEL DÌ 31. AGOSTO 1781.

SOMMARIO

1. *Nuova Tariffa Generale delle Gabelle per il nuovo Territorio riunito, e Tariffa per Firenze approvazione, e pubblicazione delle medesime.*

2. *Soppressione dell' altre Tariffe veglianti per le Gabelle tanto Regie che Comunitative.*

3. *Istituzione delle Dogane per riscuotere le nuove Gabelle. Spedizioni delle Mercanzie per introduzione.*

4. *Debito della Gabella come si contragga. Obbligo di condurre alla prima Dogana le Mercanzie che si introdurranno.*

5. *Abitanti al dì là delle Dogane verso il confine dispensati dall' obbligo suddetto.*

6. *Porte di Livorno da reputarsi come Linea e Dogana di confine. Gabella di Estrazione da Livorno sia quella dell' Introduzione nel Territorio riunito. Debito della Gabella come si contragga alle Porte di Livorno.*

7. *Pagamento della Gabella d' introduzione ad una Dogana di confine.*

8. *Obbligo di pagar la detta Gabella prima che le*

le Mercanzie oltrepassino la Dogana. Bulletta da spedirsene.

9 Pagamento della Gabella a Livorno.

10. Bullette accompagnino le Mercanzie fino al primo loro destino.

11. Pagamento della Gabella d'Introduzione ad una Dogana principale. Manifesto da spedirsi per una data Dogana principale.

12. Mercanzie provenienti da Bocca di Arno si spediscano sempre con Manifesto per Pisa. Mercanzie provenienti da Livorno per acqua. Idem.

13. Mercanzie provenienti da Livorno per via di terra si potranno spedire anche con Manifesto per Dogane di Firenze Siena, e Pistoia.

14. Cautele sopra le Mercanzie spedite con Manifesto per una Dogana principale.

15. Obbligo di condurre le Mercanzie alla Dogana assegnata dentro un dato termine.

16. Mercanzie destinate per le Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia la Gabella se ne riscuoterà o alle Porte o alla Dogana della respettiva Città.

17. Deposito delle Mercanzie nelle suddette quattro Dogane. Apertura dei Colli permessa durante tal deposito in alcuni casi.

18. Passaggio delle Mercanzie da una Dogana principale all'altra.

19. Spedizioni di esse nella respettiva Dogana principale per il pagamento della Gabella.

20. Spirato il termine del deposito, esito da darsi alle Mercanzie.

21. Spedizioni delle Mercanzie per estrazione. Debito della Gabella come si contragga. Pagamento da farsene prima che le Mercanzie oltrepassino la Doga-

Dogana di Confine. Facoltà agli Abitanti al di là di dette Dogane di trasportarvi dall' interno le robe per loro provvisione.

22. *Mercanzie che passeranno per Pisa si spediscano in quella Dogana.*

23 *Gabella d' Introduzione in Livorno sia quella dell' Estrazione dal Territorio riunito. Salve alcune limitazioni.*

24 *Debito della Gabella come si contragga alle Porte di Livorno.*

25. *Pagamento della Gabella da farsi alle Porte di Livorno.*

26. *Pagamento della Gabella da farsi alla Dogana di Livorno.*

27. *Spedizione delle Mercanzie per transito. Gabella di Transito da pagarsi ad una delle Dogane principali.*

28. *Manifesto da prendersene alla Dogana di confine.*

29. *Deposito delle Mercanzie nelle Dogane di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia. Pagamento della Gabella, e Bulletta da farsi nella respettiva Dogana principale.*

30. *Partendo dalle Dogane di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia le Mercanzie si accompagnino dalla Dogana alla Porta.*

31. *Cautele per le Mercanzie spedite per passo.*

32. *Spedizioni delle Mercanzie per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja. Debito della Gabella come si contragga.*

33. *Denunzia da farsi o Manifesti da presentarsi alle Porte. Pagamento della Gabella da farsi alle Porte, o alla Dogana delle respettive Città.*

34. Ga-

34. Gabella della Farina che passa dalla Porta S. Gregorio in Firenze.

35. Transito libero per le Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia.

36. Spedizioni di Telerie, Pannine ec. Per Introduzione nel Territorio riunito.

37. Si faranno nelle Dogane principali nominate, Manifesti da spedirsene dalle Dogane di confine per le Dogane principali.

38. Denunzie da farsi dai Mercanti del valore delle Mercanzie suddette per pagarne la Gabella sul valore medesimo.

39. Facoltà ai Ministri di ritener per proprio conto le Mercanzie, pagandone il valore denunziato coll' aggiunta del sesto.

40. Gabella d' Introduzione da pagarsene.

41. Bolli di Piombo da porsi nelle due estremità delle Pezze, Tagli, o Scampoli.

42. Spedizioni di dette Mercanzie con Benefizio della Ritratta cioè colla restituzione della Gabella pagata, nel caso che si rimandino fuori del Territorio riunito.

43. Dichiarazione da farsi dai Mercanti per essere ammessi a detto Benefizio prima di spedirle e bollarle.

44. Metodo per la formazione delle Denunzie nel suddetto caso.

45. Gabella d' Introduzione da pagarsene, e termine del suddetto Benefizio. Regole da osservarsi nel caso della Ritratta.

46. Termine ai Ministri per dichiararsi sodisfatti o non sodisfatti delle Denunzie in tutti i Casi.

47. Abiti, Vesti ec. Gabella da pagarsene tanto alle

alle Dogane principali ed a quella di Livorno, quanto alle Dogane di confine.

48. *Telerie, Pannine ec. provenienti di fuori di Stato da reputarsi per forestiere, benchè asserte per nostrali. Salve alcune limitazioni.*

49. *Non si attenderanno i Bolli dei quali fossero munite.*

50. *Scampoli di Telerie, Pannine ec. dentro certe misure libere circolazioni dei medesimi benchè mancanti del Bollo. Salve alcune limitazioni.*

51. *Bolli nuovi da apporsi alle Pezze già bollate che i Mercanti volessero ridurre in Scampoli.*

52. *Pene per i Bolli falsificati.*

53. *Pena ordinaria del Frodo per le Telerie, Pannine ec.*

54. *Pena per la mancanza della comparsa dei Manifesti e delle Bullette per passo.*

55. *Da indirizzarsi con manifesto dalla Dogana di confine ad una delle Dogane autorizzate a bollarle.*

56. *Pena per la mancanza dei Bolli a detti Generi.*

57. *Mercanzìe che si spediranno da un luogo all' altro per ricevere qualchè Manifattura o per alcuni usi determinati.*

58. *Mercanzìe e Generi che per andare da un luogo all' altro del Territorio riunito passeranno per Stato estero, o per altri Luoghi fuori del Territorio medesimo.*

59. *Gabelle minine non si risquotono nè alla Dogana nè alle Porte.*

60. *Tare da accordar sul peso delle Mercanzìe.*

61. *Fido delle Gabelle da accordarsi nelle Dogane principali.*

62. Denunzie in genere ed Accompagnatura domandata delle Mercanzie alla Dogana escludono il Frodo.

63. Riscontri delle Mercanzie delle quali non fosse dichiarata la qualità e quantità.

64. Nomi, e Cognomi giusti da darsi nelle spedizioni dai Proprietarj, o Conduttori.

65. Forestieri liberi dai Frodi in certi determinati casi.

66. Mercanzie non soggette al Frodo fino che esistono nelle Dogane, o nei Magazzini ad esse sottoposti.

67. Dichiarazione delle Mercedi non comprese nella soppressione degli Emolumenti.

68. Riduzione degli Emolumenti dei Doganieri e Guardie delle Dogane subalterne.

69. Gabelle da pagarsi in mano alle Persone legittime.

70. Patente da somministrarsi ai Ministri ed Esecutori delle Dogane.

71. Pena ordinaria dei Frodi.

72. Pena dei Frodi di Carne, e Farine, e di Vino, e Olio in Fiaschi.

73. Frodi che si commettono per mezzo di Calessi, Carrozze, Sedie ec.

74. Frodi commessi per altre parti fuori che alle Porte delle Città.

75. Detenzione della Mercanzia serva alla Dogana per sicurezza della pena che non ecceda la perdita della Mercanzia medesima.

76. Frodi di Gabella fino ad una determinata somma non abbian luogo.

77. Remissione in buon giorno per chi denunzierà di aver frodate Gabelle.

78. *Mercanzie esistenti nelle Dogane, o descritte nei Libri delle medesime al giorno in cui avrà effetto la nuova Tariffa.*

79. *Salumi già spediti per lo Stato, libertà di Estrazione per un anno.*

80. *Prescrizione delle pene per la non adempita comparsa dei Manifesti o delle Bullette per passo.*

81. *Partecipazioni dei Ragionieri per le somme che saranno buonificare al Pubblico.*

82. *Conferma delle Leggi, e consuetudini veglianti.*

L'Illustrissimo Sig. Auditor delle Regalie e Reali Possessioni in conformità delle Disposizioni del Regio Editto del dì 30. Agosto 1781. concernente la Riforma generale delle Gabelle già imposte sopra i trasporti delle Mercanzie e Generi, e la sostituzione di una Gabella unica da pagarsi o per l'Introduzione o per l'Estrazione o per il Transito del nuovo Territorio nel precitato Editto istituito, come pure per l'Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia fa pubblicamente notificare come per assicurare con giustizia l'esazione delle Gabelle da pagarsi per l'avvenire si dovrà osservare il seguente Regolamento,

I. Essendo già compilata e stampata in ordine al precitato Editto la nuova Tariffa delle Gabelle per le Mercanzie e Generi che s'introdurranno, che si estrarranno, e che si faranno transitare per il nuovo Territorio riunito; come pure l'altra nuova Tariffa delle Gabelle per le Mercanzie e Generi che s'introdurranno nella Città di Fi-

Firenze da qualunque luogo provengano; si doveranno perciò osservar da chiunque tali nuove Tariffe per regola del pagamento delle Gabelle in esse prescritte e tassate: Al qual effetto le Tariffe medesime conformi ai loro respettivi Esemplari autentici già riposti nella Real Segreteria di Finanze, nell'Archivio Riformagioni, e nelle Cancellerie delle Dogane di Firenze, Siena, Pisa, e Livorno saranno trasmesse insieme col presente Regolamento a ciaschedune dei Giusdicenti del Gran-Ducato per conservarle a pubblica notizia nel Libro di Ordini del respettivo Tribunale, e così si avranno per pubblicate solennemente.

II. In conseguenza della compilazione ed approvazione delle preaccennate due nuove Tariffe restano abolite tutte le altre riguardanti le Gabelle tanto regie che comunitative che sono state finora in vigore nelle Provincie comprese nel Territorio riunito, e che si esigevano sopra i trasporti delle Mercanzie, ed altre Robe, salvo quanto è disposto nell' Editto all' Articolo II., e nella presente Notificazione al §. XXXIII.

III. All' effetto che tutti quelli i quali trasporteranno Mercanzie e Generi soggetti a Gabelle tanto per l' Introduzione, che per l' Estrazione, o per il Transito del Territorio riunito abbiano il comodo di prender le convenienti spedizioni di tali Mercanzie e Generi senza essere obbligati ad allontanarsi dalla direzione della loro strada, e possano pagar le Gabelle secondo le regole che saranno prescritte in appresso o immediatamente al Confine o nelle Città e Luoghi

 inter-

interni ove più comunemente concorrono le Mercanzie, e risiedono i Proprietarj di esse, vengono stabilite come Dogane principali quelle di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Montalcino, Borgo S. Sepolcro, e Rocca S. Casciano, ed inoltre tutte le altre infrascritte Dogane subalterne nei luoghi e posti quì appresso notati,

Terra del Sole
La Cantina o sia S. Marina,
Galeata
Santa Sofia
S. Piero in Bagno
Verghereto
Monte Coronaro
Via Maggio
Anghiari
Villa Guadagni
Castiglion Fiorentino
Cortona
Ossaia
Ponte a Valiano
Chiusi
Cetona
Le Piazze
Ponte a Centeno
Ponte a Rigo
Pian Castagnaio
Castiglion d'Orcia
Castelnuovo dell' Abate
Poggio alle Mura
Petriolo
Luriano
Val di Mersa

Cerfalco
Castelnuovo di Val di Cecina
Campiglia
Torre S. Vincenzio
La Cecina
Vada
Castiglioncello
Livorno
Bocca d' Arno
La Torretta
Ripafratta
Bagni
Porto di Vaiano
Bientina
Le Pianora o sia Porto alle Lense
Altopascio
Turchetto
Montecarlo
Alberghi
Pescia
Crespole
Ponte di Pupiglio
Boscolungo
Cutigliano
Pracchia
Ponte di Taviano
Treppio
Vaiano
Barberin di Mugello
La Futa
Pietramala
Firenzuola
Palazzuolo

Marradi
Modigliana

E mediante lo stabilimento di tali Dogane restan soppresse tutte le altre già istituite per l' esazione delle Gabelle riformate.

IV. Il debito della Gabella d' Introduzione nel Territorio riunito si contrarrà allorchè le Mercanzie soggette a Gabella oltrepasseranno la linea di Confine che include tutte le Provincie e Luoghi componenti il medesimo Territorio riunito secondo la sua Istituzione, come nell' Art. VII. dell' Editto. E le Mercanzie così introdotte doveranno condursi direttamente alla Dogana di confine più vicina all' ingresso del Territorio e denunziarsi al Doganiere nella loro giusta qualità e quantità prima che oltrepassino la Dogana.

V. Saranno per altro dispensati dal comparire immediatamente colle Mercanzie alle prime Dogane gli Abitanti nel Territorio riunito tra il Confine di esso, e le prime Dogane predette quando le loro Abitazioni siano fuori dei Borghi, Terre, o Castelli dove si trovi la Dogana: E perciò potranno scaricare alle Case loro le Mercanzie che introdurranno di fuori del Territorio, e destinate a rimanere tali Luoghi, purchè ad effetto di evitare il rischio del Frodo le abbiano denunziate per pagarne la Gabella alla Dogana predetta nel termine di giorni tre.

VI. Dovendo le Porte della Città di Livorno dalla parte di terra a termini della disposizione dell' Artic. VII. dell' Editto esser reputate come Linea e Dogana di Confine, la Gabella da riscuotersi per l' estrazione da Livorno dalla parte

te di terra sarà quella medesima imposta dalla nuova Tariffa generale per l' Introduzione nel Territorio riunito: Ed il debito di tal Gabella si contrarrà rispetto alla Porta ai Cappuccini nell' atto che le Mercanzie oltrepasseranno il Cancello situato nell' uscir da Livorno al di là della Stanza ove risiedono i Ministri della Dogana.

E rispetto alla Porta a Pisa si premette che tutti i Conduttori di Mercanzie e Generi soggetti a Gabella saranno obbligati a fermarsi colle loro Mercanzie e colle loro Bestie, Barocci, ò altri Istrumenti da trasporto d'avanti alla Stanza della Dogana ove risiedono i Ministri, o sul Prato contiguo a detta Stanza prima di oltrepassare i pilastri situati al di là della Stanza medesima: E quelli che estrarranno da Livorno per via di acqua Mercanzie soggette a Gabella con Navicelli, Barche, o altri simili Legni saranno obbligati parimente a fermargli allo Scalo d'avanti alla Gabella della Porta a Pisa, e quindi i Conduttori di Mercanzie tanto per terra che per acqua dovranno denunziare ai Ministri ivi residenti la qualità e quantità delle Mercanzie per pagarne la dovuta Gabella nei termini che saranno prescritti in appresso, o presentarne respettivamente le spedizioni che avessero già fatte alla Dogana di Livorno.

E fermi stanti tali obblighi il debito della Gabella d' Introduzione nel Territorio riunito per tutte le Mercanzie le quali o passeranno senza fermarsi come sopra o dopo fermate si faranno partire senza le debite denunzie e visite s' intenderà contratto alla Porta a Pisa di Livorno su-

bito che i Portatori, o le Some, Barocci, Navicelli, ed altri Istrumenti da trasporto avranno per la via di terra oltrepassato i pilastri situati al di là della Stanza della Gabella nell'uscir da Livorno o respettivamente lo Scalo d' avanti alla suddetta Stanza per la via di acqua.

E per le Mercanzie che i Conduttori o per acqua o per terra avranno fermate e denunziate nei termini indicati di sopra, il debito della Gabella s' intenderà contratto subito che, pagata la Gabella o esibite le spedizioni della Dogana ai Ministri residenti alla Porta, le Guardie o altri Esecutori avranno intrapresa la visita dei Barocci, Some, Navicelli, Barche, o altri Istrumenti, o delle Persone che portassero le Mercanzie indosso.

VII. Il pagamento della Gabella per le Mercanzie denunziate come sopra ad una Dogana di confine potrà farsi o alla medesima Dogana di confine o ad una delle Dogane principali nominate al §. III. Eccettuate le Mercanzie che dovessero trasportarsi nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia per le quali la Gabella d' Introduzione dovrà sempre pagarsi alla Dogana o alle Porte di dette Città, e salvo quanto sarà detto in appresso ai §§. X., e XXXVII.

VIII. Quando i Proprietarj o Conduttori dichiarino di voler pagare alla respettiva Dogana di confine la Gabella d' Introduzione dovranno effettivamente pagarla al Doganiere o altro Ministro a ciò deputato prima che le Mercanzie oltrepassino la Dogana, nelle somme determinate dalla Tariffa generale, ed il Doganiere o altro Ministro ne descriverà la Bulletta al suo Libro,

e ne

e ne somministrerà al Conduttore o Proprietario una copia volante in una delle Polizze a quest' effetto stampate e contrassegnate dalla Dogana.

IX. E poichè alle Porte di Livorno non sarebbe possibile di far tutte le spedizioni per il pagamento della Gabella d' Introduzione nel Territorio riunito senza grave sconcerto del Pubblico per il trattenimento che verrebbe così a cagionarsegli, si osserveranno in Livorno per quest' oggetto le seguenti regole.

Potranno gabellarsi alle Porte di Livorno tutte le Mercanzie, la Gabella delle quali non oltrepassi per ogni trasporto la somma di lire tre eccettuati tutti quei Generi e Mercanzie che secondo le disposizioni della Tariffa generale avranno bisogno di esser bollati in prova del pagamento della Gabella, e che perciò dovranno sempre essere spediti nella predetta Dogana di Livorno.

E tanto per i suddetti Generi quanto per tutte le altre Mercanzie, la Gabella delle quali importi maggior somma delle lire tre, i Proprietarj o Conduttori saranno tenuti a trasportarle e presentarle in quella Dogana, ove i Ministri ai quali spetta ne faranno il conveniente riscontro e formale veduta: si esigerà in seguito la dovuta Gabella, e se ne spedirà l' opportuna Bulletta da consegnarsi ad uno dei Faservizj, che, per non sottoporre le Mercanzie ad un nuovo minuto esame alle Porte, saranno deputati ad accompagnarle alle Porte medesime, ove, attergata la Bulletta, si faranno dalle Guardie gli opportuni riscontri dei Colli, e trovati questi a dovere la Bulletta medesima si restituirà al Conduttore.

X. Le

X. Le Bullette volanti fatte tanto alle Dogane di confine quanto alla Dogana ed alle Porte di Livorno dovranno accompagnare le Mercanzie almeno fino al luogo del loro primo destino da enunciarsi nelle Bullette medesime, nelle quali sarà inoltre prescritto un discreto termine per l'esecuzione del trasporto; dopo di che le Mercanzie che avranno pagata la Gabella d'Introduzione nel Territorio riunito potranno liberamente ritenersi e trasportarsi in qualunque tempo da un luogo all'altro dentro il medesimo nuovo Territorio senza Bulletta e senz'alcun altro pagamento di Gabella, salvo che per l'Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia rispetto alle quali si starà al disposto di sopra nel §. V., e salvo rispetto alle Telerìe, Pannine, Sottigliumi, Drappi, e Tessuti di qualunque specie, come pure rispetto al Cuoio concio da suolo l'obbligo del Bollo prescritto dalle Leggi de' 5. Febbrajo 1770., e 11. Dicembre 1775., e respettivamente dalla nuova Tariffa.

XI. Se poi i Proprietarj o Conduttori delle Mercanzie vorranno pagare ad una delle Dogane principali la Gabella d'Introduzione nel Territorio riunito, i Ministri delle Dogane di confine le indirizzeranno con Manifesto a quella di tali Dogane che indicheranno i Proprietarj o Conduttori medesimi. Non si riscuoterà Gabella alcuna alla Dogana di confine: si prescriverà nel Manifesto un termine congruo a condurre le Mercanzie nella Dogana assegnata: il trasporto di esse dovrà farsi sempre per mezzo delle Strade maestre consuete: nel corso del Viaggio dovranno le

Mer-

Mercanzie esser sempre accompagnate dai Manifesti: i Colli si faranno pesare alle Dogane di confine, e saranno inoltre bollati in tutti quei casi per i quali tal cautela sarà prescritta nelle Istruzioni da darsi ai Doganieri: dovendo per tutto il restante osservarsi in questa specie di spedizioni per via di Manifesto le medesime regole prescritte di sopra ai §§. VIII. e IX. per la formazione delle Bullette a pagamento di Gabella. E coll' istesso metodo s' indirizzeranno ad una Dogana principale tanto le Mercanzie, delle quali secondo le Disposizioni della nuova Tariffa generale non potrannno pagarsi le Gabelle alle Dogane di confine, quanto quelle destinate per rimanere in una delle quattro Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia che hanno Gabelle alle Porte, ove in tal caso dovranno sempre pagarsi le Gabelle dovute per l' Introduzione del Territorio riunito come è ordinato di sopra al §. VII.

XII. Le Mercanzie che s' introdurranno nel nuovo Territorio riunito per mezzo della Dogana di Bocca d' Arno, come pure quelle che per tale Introduzione si trasporteranno da Livorno per via di Acqua si spediranno sempre con Manifesto per Dogana di Pisa, ove successivamente i Conduttori saranno tenuti a presentarle perchè ne siano ivi fatti gli opportuni riscontri e spedizioni nei respettivi casi secondo le Istruzioni dei Ministri: E con tali Manifesti le Mercanzie partite da Livorno potranno trasportarsi a Pisa anche per Mare, purchè tengano la Strada di Bocca d' Arno nella forma praticata finora.

XIII. Quando poi i trasporti delle Mercanzie per

per Introduzione seguiranno da Livorno per via di terra potranno dai Ministri di quella Dogana farsi le spedizioni con Manifesto anche per le Dogane di Firenze, Siena, e Pistoia, purchè le Mercanzie si presentino alla Dogana di Livorno e quivi se ne faccia formal riscontro e veduta, e si accompagnino poi fino alle Porte della Città come è stato detto di sopra al §. IX. per il caso del pagamento della Gabella in Livorno.

XIV. E perchè la facilità che viene accordata di poter condurre le Mercanzie ad una delle Dogane principali senza pagarne la Gabella alle Dogane di confine non apra la Strada alle fraudi che, sottraendo alcuni dalle Gabelle, ridondano più in pregiudizio del Commercio di quelli che le pagano che in danno della Dogana, sarà peso dei Ministri ed Esecutori delle Dogane d'invigilare perchè le Balle, Casse, o Botti, o altri Colli siano ben condizionati ed ammagliati, e che a ciascheduno di essi siano formalmente apposti i Bolli nei casi prescritti dalle Istruzioni: E sarà proibito a chiunque il disfare o in altro modo alterare i Colli, come pure il rimovere o alterare i Bolli appostivi finchè le Mercanzie siano in viaggio, sotto la pena del doppio della Gabella d'Introduzione per tutte le Mercanzie che secondo l'indicazione dei Manifesti dovessero esistere nei Colli alterati, o ai quali fossero levati o alterati i Bolli, senza che tal pagamento serva a dispensare dall'obbligo di condurre le Mercanzie nelle Dogane assegnate nei Manifesti, nè dal pagare inoltre la Gabella dovuta secondo il destino che sarà dato in appresso alle Mercanzie medesime:

me: con dichiarazione per altro che la sola mancanza dei Bolli non sarà punibile quando tutti gli altri riscontri escludano la fraude e la colpa; ma all' incontro, oltre la pena suddetta dovrà aver luogo anche la pena ordinaria del Frodo qualora sia stata effettivamente frodata la Gabella d' Introduzione.

XV. Le Mercanzie spedite con Manifesto per una Dogana principale come sopra dovranno comparire alla Dogana assegnata o respettivamente alle Porte delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia dentro il termine prescritto nel Manifesto, altrimenti i Proprietarj delle Mercanzie saranno tenuti solidalmente con i Conduttori a pagare la Gabella d' Introduzione coll' aggiunta della quarta parte di più, quando dai Libri delle dette Dogane e Porte respettivamente resulti che le Mercanzie non vi siano in alcun tempo comparse; ed i Conduttori saranno inoltre sottoposti separatamente alla pena di lire dieci per ciaschedun Manifesto tanto nel caso che manchi assolutamente il riscontro della comparsa come sopra, quanto nell' altro caso che le Mercanzie si trovassero giunte alle dette Dogane e Porte fuori del termine prescritto nel Manifesto.

XVI. Allorchè i Manifesti saranno indirizzati per alcuna delle Dogane che hanno Gabelle alle Porte cioè Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia il Portatore della Mercanzia esibirà la medesima insieme col Manifesto ai Ministri della Porta, i quali o risquoteranno immediatamente le Gabelle dovute nei termini e colle regole che saranno prescritte in appresso al §. XXXIII. o faranno accompa-

gnare

guare le Mercanzie alla Dogana, riscontrati che siano dagl' Esecutori i Colli ed i Bolli apposlivi: ed in qualunque di questi casi i Cassieri saranno obbligati a copiare i Manifesti al loro Libro, e farvi a tergo le opportune dichiarazioni secondo le loro Istruzioni.

XVII. Pervenute le Mercanzie in una delle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia i respettivi Ministri deputati imposteranno ai Libri le Scritture, e mediante una tal descrizione potranno le Mercanzie ritenersi in deposito nelle medesime quattro Dogane senza pagamento di alcuna Gabella per gli infrascritti tempi cioè: Quelle comparse nel primo Semestre di ciascun anno, fino al mese di Giugno dell' anno successivo: E quelle venute nel secondo Semestre, fino a tutto Dicembre parimente dell' anno successivo; e durante questo deposito sarà permesso ai Proprietarj o altri per loro di aprire i Colli delle Mercanzie o per ricondizionarle, o per ridurle in Colli minori o maggiori, o per altre occorrenze, sempre con precedente licenza dei respettivi Direttori i quali saranno autorizzati a darla nei casi è colle cautele indicate nelle Istruzioni.

XVIII. Le Mercanzie esistenti in una delle Dogane principali potranno quindi trasportarsi senza pagamento di Gabella ad un' altra Dogana principale mediante l' opportuna Spedizione per via di Manifesto che sarà sottoposta alle medesime regole, cautele, e pene nei respettivi casi prescritte di sopra al §. XI. e seguenti per i Manifesti che dalle Dogane di confine si indirizzano alle Dogane principali. Con dichiarazione per altro che parten-

partendo le Mercanzie da una delle Dogane di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia dovranno esser presentate alle Porte della respettiva Città insieme col Manifesto, e farsi sopra di esse tutte quelle operazioni e riscontri che sono ordinati in appresso al §. XXX. per le Mercanzie spedite con Bulletta per passo.

XIX. Allorchè i Proprietarj delle Mercanzie esistenti in una delle Dogane principali o altri per essi vorranno pagare la Gabella d' Introduzione nel Territorio riunito dovranno nelle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia farsi dai Ministri deputati coll' assistenza di una Guardia ed in presenza dei Proprietarj medesimi, o altri per loro gli opportuni riscontri e la formal Veduta delle Mercanzie, e pagata che ne sia la dovuta Gabella si potranno queste levare dalla Dogana liberamente munite della Bulletta: E solamente nel caso che le Mercanzie siano destinate per fuori della respettiva Città, e siano di quelle che per rimanere in essa siano sottoposte ad una Gabella maggiore, si faranno accompagnare dalla Dogana alle Porte, ed ivi, prevj gli opportuni riscontri, i Ministri copieranno la Bulletta, e faranno a tergo di essa le opportune dichiarazioni a forma delle loro Istruzioni.

Nelle altre Dogane principali fuori delle quattro Città sopranominate la formal recognizione e visita della Mercanzia si dovrà fare da una Guardia in presenza del Doganiere e del Proprietario, o altri per esso come sopra: Il Doganiere medesimo ne riscuoterà la Gabella d' Introduzione e ne spedirà la Bulletta con farla rivedere ed anno-

notare a tergo opportunamente dalla Guardia destinata.

E le Bullette di tutte le sopraccennate Dogane principali serviranno ad accompagnar la Mercanzia fino al luogo del primo destino come è stato detto di sopra al §. X. per quelle fatte alle Dogane di Confine.

XX. Spirati i termini assegnati di sopra per ritenere le Mercanzie in deposito nelle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia si dovrà nel termine di due mesi successivi pagare la Gabella d'Introduzione nelle respettive Città per le Mercanzie che non fossero state ancora spedite, ed in mancanza di tal pagamento nel termine di due mesi sarà dovuta la Gabella medesima col quarto più di essa, e sì nell'uno che nell'altro caso dovranno le Mercanzie estrarsi dalla Dogana, o trasportarsi in un Magazzino a parte dentro alla medesima, previa la formal Veduta per separarle dalle altre, per le quali non siano scaduti i predetti respettivi termini; E quivi potranno stare solamente per altri sei mesi compresi i due del respiro al pagamento della Gabella d'Introduzione in buon giorno, durante il qual tempo sarà permesso di spedire le Mercanzie con qualunque destino sì per dentro che per fuori del Territorio riunito senza pagare altro che il supplemento della Gabella maggiore che in qualchè caso fosse per ragion del destino dovuto a forma delle respettive Tariffe veglianti, e purchè siano sempre rimaste in deposito nella Dogana come sopra.

XXI. Per l'Estrazione dal Territorio riunito il

il debito della Gabella s'intenderà contratto allorchè le Mercanzie sottoposte a Gabella per tale Estrazione oltrepasseranno la Linea del Confine che costituisce il medesimo Territorio riunito; ma il pagamento della Gabella dovrà sempre farsi da chi vorrà estrarre le Mercanzie prima che queste oltrepassino la Dogana di confine o alla Dogana medesima, o ad una delle Dogane principali con prenderne formale Bulletta, dalla quale dovranno essere accompagnate le Mercanzie nel loro trasporto per tutto lo spazio del Territorio riunito situato fra l'ultima Dogana e la Linea precisa del Confine; senza che perciò resti tolta agli Abitanti nei Luoghi o Case poste al di là delle Dogane verso il confine del Territorio riunito la facoltà che hanno, come compresi nel Territorio medesimo, di trasportar liberamente dall'interno qualunque specie di Mercanzie e Generi, benchè sottoposti a Gabella di Estrazione, per ritenerli nei predetti Luoghi o Case al di là delle Dogane come sopra, purchè per altro tali Generi e Mercanzie non eccedano il bisogno e consumo ordinario di un anno respettivamente agli Abitanti di detti Luoghi o Case. Ed allorchè le quantità di tali Generi e Mercanzie da trasportarsi e ritenersi al di là delle Dogane come sopra eccedessero il bisogno e consumo ordinario di un Anno, ne sarà parimente permesso il trasporto mediante la denunzia da farsene al Doganiere più vicino, purchè per altro siano sempre per provvisione dei respettivi Abitanti, e non per estrarsi fuori del Territorio riunito.

XXII. Per tutte le Mercanzie e Generi che

per estrarsi passeranno per la Città, di Pisa, quando non abbiano già pagata la Gabella di Estrazione ad un'altra Dogana principale interna, dovrà sempre pagarsi la Gabella predetta alla Dogana di Pisa: E le Bullette fatte tanto in quella Dogana quanto nelle altre Dogane principali interne dovranno esser presentate insieme con le Mercanzie alla Dogana di confine più vicina all' egresso nel termine che sarà prescritto nelle Bullette medesime, all'effetto che siano ivi riscontrati i Colli ed annotate a tergo le Bullette dal Doganiere; e quindi restituite al Conduttore, come nelle Istruzioni per i Doganieri sarà prescritto.

XXIII. Rispetto a Livorno la Gabella per l' Introduzione in quella Città delle Mercanzie e Generi provenienti dal Territorio riunito sarà quella imposta dalla Tariffa generale per l'Estrazione dal Territorio medesimo: Eccettuate solamente le Gabelle e Diritti che si riscuotono per l'Introduzione in Livorno delle Farine e del Bestiame da macello e Carni e loro Provenienze, rispetto alle quali si osserveranno le Tariffe ed Ordini attualmente veglianti: con dichiarazione che le Farine di Grano e Biade provenienti dal Capitanato vecchio di Livorno dovranno quanto alle Gabelle essere equiparate a tutte le altre Farine che saranno trasportate in Livorno da qualunque parte del Territorio riunito.

XXIV. Il debito di tali Gabelle per l'Estrazione dal Territorio riunito e respettiva Introduzione in Livorno si contrarrà quanto alla Porta ai Cappuccini subito che le Mercanzie avranno oltrepassati i Pilastri situati fra la Stanza della Doga-

Dogana ove risiederanno i Ministri e l'interno della Città: E rispetto alla Porta a Pisa i Conduttori di Mercanzie e Generi soggetti a Gabella dovranno fermarsi con tali Mercanzie, e colle loro Bestie, Barrocci, o altri Istrumenti da trasporto avanti alla Stanza della Dogana ove risiedono i Ministri, o sul Prato contiguo alla medesima, o respettivamente allo Scalo d'avanti alla Gabella della Porta a Pisa con i loro Navicelli, Barche, o altri simili Legni o per esibire ai Ministri della Porta le spedizioni che avessero di altre Dogane interne, o per denunziare ai medesimi la qualità e quantità delle Mercanzie e pagarne la Gabella o alla Porta o alla Dogana secondo le disposizioni del paragrafo seguente.

E fermo stante l'obbligo che sopra il debito della Gabella per l'Estrazione dal Territorio riunito mediante la Porta a Pisa di Livorno si contrarrà, quanto alle Mercanzie che non fossero state fermate come sopra, o che dopo fermate si fossero fatte partire senza le debite denunzie e visite; subito che avranno oltrepassato il Cancello interno posto fra la Stanza della Gabella ed il Ponte per la parte di terra, o lo Scalo davanti alla Stanza della Gabella per la via di acqua.

E rispetto alle Mercanzie che i Conduttori avessero fermate nei Luoghi indicati per denunziarle prima del passaggio dei suddetti termini, il debito della Gabella s'intenderà contratto subito che fatte le occorrenti denunzie o esibite le spedizioni di altre Dogane ai Ministri residenti alla suddetta Porta, le Guardie o altri Esecutori avranno intrapresa la visita dei Barrocci, Some,

 Navi-

Navicelli, Barche, o altri Istrumenti, o delle Persone che portassero le Mercanzie indosso.

XXV. Per maggior facilità, e prontezza delle spedizioni di Mercanzie e Generi che compariranno a Livorno per la parte di terra, e delle quali occorrerà di riscuotere ivi la Gabella di Estrazione dal Territorio riunito sarà in facoltà dei Conduttori o Proprietarj di pagare tal Gabella o alle Porte, o alla Dogana di quella Città per tutte le Mercanzie, la Gabella delle quali non eccederà per ogni trasporto la somma di lire tre: Eccettuati i seguenti Generi che dovranno sempre spedirsi alle Porte qualunque sia la loro Gabella.

Agnelli
Carne fresca, Frattaglie ec.
Pollami e Uova
Salvaggiume
Farine di Grano, Biade, e Castagne
Pane
Olio e Morchia
Erbaggi
Cacio fresco e Burro
Cerchi da Botti, Corbelli ec.
Legname rozzo e squadrato
Legne da ardere
Carbone e Brace
Pesce fresco
Legname lavorato in Mestoli, Fusi ec.
Frutte
Funghi freschi o secchi
Giunchi da Vele
Granate di Saggina

Sala

Sala da Seggiole
Fiaschi nuovi
Botti nuove e usate

La Farina per introdursi in Livorno non potrà per altro gabellarsi altrove che alla Porta a Pisa col metodo stabilito dal Regolamento del dì 20. Gennaro 1769., e da altri Ordini veglianti: E per tutto il Bestiame grosso da Macello che parimente dovrà introdursi sempre dalla Porta a Pisa starà fermo il metodo praticato finora di pagarsene in Dogana precedentemente alla sua Introduzione in Città il Diritto ordinato dalla Legge del dì primo Dicembre 1771.

XXVI. Le Mercanzie poi, delle quali in seguito delle precedenti Disposizioni dovranno pagarsi nella Dogana di Livorno le Gabelle di Estrazione dal Territorio riunito, subito che saranno presentate alle Porte di quella Città si faranno accompagnare alla Dogana per mezzo di una Guardia munite di un Manifesto da farsene dai Ministri delle Porte sulla denunzia del respettivo Conduttore o Proprietario, e tanto le Mercanzie quanto il Manifesto si consegneranno dalla Guardia al Custode del Magazzino stabilito per il loro deposito in detta Dogana, ove saranno in seguito spedite mediante il riscontro, veduta, e pagamento di Gabella respettivamente nelle debite forme.

XXVII. La Gabella di Transito per le Mercanzie e Generi che di fuori del Territorio riunito si faranno passare per esso e andare fuori del medesimo si pagherà dai Proprietarj o dai Conduttori in una delle Dogane principali istituite

come sopra al §. III., con dichiarazione che tutte le Mercanzie le quali procedenti di sopra Mare o da Livorno traverseranno la Toscana per la via che conduce a Firenze per esser trasportate nel Perugino, nella Marca, nella Romagna, e nel Bolognese, o che viceversa dai suddetti luoghi saranno condotte per la medesima strada col destino per sopra Mare o per Livorno si spediscano solamente nella Dogana di Firenze e di Pisa colle regole che si prescrivono nel presente Regolamento.

XXVIII. All'effetto che le Mercanzie da spedirsi per passo giungano sicuramente ad una delle Dogane principali, saranno i Proprietarj o Conduttori obbligati a presentarle nell'ingresso ad una Dogana di confine, e prenderne il Manifesto per quella Dogana principale che sceglieranno, colle medesime cautele obblighi e pene come per le Mercanzie che per pagar la Gabella d'Introduzione s'indirizzeranno parimente con Manifesto alle Dogane principali.

XXIX. Nell'istessa forma goderanno pure le Mercanzie per passo il Benefizio del deposito nelle Dogane di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia, ed allorchè si vorranno spedire al loro destino per passo si pagherà nella respettiva Dogana principale la dovuta Gabella di Transito, e le Mercanzie potranno estrarsi dalla Dogana accompagnate dall'opportuna Bulletta, dopo che i Ministri e gli Esecutori avranno fatte le operazioni e riscontri di cui sono incaricati dalle loro Istruzioni.

XXX. Nell'atto che si leveranno le Mercanzie dalle Dogane delle Città di Firenze, Siena, Pisa,

sa, e Pistoia si dovrà farle accompagnare dalla Dogana fino alle Porte delle Città per mezzo di una Guardia o di un Faservizi, per l'effetto che ivi siano copiate ai Libri di Bullette, e notate a tergo di esse le opportune dichiarazioni, previo il riscontro dei Colli da farsi dagli Stradieri o altri Esecutori secondo le preindicate Istruzioni dei Ministri.

XXXI. Le Mercanzie e Generi che avranno pagata solamente la Gabella di Transito come sopra dovranno sempre trasportarsi per mezzo delle Strade maestre consuete ed essere accompagnate dalle respettive Bullette: E nel termine che sarà stato prescritto nelle Bullette medesime dovranno inoltre esser presentate insieme con tali Bullette a quella Dogana di confine, alla quale per l' egresso del Territorio riunito saranno indirizzate, sotto le medesime pene, in caso di contravvenzione, che sono prescritte di sopra al §. XV. per le Mercanzie spedite con manifesto per una Dogana principale.

Il Doganiere del Confine sarà tenuto a copiare immediatamente al suo Libro la Bulletta, ed a notare a tergo di essa le Carte e Numeri del suo Libro per restituirla subito al Conduttore, il quale dopo che la Guardia della respettiva Dogana avrà fatti gli opportuni riscontri delle Mercanzie, dovrà proseguire il suo viaggio estraendo immediatamente dal Territorio riunito le Mercanzie medesime accompagnate sempre dalle loro Bullette come sopra.

XXXII. Per l' Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia il debito della Ga-

bella s'intenderà costituito allorchè le Mercanzie avranno oltrepassata la linea dei Cancelli dalla parte interna della Città, salvo che rispetto alla Porta a Mare di Pisa, ove tal debito s'intenderà contratto nel passaggio della Linea dei Pilastri posti dalla parte interna di detta Porta.

E quanto alle Mercanzie che si vorranno introdurre nella medesima Città di Pisa per mezzo del Fiume Arno, i Navicellari o altri Conduttori di Navicelli e simili Legni avranno l'obbligo di fermarli alla Ripa o Argine del Fiume nel sito più vicino che sia possibile alla Porta a Mare o alla Porta alle Piagge, prima di entrare sotto gli Archi del Ponte a Mare, o del Ponte della Fortezza respettivamente, d'onde non potranno partire con detti Navicelli prima che siano visitati dagli Esecutori della Porta, sotto pena mancando in ciascheduno dei suddetti casi di Lire venticinque se sarà di giorno, e di Lire cento se sarà di notte, oltre la pena ordinaria del Frodo per i Generi e Mercanzie sottoposte a Gabella, salvo il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nelle debite forme.

In conseguenza di che il debito della Gabella per l'Introduzione in Pisa delle Mercanzie trasportate per via di acqua s'intenderà contratto, quando i Navicellari o altri Conduttori non essendosi fermati alla Ripa o Argine del Fiume si saranno introdotti con i loro Legni sotto gli Archi dei sopranominati due Ponti respettivamente, o quando dopo di essersi fermati si saranno staccati con i medesimi loro Legni dalla Ripa o Argine del Fiume senza che ne sia seguita la visita

come

come sopra, o finalmente quando, fatta la denunzia alle dette Porte e pagata la Gabella o preso il Manifesto per Dogana della Mercanzia che condurranno, sarà stata dagli Stradieri o altri Esecutori intrapresa la visita dei Navicelli ec.

E l'istessa disposizione dovrà estendersi ancora al caso dell'uscita di Pisa per assicurar le Gabelle dovute delle Mercanzie introdottevi per mezzo del Fiume, e destinate a passar fuori di Città, e così i Conduttori dei Navicelli e di altri simili Legni saranno obbligati, sotto le medesime pene prescritte di sopra per il caso dell'Introduzione, a fermarsi alla Ripa o Argine dell'Arno nel sito più vicino che sia possibile alla Porta a Mare o alla Porta alle Piagge dopo essere usciti di sotto gli Archi dei respettivi Ponti, e non potranno di lì partire senza la visita e senza la licenza prescritta, e s'intenderà dopo la licenza ottenuta dal Cassiere della Porta contratto il debito della Gabella d'Introduzione nel Territorio riunito o nella Città respettivamente di tutti quei generi di Mercanzie che nella visita si troveranno differire da quelli che secondo le Spedizioni esibite e risegnate dal Cassiere delle Porte costerà essere entrati in Pisa dall'altro Ponte coll'obbligo di transitare la Città.

XXXIII. Prima che le Mercanzie e Generi da introdursi nelle sopranominate Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia oltrepassino i termini stabiliti come sopra, i Proprietarj o Conduttori di esse dovranno denunziarle giustamente secondo la loro qualità e quantità ai Ministri delle Porte respettive, o essendo accompagnate dai Manifesti

di

di qualche altra Dogana dovranno presentar tali Manifesti a detti Ministri perchè ne sia fatto l'uso ordinato di sopra al §. XVI.

Ed il pagamento delle Gabelle per l'Introduzione in Firenze nelle somme prescritte nella nuova Tariffa particolare già compilata come sopra si farà o alle Porte o alla Dogana nei casi e per le Mercanzie e Generi riportati nella Nota unita a detta nuova Tariffa particolare; E per l'Introduzione nelle altre Città di Siena, Pisa, e Pistoia il pagamento delle Gabelle si farà o alle Porte o alla Dogana secondo il respettivo metodo vegliante delle spedizioni nelle somme fissate ò nella nuova Tariffa generale, o respettivamente nelle attuali Tariffe particolari di ciascun Luogo, come vien disposto nell'Editto all'Articolo II.: Con dichiarazione che i seguenti Generi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sempre pagare per l'ingresso in dette tre Città le Gabelle a forma delle sopraccennate antiche Tariffe particolari e degli altri Ordini veglianti per le Città medesime.

Bestiame da Macello, Carne fresca, secca, salata &c.

Farina di Grano, o di Biade, Pane, Pastume &c.

Olio

Castagne

E tutte quelle specie di Biade e Legumi che secondo gli Ordini veglianti non sono esenti dalla Gabella d'Introduzione nella Città.

XXXIV. La Gabella imposta nella Tariffa per Firen-

Firenze sopra la Farina che s'introdurrà in detta Città dal giorno in cui avrà principio il presente Regolamento si riscuoterà egualmente alla Porta detta delle Mulina di S. Gregorio: E dall' epoca suddetta in poi sarà libero il trasporto dei Grani e Biade alle Mulina situate fuori della preaccennata Porta di S. Gregorio: E le Farine che per mezzo di essa si vorranno introdurre in Firenze dovranno denunziarsi ai Ministri della Dogana ivi residenti prima di oltrepassare la Porta predetta per pagarne contemporaneamente la Gabella nella forma e sotto le pene prescritte per le Farine che s' introdurranno in Firenze per mezzo delle altre Porte.

XXXV. Per comodo dei trasporti che occorressero da un luogo all'altro della Campagna sarà permesso il Transito per le sopranominate Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia di qualunque Mercanzia e Genere senza pagamento di alcuna Gabella, purchè nell'atto dell' Introduzione nelle respettive Città prima del passaggio dei termini si domandino le solite accompagnature e si adempiano i riscontri e cautele che nelle polizze di accompagnatura saranno indicate.

XXXVI. Le spedizioni delle Telerie Pannine ed altri Tessuti, e Manifatture che secondo la nuova Tariffa generale devono pagare le Gabelle d' Introduzione nel Territorio riunito, o nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia sulla stima da denunziarsi dai Proprietarj avendo bisogno di esser trattate in qualche parte diversamente dalle altre Spedizioni, si osserveranno per tali Manifatture le Disposizioni particolari delle Leg-
gi

gi del dì 5. Febbrajo 1770. e del dì 11. Dicembre 1775. riportate e ridotte tutte uniformi nei seguenti articoli salvo in tutto il restante quanto vien disposto generalmente per le altre Mercanzie nel presente Regolamento.

XXXVII. Le spedizioni ed il pagamento delle Gabelle per Introduzione delle Telerie, o Pannine Forestiere, e di tutte le altre Mercanzie, la Gabella delle quali è imposta nella nuova Tariffa sul valore da denunziarsi dai Mercanti, Spedizionieri, o Proprietarj non potendo a termini delle Disposizioni riportate nella medesima nuova Tariffa farsi altrove che nelle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Montalcino, Borgo S. Sepolcro, e Rocca S. Casciano; dovranno perciò i Ministri delle altre Dogane, quando vi compariranno per introdursi nel Territorio riunito le Telerie Pannine ed altre Mercanzie sopraccennate, indirizzarle sempre ad una delle antedette Dogane, accompagnandole con Manifesto nella forma prescritta generalmente per le altre Mercanzie, eccettuata per altro la Dogana di Livorno, la quale sarà autorizzata a riscuotere le Gabelle per introduzione di dette Mercanzie nel Territorio riunito come lo sono le prenominate Dogane principali.

XXXVIII. I Mercanti Spedizionieri o Proprietarj allorchè vorranno spedire le loro Telerie Pannine Tessuti &c. e pagarne la Gabella d' Introduzione saranno obbligati a dare in scritto ai Ministri delle respettive Dogane la nota e denunzia della quantità qualità e valore delle medesime, ed in caso che in una sola di queste Denunzie

zie sia compresa più di una specie delle sopraccennate Mercanzie soggette a Gabelle differenti fra di loro, come sarebbero Telerie insieme con Pannine o altri Tessuti &c., dovranno dichiarare in scritto il valore di ciascheduna di queste specie separatamente,

XXXIX. I Ministri delle Dogane se non crederanno giusta la stima denunziata come sopra avranno la facoltà di ritenere per conto loro le Telerie Pannine Tessuti &c. pagandone immediatamente al Mercante l'importare secondo la di lui denunzia coll'aggiunta di una sesta parte di più: E quando in una sola denunzia si trovi più di una specie delle sopraccennate Mercanzie, alle quali sia stato assegnato il valore separatamente come sopra, i Ministri avranno facoltà di ritenere per proprio conto nella forma predetta quella di tali Mercanzie che crederanno non giustamente denunziata, rilasciando il restante sopra di cui non cada difficoltà,

XL. Venendo ammessa la stima si risquoterà la Gabella d'Introduzione, o se ne darà debito ai Mercanti per pagarla dentro i Termini prescritti per le altre Mercanzie,

XLI. Le Telerie Pannine Tessuti &c. così speditì prima di estrarsi dalla Dogana saranno contrassegnati con un Bollo di Piombo per ciascheduna estremità delle Pezze Tagli o Scampoli, e vi si apporrà inoltre quel maggior numero di tali Bolli che verrà richiesto per il comodo e sicurezza dei trasporti e della vendita a minuto.

Ed in vigore di tali Bolli potranno le Telerie Pannine Tessuti &c. non solamente circolare e ritenersi

tenersi liberamente e senza alcun nuovo pagamento di Gabella in qualunque luogo del Territorio riunito, ma ancora introdursi in qualunque delle Città che abbiano Gabelle alle Porte.

XLII. Non solamente sarà libera l'Estrazione, o sia ritratta dallo Stato delle Telerie Pannine Tessuti &c. forestieri spediti e bollati come sopra, ma, osservate le condizioni prescritte nei §§. seguenti, sarà inoltre restituita o bonificata la Gabella dell'Introduzione, in maniera che in tal caso le suddette Telerie Pannine Tessuti &c. non saranno soggetti ad altra Gabella che a quella del Transito.

XLIII. Quei Mercanti, Spedizionieri o Proprietarj che nel pagare la Gabella d'Introduzione per le loro Telerie Pannine Tessuti &c. vorranno conservarsi la libertà di rimandarle fuori del Territorio riunito col Benefizio del Transito dovranno per altro dichiarare la loro intenzione prima di spedirle e di farle bollare, affinchè la Dogana possa fare apporre alle medesime insieme con il Bollo, che in questo caso sarà un solo per ciascheduna testata, un contrassegno che serva ad indicare la Gabella da restituirsi, senza di che non sarà accordata restituzione alcuna alle Telerie Pannine Tessuti &c. i quali per altro potranno sempre estrarsi liberamente con il solo bollo di Piombo.

XLIV. Le Denunzie si daranno in scritto come si è accennato di sopra al §. XXXVIII., ma colla differenza che nel caso presente il valore delle Telerie Pannine Tessuti &c. dovrà essere assegnato distintamente a ciascheduna Pezza, Taglio,

o Scam-

o Scampolo nelle Denunzie medesime, affinchè l' esame dei Ministri possa cadere sopra ciaschedun capo singolarmente, e siano essi in grado di approvare una parte qualunque della Denunzia e disapprovare liberamente il restante. Ed essendo più capi di Mercanzie uniti in una Denunzia e soggetti a Gabelle diverse non potranno confondersi insieme, ed i Proprietarj Mercanti Spedizionieri dovranno in tal caso fare le loro Denunzie in fogli separati.

XLV. Quelli che avranno spedite le loro Telerie Pannine Tessuti &c. con tal Benefizio pagheranno o saranno fatti debitori della intiera Gabella imposta per l' Introduzione nel Territorio riunito: E se nello spazio di due Anni, nel corso dei quali solamente avrà luogo il Benefizio medesimo, queste Telerie Pannine Tessuti &c. si presenteranno alla istessa Dogana ove sarà seguita la prima spedizione munite di ambedue i Bolli e del contrassegno indicante la Gabella pagata per rimandarsi fuori del Territorio riunito; sarà in tal caso restituita o buonificata la preaccennata Gabella d' Introduzione, e contemporaneamente si staccheranno i Bolli dalle Pezze e si formeranno i Colli occorrenti da bollarsi esteriormente e pesarsi, e sopra questo peso lordo i Mercanti Spedizionieri o Proprietarj pagheranno o saranno respettivamente fatti Debitori della Gabella di Transito e la Mercanzia s' accompagnerà con una spedizione la quale avrà luogo di Bulletta per passo, e sarà perciò soggetta alle medesime regole e cautele dell'altre Bullette simili.

XLVI. Dopo che dai Mercanti sarà stata consegna-

fegnata la Denunzia in fcritto ai Miniftri, avranno quefti il termine di 24. Ore per dichiararfi fodisfatti o non fodisfatti della ftima denunziata, e durante il detto Termine di Telerie Pannine Teffuti &c. fi terranno cuftoditi fotto due Chiavi, una delle quali da ritenerfi dalla Dogana e l'altra dal Mercante &c. con obbligo per altro al medefimo di permettere che dentro il termine preaccennato i Miniftri tornino almeno per una volta nel Luogo ove faranno chiufe le Telerie Pannine Teffuti &c. ad efaminarne e riconofcerne la qualità.

XLVII. Gli Abiti Vefti e Arnefi di Telerie Pannine o altri Generi indicati di fopra potranno fpedirfi col pagamento della Gabella d'Introduzione, quando non ne debbano effere efenti nei cafi indicati al §. LVII. non folamente alle Dogane principali ed a quella di Livorno fulla Denunzia dei Mercanti e colle regole fiffate quì fopra per i Generi dei quali faranno compofti, ma ancora alle Dogane di confine fulla ftima che ne faranno i Doganieri, come vien difpofto nei refpettivi Articoli della Tariffa generale.

XLVIII. Le Telerie Pannine ed altri Teffuti &c. che compariranno di fuori del Territorio riunito fi reputeranno a tutti gli effetti per foreftieri ancorchè fi afferiffero noftrali, e faranno perciò fottopofti alle medefime difpofizioni e cautele come i foreftieri predetti, falvo peraltro il cafo in cui reftaffe indubitatamente provata avanti ai Direttori delle refpettive Dogane la loro identifica Fabricazione nel Territorio medefimo, fecondo la perizia da farfene dai Veditori e Mi-

niftri

nistri delle suddette Dogane principali, e costando della loro qualità di nostrali dovrà in tal caso esserne ammessa l'Introduzione senza pagamento di alcuna Gabella, ferme stanti le regole particolari stabilite per le Londrine col Motuproprio del dì primo Luglio 1761.

XLIX. Comparendo di fuori del Territorio riunito Telerie Pannine o altri Tessuti forestieri in apparenza di aver già pagata la Gabella d'Introduzione e di essere stati un altra volta bollati, non si attenderanno i Bolli dei quali fossero muniti, e dovranno reputarsi come se ne fossero affatto mancanti e perciò esser soggetti non solo al pagamento della Gabella e respettivamente alla Pena in difetto di denunzia, o in qualunque altro caso di fraude, ma ancora a tutte le altre regole e cautele prescritte nel presente Regolamento.

L. Per facilitare le Contrattazioni minute in qualunque luogo del Territorio riunito, e per maggior sicurezza dei trasporti a benefizio specialmente degli Abitanti nelle Campagne chiunque potrà liberamente trasportare e ritenere senza Bollo un Taglio non maggiore di Braccia sei andanti di qualunque specie di Telerie, e due Tagli o Scampoli di Pannine Sottigliumi o altri Tessuti compresi nelle presenti Disposizioni, purchè siano di diversa specie fra di loro e non maggiori di braccia sette quadre per ciascheduno: Con dichiarazione per altro che di questa facilità non potranno godere li Scampoli dentro la preaccennata misura nè per la loro Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia, nè quando siano trovati in atto di provenire di fuori Stato

e da alcuno dei Luoghi del Gran Ducato non compresi nel Territorio riunito, nè finalmente quando venisse giustificato nelle debite forme che i suddetti Scampoli non avessero pagata la Gabella d'Introduzione dovendo in tutti questi casi aver luogo non solamente il pagamento della Gabella ma ancora in mancanza di Denunzia le pene respettivamente imposte a termini di ragione.

LI. Nelle Dogane autorizzate a spedire e bollare le Telerie, Pannine &c. si apporranno gratis nuovi Bolli ai Tagli o Scampoli che si vorranno staccare dalle Pezze o Tagli già bollati, purchè questi si presentino alle Dogane medesime prima di separarne le porzioni da contrabbollarsi.

LII. In qualunque Luogo del Territorio riunito si trovino delle Telerie Pannine Tessuti &c. muniti di Bolli che si riconoscano alterati, o falsificati, i Conduttori o Detentori delle medesime oltre la perdita dei Generi imposta come appresso per la mancanza del pagamento della Gabella dovranno altresì pagare il valore delle Tele Pannine Tessuti &c. confiscati, salvo il caso in cui si giustifichi incontinenti l' Autore della falsità.

LIII. La Pena ordinaria del Frodo della Gabella d'Introduzione per le Telerie, Pannine, ed altre Mercanzie, la Gabella delle quali è imposta nella nuova Tariffa sul valore da denunziarsi dai Mercanti, sarà quella della perdita delle medesime Telerie Pannine &c. e degli Abiti Vesti e Arnesi fatti con detti Generi, quando introducendosi nel Territorio riunito non si denunzino alla prima Dogana, o quando in qualunque parte del Territorio medesimo si trovino mancanti

del

del Bollo le Pezze o i Tagli di Telerie Pannine o altri Tessuti come sopra, e così ancora gli Scampoli in quei Casi nei quali secondo le presenti Disposizioni saranno soggetti al Bollo.

LIV. La pena del quarto imposta di sopra al §. XXXI. oltre la Gabella per le Mercanzie che spedite per passo non apparissero comparse all'ultima Dogana si ragguaglierà rispetto alle Telerie Pannine ed altri Tessuti sulla stima che resulterà dai Libri delle Dogane per quelle di tali Mercanzie che spedite a principio con Benefizio della Ritratta fossero state successivamente riammesse alla spedizione per passo: Fuori del qual caso non potendo dai Libri delle Dogane nè da altri riscontri desumersi l'importare della Gabella delle Tele Pannine o altri Tessuti spediti con Manifesto per una delle Dogane principali, o da queste con Bulletta di passo per una delle Dogane di confine, si esigerà indistintamente la somma di lire quattro per libbra al lordo a titolo di Gabella e pena per tutte le Tele Pannine o altri Tessuti che non saranno comparsi respettivamente o alle Dogane principali con i Manifesti di quelle di confine, o alle Dogane di confine con le Bullette di Passo delle Dogane principali.

LV. Essendo già stabilito nella nuova Tariffa generale che oltre le Telerie Pannine ed altri Tessuti anche alcune altre Manifatture che di fuori del Territorio riunitosi vorranno introdurre in esso per rimanervi debbano esser bollate per riscontro del pagamento della Gabella d'Introduzione, come specialmente è disposto rispetto al Cuoio concio da Suolo ed ai Drappi di Seta, o di

Filaticcio, o di Filaticcio e Seta; perciò chiunque vorrà introdurre e ritenere in qualunque parte del detto Territorio tali Manifatture soggette al Bollo sarà obbligato a presentarle e denunziarle alle Dogane di confine e prenderne il debito manifesto, come per tutte le altre Mercanzie è già stato disposto, e successivamente dentro il termine prescritto nel Manifesto condurle ad alcune delle Dogane deputate a gabellarle e bollarle, ed ivi pagarne effettivamente la Gabella dovuta, e farle bollare con uno o più Bolli, come nelle Istruzioni dei Ministri sarà determinato.

LVI. E trovandosi in qualunque parte del Territorio riunito i Drappi suddetti come pure il Cuoio concio da suolo senza esser muniti dei Bolli prescritti come sopra, quando non siano accompagnati o da un Manifesto per alcuna delle Dogane principali o da una Bulletta per passo si reputeranno come introdotti in fraude della Gabella, e saranno perciò gl' Introduttori o Detentori sottoposti alla pena del Sestuplo della Gabella medesima: dichiarando peraltro rispetto al Cuoiame concio da Suolo che non avrà luogo la suddetta pena quando il Cuoiame predetto sia in minor quantità di una mezza Pelle.

LVII. Avantaggio delle Arti e di chi le esercita nel Gran-Ducato saranno libere da ogni Gabella non solamente all'entrare e all'uscire del Territorio riunito, ma ancora all'entrare nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia le Mercanzie e Generi descritti nella Nota unita alla nuova Tariffa generale, allorchè si trasporteranno per ricevere alcuna delle Condizionature o Manifattu-

fatture, o per servire ai particolari usi che per ciascheduna di tali Mercanzie e Generi si dichiareranno nella precitata Nota: Purchè nell'atto del loro trasporto siano presentate e denunziate alle Dogane, o respettivamente alle Porte delle Città come tutte le altre Mercanzie soggette al pagamento delle Gabelle, per ricever le opportune spedizioni col metodo che sarà prescritto ai Ministri nelle loro particolari Istruzioni; E purchè nel termine di Mesi sei al più si ritraggano o respettivamente si rimettano nei Luoghi d'onde saranno state levate, eccettuate le Robe per impegnarsi ai publici Presti, le quali avranno il termine di mesi diciotto: E non seguendo dentro gli accennati termini la rimessa, o la ritratta respettivamente, i Proprietarj o Conduttori in nome dei quali saranno descritte le spedizioni dovranno per tali Mercanzie e Generi trasportati come sopra pagare la gabella quando sia dovuta, con il quarto più d'essa: Non intendendosi perciò fatta alcuna restrizione rispetto agli Istrumenti usati di qualunque Arte, come pure rispetto agli Abiti ed Arnesi in generale parimente usati che si trasporteranno per uso e in servizio dei proprj Padroni, ed i quali a forma della Disposizione della Tariffa generale a c. 267. dovranno esser non solamente esenti dal pagamento delle gabelle, ma liberi ancora dall'obbligo delle Spedizioni, purchè siano trasportati dai respettivi Manifattori o Proprietarj, o siano accompagnati da un loro Attestato nel quale sia specialmente dichiarato per la verità che siano usati e che si trasportino per proprio servizio, sotto la pena or-

 dina-

dinaria del Frodo contro chi avesse attestato il fallo.

LVIII. Rispetto alle Mercanzie e Generi che per trasportarsi da un Luogo all' altro del Territorio riunito dovessero passare per Stato estero o per altri Luoghi del Gran-Ducato non compresi nel Territorio medesimo, i Doganieri dovranno accordare per tali trasporti i Manifesti per il luogo del destino, descrivendo in essi la precisa qualità della Mercanzia, il peso di essa, il numero dei Colli ed i Bolli, quando vi siano, ed imponendo ai Conduttori l'obbligo di comparire e di far registrare il Manifesto dentro un termine discreto alla Dogana più vicina al luogo per dove le Mercanzie rientreranno nel Territorio riunito, ed in mancanza di tal comparsa e registro nel termine assegnato i Proprietarj e Conduttori saranno sottoposti a pagar la gabella di Estrazione, quando sia dovuta, col quarto più di essa, ed il Manifesto fatto come sopra non sarà più valido per introdurre la Mercanzia nel Territorio riunito, salvo il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nelle debite forme avanti i Ministri delle Dogane.

LIX. In dichiarazione dell' Art. V. dell' Editto resta stabilito che le gabelle di minore importanza di un soldo per ciaschedun trasporto non si riscuotano nè alle Dogane, nè alle Porte di Livorno, e che parimente non si riscuotano alle Porte della Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia le gabelle che importeranno meno di sei danari per ciascun trasporto di qualunque Mercanzia e Genere, alla riserva del Latte, Siero, Ricot-

Ricotte, Raveggiuoli, ed altri simili Latticini freschi, quali potranno introdursi nelle prenominate quattro Città senza pagamento alcuno quando siano in quantità tale che la loro gabella per simile introduzione importi meno di una Crazia per ciascun trasporto: In conseguenza di che si lasceranno liberamente passare dalle Dogane e dalle Porte le Mercanzie, le gabelle delle quali saranno dentro i suddetti limiti respettivamente, ed i Conduttori non avranno obbligo di presentarle, nè di denunziarle, nè di prenderne la spedizione: E l' istessa esenzione si farà godere per gl' infrascritti Generi che da una Persona sola si porteranno indosso fino dal Luogo ove sono nati o fabbricati, per introdurli in alcuna delle Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, cioè

Fieno
Paglia
Legne da ardere
Erbe da rodere per Bestie
Vasi di Terra cotta senza invetriare

LX. Le Mercanzie per le quali nella nuova Tariffa sono tassate le gabelle sul peso si dovranno gabellare a peso lordo, o a peso netto, e con le Tare che per maggior facilità e comodo dei Mercanti saranno accordate dalle Dogane secondo le distinzioni e regole fissate nel particolar Regolamento delle Tare che sarà unito alla Tariffa generale.

LXI. Per sempre più agevolare le spedizioni delle Mercanzie nelle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia a vantaggio e comodo dei Mercanti, i Direttori pro tempore delle

Dogane medesime saranno autorizzati ad accordare il fido delle gabelle sì di Transito che di Introduzione a favore dei Negozianti che ne saranno creduti capaci, con che questi si obblighino formalmente per gli Atti del Tribunale competente della Dogana con idoneo Mallevadore approvato dal Direttore di pagar le gabelle che saranno loro fidate: Questo fido si farà regolarmente godere di Quadrimestre in Quadrimestre, in modo che per le spedizioni di ciascun Quadrimestre dell' Anno i Mercanti abbiano il comporto di pagar le gabelle dovute dentro i due mesi immediatamente successivi, salva ai Direttori la facoltà di ristringere il termine di tal Benefizio in qualche caso particolare, secondo che richiederà la sicurezza dell' interesse della Dogana, e qualora dentro i termini assegnati come sopra non siano pagate le gabelle fidate, i Debitori saranno obbligati a pagarle col quarto più di esse.

LXII. Non sarà luogo a prender Frodo contro chi arrivato alle porte delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia, o a quelle della Città di Livorno con le robe soggette a gabella, prima di oltrepassare i respettivi termini come sopra fissati per costituire il debito della gabella abbia denunziato il numero dei Colli, o le Mercanzie in genere, e ne abbia domandata la visita con fermarle a tale effetto nell' atto medesimo, o ne abbia domandata e presa formalmente l' Accompagnatura per portarle alla Dogana: dovendo in tali casi esser peso dei Ministri il visitare e riscontrare i Colli e le Robe suddette se si dovranno gabellare alle porte, e respettivamente l' accompagnar-

pagnarle cautamente alla Dogana per mezzo di chi sarà deputato come nelle loro Istruzioni verrà prescritto.

LXIII. In tutti i casi di dover manifestare come sopra è ordinato alle Dogane di confine o alle porte della Città di Livorno, come pure alle porte della Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia le Mercanzie soggette a gabella, se i Proprietarj o chi per essi dichiareranno di non sapere la quantità o la qualità delle Mercanzie, i Ministri delle Dogane e porte predette saranno tenuti di farne in presenza dei Proprietarj o dei Portatori o altri che per loro assistano &c. i riscontri opportuni con quella discretezza, e con quelle regole che nelle loro Istruzioni saranno individuate.

LXIV. Nel prendere le Bullette e i Manifesti alle Dogane i Proprietarj ed i Conduttori saranno obbligati d'indicare per la verità il loro Nome e Cognome e la loro Patria per doversi dichiarare nelle Bullette e Manifesti dai Doganieri ed altri Ministri deputati ec. secondo le loro Istruzioni, sotto pena a chi dasse Nome o Cognome non vero di Lire venticinque, e dell'arbitrio del Giudice da regolarsi secondo l'importanza della falsità, oltre la refezione dei danni a termini di ragione.

LXV. Per usare tutta la maggior discretezza e facilità con i Viandanti e Passeggieri forestieri quanto alle Robe che portin seco nei loro Bauli o Casse o altri Recipienti soliti, si dichiara che per tali Robe non si potrà pretender Frodo, benchè non le denunzino, ma sarà peso degli Stra-

dieri

dieri Guardie &c. il visitare i Bauli ed altri Recipienti suddetti, e far pagare le Gabelle dovute, purchè le Robe soggette a Gabella non siano nascoste in maniera che dimostri l' animo di frodare, nel qual caso anche contro di essi si agirà per la pena ordinaria del Frodo.

LXVI. Sopra le Mercanzie e Generi che saranno condotti nelle Dogane o nei Magazzini ed altri Luoghi ad esse sottoposti, all' effetto di farne le spedizioni o per Introduzione o per Passo non si potrà pretender Frodo finchè restino nella Dogana Magazzini o Luoghi suddetti, ma estratti o levati che ne siano, qualora si trovino differire o per la qualità o per la quantità dalla Bulletta o Manifesto, o apparisca commessa altra trasgressione, sarà luogo alla pena del Frodo nel Sestuplo della Gabella d' Introduzione nel nuovo Territorio riunito o respettivamente nelle Città ove si trovassero, ed alle altre pene imposte dal presente Regolamento o da altre particolari Leggi ed Ordini veglianti per le respettive trasgressioni, nè potrà servir di scusa l' Accompagnatura che ne fosse stata presa per le Porte.

LXVII. In dichiarazione dell' Articolo VI. dell' Editto si avverte che nella soppressione degli Emolumenti ordinati in detto Articolo non restan comprese le Mercedi dei Facchini e dei Legatori di tutte le Dogane, nè le Accompagnature da una Porta all' altra o da una Porta alla Dogana e viceversa nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia, nè le Mercedi dei Pesatori della Dogana di Firenze: le quali tutte dovranno restar ferme provvisionalmente fino a nuov' ordine.

LXVIII. Rimarranno pure per adesso nello stato attuale gli Emolumenti che si riscuotono nella Dogana, ed alle Porte di Livorno: ma quelli soliti esigersi dai Ministri ed Esecutori delle Dogane subalterne saranno ridotti e limitati per l' avvenire alla somma di due Soldi al Doganiere per ciascheduna Bulletta o Manifesto che farà, o per ciascuna Bulletta o Manifesto altre di Dogane che copierà al suo Libro nel caso che la Mercanzia sia spedita per passo o per qualunque altro titolo, ancorchè una Bulletta o un Manifesto contenga più capi di Mercanzie: E similmente potranno conseguire l' Emolumento di Soldi due le Guardie delle respettive Dogane ove compariranno le Mercanzie per ogni Bulletta o Manifesto di cui faranno riscontro colle Mercanzie medesime nell'atto solamente del loro trasporto e non altrimenti.

LXIX. Le Gabelle prescritte nelle nuove Tariffe, e quelle che rimarranno in vigore secondo le disposizioni del Sovrano Editto e del presente Regolamento dovranno dai Debitori pagarsi nelle Dogane ai Doganieri e respettivamente ai Camarlinghi ordinarj autorizzati a risquoterle, o a quei Ministri che legittimamente saranno in loro luogo deputati: Ed alle Porte delle Città ai Cassieri ordinarj e non ad altro sotto la pena di pagar male e due volte.

LXX. I Ministri deputati all' Amministrazione e Riscossione delle Gabelle e gli Esecutori destinati particolarmente ad invigilare che non siano commessi Frodi o altre trasgressioni pregiudiciali alle Gabelle medesime dovranno per notizia e sicu-

ſicurezza del Pubblico eſſer muniti di formal Patente che dichiari l'Impiego a cui ciaſchedun di loro ſia ſtato eletto, da darſi detta Patente dall' Amminiſtrator Generale delle Dogane pro tempore, e da regiſtrarſi nella Cancelleria del Tribunale delle Regalìe e Reali Poſſeſſioni.

LXXI. Per tutte quelle contravvenzioni alle quali non è nel preſente Regolamento impoſta una pena ſpeciale i Proprietari, o Conduttori delle Mercanzie e Generi ſoggetti a Gabella incorreranno nella pena del Frodo che ſarà il ſeſtuplo della Gabella, la qual pena avrà luogo ſpecialmente allorchè le Mercanzie e Generi predetti avranno oltrepaſſati i termini aſſegnati per la denunzia, o per il pagamento delle Gabelle alle Dogane di Confine o reſpettivamente i termini per coſtituire il debito delle Gabelle medeſime alle Porte delle Città di Firenze, Siena, Piſa, e Piſtoia, come pure a quelle di Livorno per la parte di Terra ſenza che ſiano ſtate giuſtamente pagate le Gabelle dovute, o denunziate le Mercanzie, e preſe le opportune ſpedizioni come vien diſpoſto ai §§. IV. VI. VIII. XXI. XXIV. XXXII. XXXIII.

LXXII. Chiunque tentaſſe di Fraudare nei termini ſopra eſpreſſi la Gabella d'Introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Piſa, Piſtoia, e Livorno per le Carni, Farine, e loro provenienze oltre la pena del ſeſtuplo incorrerà ancora nella perdita della Roba e ſuo valore: E per il Vino e l'Olio portato in Fiaſchi e Fiaſchetti di qualunque miſura o a Some, o ſopra Barocci, o altri Iſtrumenti la pena del Frodo ſarà di Lire 2. per

per ogni Fiasco di Vino di Libbre sei, e once otto di umido, e per ogni Fiasco di Olio di Libbre cinque e once sei d' umido, e della perdita di quei Fiaschi, o Fiaschetti di Vino e di Olio di cui fosse stata frodata come sopra la Gabella.

LXXIII. E chi alle porte sopra nominate froderà le Gabelle per mezzo di Calessi, Carrozze, Lettighe, o altri Istrumenti soliti servire al trasporto delle persone portando le Mercanzie o Robe soggette a Gabella nascoste in modo che dimostri l' animo di frodare incorrerà nel doppio delle pene del Frodo prescritte di sopra respettivamente ferma stante la pena del sestuplo solamente per i Frodi delle Robe che si portassero sopra detti Istrumenti in Colli, Casse, Bauli, o altri Recipienti esposti alla pubblica vista.

LXXIV. Chiunque tentasse d' introdurre nelle predette Città Mercanzie e Generi per altre parti fuori che per le porte delle Città medesime incorrerà nella pena del sestuplo della Gabella, e della perdita della Mercanzia, oltre la pena della Cattura, e Carcere ad arbitrio del Giudice competente.

LXXV. In tutti i casi di Frodi nei quali sia luogo soltanto alla pena del sestuplo, ó altra pena che non ecceda il valore della Roba della quale si pretenda frodata la Gabella, la Dogana non avrà altro Diritto per assicurare tali pene che quello di ritenere la Roba pretesa in Frodo come sopra finchè non sia dichiarata, o confessata la sussistenza del Frodo, o pagato o depositato l' importare della pena &c.

LXXVI.

LXXVI. Tanto per le Gabelle del Territorio riunito, quanto per quelle delle porte di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia sopra le Mercanzie trasportate in fraude non si potrà pretendere la pena del Frodo, mentre la Gabella frodata non oltrepassi l'importare di soldi uno e denari otto per ciascun trasporto, e solamente si esigerà in tal caso la gabella dovuta.

LXXVII. Per dare occasione a quelli che avessero commesso fraude di gabelle di liberarsi dalle molestie che potessero esser loro inferite, si dichiara che chiunque avanti di esser notificato, o querelato si presenterà ad alcuna Dogana, ed ivi dichiarerà di aver frodate gabelle con specificare la qualità e quantità delle Robe, rispetto alle quali abbia commesso il Frodo, ed il tempo e il luogo del trasporto di esse, in tal caso dovrà essere accettata la Denunzia e il pagamento, mediante il quale sarà libero ed assoluto da ogni pena.

LXXVIII. Per dar conveniente provvedimento alle Mercanzie che al giorno in cui comincerà ad avere effetto il sistema delle nuove gabelle si ritroveranno in Deposito nelle Dogane principali, e descritte ai Libri delle medesime, o che quantunque esistenti presso i Mercanti appariranno tuttavia sospese ai detti Libri all'effetto di godere dei Benefizi accordati dagli Ordini stati finora in vigore, si dichiara che le prime dovranno essere immediatamente riposte in uno o più Magazzini a parte sotto la custodia della Dogana per spedirsi in appresso col pagamento delle nuove gabelle, e nei modi prescritti dal presente Regola

me

mento, salvi i Benefizi, quanto al tempo, accordati dagli Ordini già veglianti. E le seconde continueranno a godere i medesimi Benefizi, quanto al tempo come sopra, spirati i quali si pagheranno le gabelle d'Introduzione che eran dovute nel giorno della loro comparsa nella respettiva Dogana principale. Ma se i Mercanti vorranno riservarsi la facoltà di spedirle per Passo dovranno nel termine di giorni quindici dall'epoca in cui avrà effetto la nuova Tariffa far riportare tali Mercanzie nella Dogana predetta, ove, dato sfogo alle Scritture precedenti, saranno descritte ai nuovi Libri per pagar le Gabelle della nuova Tariffa in tutti i casi, e per seguitare il corso delle spedizioni prescritto nel presente Regolamento.

LXXIX. Siccome per le disposizioni delle Leggi che sono state finora in vigore specialmente nella Dogana di Firenze e nelle sue subalterne il Pesce secco, o salato, ed altri Salumi mediante il pagamento di una Gabella uguale per qualunque destino che fosse lor dato godevano il Benefizio di potersi ritrarre liberamente e senza alcun nuovo pagamento di gabella; perciò all'effetto di conservare ai Salumi già introdotti il Benefizio suddetto; in veduta del quale hanno pagata la gabella ad essi imposta per il passato come sopra, si ordina che per il tempo e termine di un anno dal giorno in cui comincerà ad avere effetto la nuova Tariffa delle gabelle i Salumi di ogni specie che si estrarranno da qualunque parte del nuovo Territorio riunito sian liberi ed esenti dal pagamento della gabella di Estrazione &c. senza

che

che si possa dar luogo all' esame del tempo della loro Introduzione nel predetto Territorio.

LXXX. I Debitori di gabelle o pene per dependenza di Manifesti di Mercanzie non comparse alle Dogane principali per dove saranno state dirette o per dependenza di Bullette per passo non registrate alle respettive Dogane di confine non potranno essere astretti al pagamento delle pene per tali mancanze se non saranno stati richiamati o intimati dentro il termine di un anno da cominciare a decorrere dal dì primo di Gennaro dell' anno successivo a quello in cui saranno seguite le spedizioni delle Mercanzie, salvo sempre il pagamento delle gabelle che fosser dovute, e ferma stante in qualunque tempo la pena contro i Conduttori che avessero mancato di comparire colle Mercanzie ad una Dogana principale, o ad una di quelle di confine nei respettivi casi.

LXXXI. Oltre le Partecipazioni che i Ragionieri straordinarj, o Revisori delle Dogane ove sono stabiliti conseguiranno dalla Cassa della respettiva Dogana sopra tutte le somme che per mezzo loro perverranno a Entrata, potranno ancora percipere soldi due per lira da quelli ai quali per opera loro saranno dalla Cassa restituite somme di gabelle indebitamente pagate.

LXXXII. Perciò che riguarda gli Obblighi dei Ministri delle Dogane e delle Porte predette, e generalmente i Provvedimenti opportuni per la buona Amministrazione delle gabelle, e per il servizio del Pubblico in tutti quei casi rispetto ai quali non sia stato provvisto nell' Editto preaccennato o nel presente Regolamento generale si do-

dovranno intendere per confermate fino a nuov' ordine le Leggi e Consuetudini delle respettive Dogane attualmente veglianti. E tutto &c. Mandans &c.

Dal Tribunale delle Regalle e Reali Possessioni li 31. Agosto 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla redenzione di alcune Gabelle

DEL DÌ 17. MAGGIO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni in conformità dei Sovrani Ordini fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescritto del dì 20. Aprile prossimo passato ha comandato che tanto rispetto ai Vitelli conci, quanto rispetto ai Marmi o greggi, o lavorati provenienti dal Vicariato di Pietrasanta le Gabelle prescritte nella Tariffa Generale per l'Introduzione nel Territorio Riunito restino ridotte alla sola quarta parte, ferme stanti le Gabelle di Pietrasanta; E che tali Generi e Manifatture per l'Introduzione nella Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia si considerino come Nostrali quando saranno trasportate da detto Vicariato immediatamente alle suddette

Città accompagnate con opportuno Manifesto: dichiarando che per esser ammessi detti Generi ai benefizi come sopra accordati dovranno essere accompagnati da Manifesto della Dogana di Pietrasanta ove si faranno bollare i Colli specialmente dei Vitelli conci per dovere i Generi medesimi comparire a quella Dogana principale interna, e respettivamente a quella Dogana di confine del Territorio Riunito, alla quale saranno nel Manifesto indirizzati. E tutto ec. Mand. ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 17. Maggio 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

CIRCOLARE
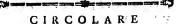
Relativa alla Concessione del Privilegio del Braccio Regio.

DEL DÌ 23. MAGGIO 1782.

CON Veneratissimo Rescritto de' 27. Aprile ultimo scorso 1782. e successivo Biglietto della Reale Segreterìa di Finanze del dì 11. Maggio corrente si è degnata SUA ALTEZZA REALE di comandarmi di partecipare circolarmente a tutti i Giusdicenti che in avvenire quelli ai quali compete il Privilegio del Braccio Regio non possi-

possino far uso di questa facoltà senza la previa licenza in Firenze dell' Auditore delle Regalìe ec., e nel rimanente del Granducato dei respettivi Giudici surrogati al medesimo Auditore, o dei Giusdicenti Locali ove non sono detti Giudici, i quali dovranno concedere l'uso di questo Privilegio nei casi solamente di crediti dependenti, e che hanno Causa dal Reale Scrittojo delle Possessioni, e dalle Regalìe ec., e non mai per crediti particolari di quello, a cui competesse, o fosse stato comunicato per Contratto il detto Privilegio Fiscale, e tutto fermi stanti gli Ordini contenuti nel Motuproprio de' 12. Novembre 1777., e nel Benigno Rescritto de' 17. Gennajo 1778.

Che però sarà cura di VS. di uniformarsi alle sopraespresse Sovrane Determinazioni con darmi riscontro che siagli pervenuta la presente.

E le auguro ogni felicità.

Dalla solita Residenza li 23. Maggio 1782.

L' Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni.

V. MARTINI AUDITORE.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Esenzione delle Gabelle delle Pelli di Lepre.

DEL DÌ 28. MAGGIO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione dei Benigni Rescritti di SUA ALTEZZA REALE del dì 4. e del dì 17. Maggio cadente 1782. fa pubblicamente notificare, come la R. A. S. per sempre più facilitare la Manifattura dei Cappelli di pelo, Vuole che in avvenire le Pelli di Lepri siano esenti da qualunque Gabella per la loro Introduzione nel Territorio Riunito, ed anche nelle Città, ove sono stabilite le Gabelle alle Porte, ferma stante la gabella imposta nella nuova Tariffa Generale alle altre Pelli; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 28. Maggio 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO.

NOTIFICAZIONE

Relativa alle Monete di Modena.

DEL DÌ 7. GIUGNO 1782.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE de' 25. Maggio scorso 1782. fa pubblicamente notificare come essendo state coniate ultimamente nella Zecca di Modena tre diverse Monete di Argento del valore la prima di tre scudi di Modena, la seconda di due scudi, e la terza di uno scudo rappresentanti da una parte l'Effigie del Duca di Modena, e dall'altra le Armi del Medesimo con l'Epigrafe *Proxima Soli*, ed essendo stato riconosciuto per i saggj fatti in questa Zecca di Firenze, che la bontà delle suddette Monete corrisponde a once undici d'Argento fine per ogni libbra, e che il loro peso respettivamente è uguale per la Moneta di tre scudi a denari ventitre, e grani tredici; Per quella di due scudi a denari quindici, grani sedici, e due terzi; E per quella di uno scudo a denari sette, grani venti, e un terzo; Quindi è che la R. A. S. permette che siano ammesse nei Pagamenti tanto alle Casse Regie, e Pubbliche, quanto fra i Privati, la Moneta di tre scudi per lire Fiorentine

 sei

sei, soldi tredici, e denari quattro, o sia mezzo Zecchino Fiorentino, e le altre due in proporzione, cioè quella di due scudi per un terzo di Zecchino Fiorentino, e quella di uno scudo per un sesto di Zecchino Fiorentino; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalle, e Reali Possessioni li 7. Giugno 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

In Ordine alla libera Fabbricazione dei Vetri.

DEL DÌ 17. FEBBRAJO 1783.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescritto del dì 27. Gennajo prossimo passato a fine di mettere in piena libertà Chiunque voglia applicarsi al Mestiere di fabbricare Vetri ha abolito, ed annullato ogni proibizione, e privativa, di che nel Bando del dì 19. Maggio 1738. E tutto ec. mand. ec.

Dal Tribunale delle Regalle, e Reali Possessioni li 17. Febbrajo 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla libertà della Caccia.

DEL DÌ 15. MARZO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare, come SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescritto de' 3. Marzo stante si è degnata di concedere, che non ostante il Divieto Generale della Caccia prescritto dalle veglianti Leggi dal dì 15. di Marzo fino al dì 15. di Agosto, si possa dal dì 15. di Marzo fino al dì 15. di Aprile prendere colle Reti solamente, e non già ammazzare con Archibuso, o con altra Arme da Fuoco, le Pavoncelle, i Pivieri, le Gambette, e gli Storni, ed altri Uccelli di passo di simile specie. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalle, e Reali Possessioni li 15. Marzo 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Gabella del Cuojame.

DEL DÌ 14. APRILE 1783.

L' Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione dei Sovrani Comandi espressi nel Benigno Rescritto del dì *6.* Aprile stante fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE persuasa, che il Commercio del Cuojame non debbasi trattare diversamente da ciò, che si pratica rispetto agli altri Generi più importanti, si è degnata di Comandare;

Che, non ostante la limitazione ordinata nella Tariffa generale per l' Introduzione del Cuojame da Suolo concio forestiero, sia ammesso indistintamente nel Territorio riunito il Cuojame predetto di qualsisia qualità, e bontà, e di qualunque Fabbrica, e provenienza, e che resti perciò abolita la Recognizione, o Perizia sopra la buona, o cattiva qualità del detto Cuojame forestiero ordinata dalla precitata Tariffa, fermo stante però il Bollo in essa prescritto da apporsi ai detti Cuojami nelle Dogane di Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Pistoja, Arezzo, S. Sepolcro, Monte Alcino, e Roccà S. Casciano, ove solamente potranno spedirsi per Introduzione col pagamento delle infrascritte Gabelle.

Cuojo concio da Suolo in Pelli intiere del peso non maggiore per ciascheduna Pelle alle libbre sei. *Per ogni Pelle lire una, soldi sei, e danari otto* . . . . lir. 1. 6. 8.

Cuojo detto in Pelli intiere non maggiori per ciascheduna Pelle alle libbre dodici. *Per ogni Pelle lire due, soldi tredici, e danari quattro* . . lir. 2. 13. 4.

Cuojo detto in Pelli intiere non maggiori per ciascheduna Pelle alle libbre diciotto. *Per ogni Pelle lire quattro* . . . . lir. 4. — —

Cuojo detto in Pelli intiere di qualunque peso maggiore alle libbre diciotto per ciascheduna Pelle. *Il cento delle libbre lire dodici* . . . . lir. 12. — —

Cuojo detto in mezze Pelli del peso non maggiore per ciascheduna mezza Pelle alle libbre tre. *Per ogni mezza Pelle soldi tredici, e danari quattro* . . . . lir. — 13. 4.

Cuojo detto in mezze Pelli del peso non maggiore per ciascheduna mezza Pelle alle libbre sei. *Per ogni mezza Pelle lire una, soldi sei, e danari otto* . . . . lir. 1. 6. 8.

Cuojo detto in mezze Pelli del peso non maggiore per ciascheduna mezza Pelle alle libbre nove. *Per ogni mezza Pelle lire due* . . . . lire 2. — —

Cuojo detto in mezze Pelli di qualunque peso maggiore alle libbre no-

ve

ve per ciascheduna mezza Pelle. *Il cento delle libbre lire dodici* . . . lir. 12. — —

Cuojo detto in Pezzami. *Per ogni libbra soldi sei, e danari otto* . . lir. — 6. 8.

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 14. Aprile 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa al Tabacco detto „ Avana d'Olanda „

— DEL DÌ 20. MAGGIO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni all'istanze del Clarissimo Sig. Senat. Niccolò Siminetti Amministrator Generale del Secondo Dipartimento fa pubblicamente notificare come fermo stante tutto ciò che vien disposto nelle due Notificazioni della soppressa Camera Gran-Ducale in data de' 16. Luglio 1777. sarà in avvenire venduto nei Magazzini dell' Amministrazione Generale anco il Tabacco denominato „ *Avana d'Olanda* „ col metodo vegliante nei Magazzini predetti, ed ai seguenti prezzi da osservarsi dai respettivi Rivenditori tanto all' ingrosso, che al minuto, con tutte le Regole prescritte nelle sopra allegate Notificazioni.

Il Tabacco denominato Avana di Olanda sarà all'ingrosso venduto al Pubblico lire otto la libbra peso forestiero di once sedici nostrali, e lire sei la libbra di once dodici.

Ed al minuto al prezzo di soldi undici, e denari otto l'oncia peso nostrale.

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 20. Maggio 1783.

Gaspero Domenico Paver. Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa all' approvazione delle Tariffe delle Gabelle.

DEL DÌ 16. GIUGNO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore della Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Rescritto de' 7. Giugno stante fa pubblicamente notificare come essendo state approvate da SUA ALTEZZA REALE le respettive nuove Tariffe particolari delle Gabelle da pagarsi per l' Introduzione delle Mercanzie, e Generi nelle Città di Siena, Pisa, e Pistoja compilate in ordine al Regio Editto de' 30. Agosto 1781. concernente la Riforma generale delle Gabelle, si dovranno tali Tariffe da Chiunque osservare per regola del pagamento delle Gabelle in esse tassate dal dì primo Luglio prossimo futuro inclusivamente in avve-

avvenire in luogo delle respettive vecchie Tariffe; che in tal giorno si dovranno avere per abolite. Al quale effetto le dette nuove tre Tariffe conformi ai loro Originali esistenti nella Real Segretería di Finanze saranno trasmesse insieme colla presente Notificazione a ciascuno dei Giusdicenti del Granducato per conservarle a pubblica notizia fra gli Ordini del respettivo Tribunale, e così si avranno per pubblicate solennemente. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 16. Giugno 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

MOTUPROPRIO

Con cui viene riformata la Curia Ecclesiastica:

DEL DÌ 30. OTTOBRE 1784.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Per le Cause Civili l'Ecclesiastico resta sottoposto al Foro Secolare.*
2. *Le Cause Beneficiarie sono di privativa del Foro Secolare.*
3. *Le Cause Matrimoniali agli effetti Civili sono di cognizione del Giudice Secolare.*

4. *I Giudizj tra gli Ecclesiastici sono di cognizione del Foro Secolare.*

5. *Regole da osservarsi in rapporto ai giudizj Criminali contro gli Ecclesiastici.*

6. *Facoltà accordata alle Curie Ecclesiastiche di conoscere delle Cause Criminali meramente spirituali,*

7. *Quali debbono esser le pene nelle cause spirituali; ed altre regole da osservarsi.*

8. *Abolizione dell' uso della lingua latina.*

9. *Obbligo di osservare la tariffa di Innocenzio XI.*

10. *Cancellieri, e Ministri da stabilirsi nelle Curie Ecclesiastiche,*

11. *Provvisione da assegnarsi ai Cancellieri, e Ministri delle Curie Vescovili.*

12. *Obbligo d' incassare e passare alla Ecclesiastica Cassa il prodotto degli atti.*

13. *Principio del presente Regolamento.*

14. *Pena della nullità degli atti contravenendo alla Legge.*

15. *Deroga a tutti gli ordini, e consuetudini in contrario.*

L'Oggetto principale delle nostre premure essendo stato quello d'invigilare alla retta amministrazione della giustizia, abbiamo perciò dati fino al presente quei diversi provvedimenti che abbiamo creduti necessarj, ed opportuni per la più retta, e sollecita amministrazione della medesima nei Tribunali Secolari a ciò destinati.

Le cure che Noi dobbiamo al vantaggio dei nostri Sudditi sopra questo importante oggetto Ci hanno mosso a prendere ora in considerazione le Curie Ecclesiastiche, il sistema, e li abusi loro.

Abbia-

Abbiamo preso in considerazione che se in alcuni tempi di generale ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene l'accordare ai Vescovi una giurisdizione in affari totalmente Secolari, se essi l'hanno di fatto esercitata, quando le Civili discordie rendevano sospetti i Tribunali Secolari con maggiore estensione ancora di quello che la esercitassero presentemente; E se l'esercizio di questa Giurisdizione nel tempo che loro è stata affidata ha formato l'oggetto di alcune Leggi emanate dai Superiori Ecclesiastici, non per questo è restato abolito il dritto di revocare le concessioni, e privilegj accordati, o tollerati in questa parte alle Curie Vescovili, ogni qual volta così richiedono le variate circostanze, e il vantaggio dei nostri Sudditi aggravati dalle Curie Ecclesiastiche con gravose Tariffe, lunghezze senza limiti, e con sistemi d'attitazione, e lingua diversa da quella degli altri Tribunali Secolari.

Abbiamo altresì considerato l'incongruenza, e mostruosità, che Persone Ecclesiastiche, che dovrebbero essere continuamente addette, ed occupate dell'importanza del loro Santo, ed Augusto Ministero, delle loro incumbenze spirituali; e delli studj necessarj al grave, ed importante incarico del loro stato, d'istruire, edificare, e condurre nelle vie della salute i Secolari, venghino distratte dalli interessi del Secolo, dalli strepiti forensi, ed occupazioni dei Tribunali contenziosi, e che in questi Tribunali Ecclesiastici sieno maggiori li aggravj dei Litiganti, maggiori le lunghezze, e più gravose le Tariffe cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente

mente voluto, e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo inculcato dall' Apostolo S. Paolo, che non voleva che tra i Cristiani vi fossero Liti di sorte veruna, e di cui li Ecclesiastici dovrebbero sempre dare il primo esempio. Per soddisfare adunque al nostro dovere con ovviare, ed impedire tali disordini, e stabilire un sistema uniforme nell' Amministrazione della giustizia, valendoci della piena Nostra Potestà ordiniamo quanto appresso.

I. Tutte le Cause Civili che riguardano oggetti temporali, ed interessi di qualunque nome, e natura si siano dovranno restituirsi alla cognizione dei Tribunali Secolari, come ogni altra Causa di loro ordinaria competenza, tanto nel caso che l' Ecclesiastico sia Attore, quanto nel caso che il medesimo sia Reo convenuto, abolendo intieramente il privilegio abusivamente accordato per il passato agli Ecclesiastici di tirare i Secolari al loro Foro,

II. Saranno di competenza privativa dei Tribunali Secolari tutte le Cause Beneficiarie di qualunque sorte, o siano tra i Patroni, o tra i Presentati, tanto sul petitorio, che sul possessorio, o sulla semplice percezione dei frutti, o sopra le pensioni,

III. Tutte le Cause Matrimoniali in quanto all' esistenza, o validità delli Sponsali per verba de futuro, che altro non sono che un Contratto Civile preparatorio agli Atti che costituiscono un Sacramento, ed in quanto agli impedimenti, e divorzio per ciò che riguarda i soli effetti civili,

IV. Tutti i Giudizj reali ordinarj, esecutivi, e misti riguardanti oggetti temporali ancorchè tra

Eccle-

Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, e generalmente dovranno agitarsi, e decidersi dagli Ordinarj Tribunali Laici competenti tutte queste Cause con le regole ordinarie, e Leggi ad essi Tribunali prescritte, non ostante qualunque privilegio, ordine, o consuetudine contraria, e qualunque contraria disposizione tanto comune che municipale.

V. Nelle Cause Criminali i Tribunali Secolari, che hanno la Giurisdizione Criminale dovranno procedere in tutti i delitti comuni che offendono le Leggi del Governo, e la pubblica quiete contro li Ecclesiastici di qualunque sorta egualmente e nella medesima forma come si procede in casi simili contro i Laici senza veruna distinzione colla propria giurisdizione senza delegazione di sorte veruna, e senza aver bisogno di ricercare per li esami, arresti, recognizioni, e perquisizioni degli Ecclesiastici di veruna licenza e delegazione, dovendo li Ecclesiastici esser trattati in tutto, e per tutto egualmente come tutti li altri Sudditi laici.

VI. Le Curie Ecclesiastiche del Granducato resteranno nel possesso in cui sono di conoscere, e decidere unicamente delle Cause meramente spirituali, tanto Civili, che Criminali.

VII. Nelle Cause Criminali per delitti meramente spirituali, che saranno le uniche nelle quali potranno ingerirsi, dovranno procedere a pene meramente spirituali, ed ecclesiastiche; e quando il delitto benchè spirituale, fosse tale che per la pubblica quiete, ed esempio esigesse una pena più grave, come sarebbe l' Esilio da tutto il Gran-Ducato, la relegazione in un Convento, o luo-

go di Ritiro per più di un Mese, pena di Carcere, o altra simile, dopo avere i Vescovi per la parte loro imposte le pene spirituali che li convengono, dovranno partecipare l' Affare al Governo per ottenere dal medesimo i necessarj provvedimenti.

VIII. Resta intieramente abolito l' uso della Lingua Latina nei Tribunali Ecclesiastici; e per gli Atti delle Cause che restano alla loro cognizione dovranno valersi della Tariffa in Firenze del Magistrato dei Pupilli, in Siena di quella del Magistrato Supremo del Concistoro, e negli altri Luoghi della Tariffa provinciale dei Tribunali Secolari.

IX. Per tutti gli Atti poi che sono proprj di dette Curie, e non sono compresi nelle Tariffe dei Tribunali Secolari dovranno osservare la Tariffa di Innocenzio XI. del primo Ottobre 1678., della quale se ne unisce al presente un' Estratto, che dovrà tenersi affisso pubblicamente assieme colla Tariffa dei Tribunali Provinciali in tutte le Cancellerie Ecclesiastiche.

X. In ciascuna Curia Ecclesiastica dovrà stabilirsi un numero di Cancellieri, e Ministri proporzionato al bisogno. Dovranno i Cancellieri essere Dottorati nell' Università di Pisa, o di Siena, ed avere il requisito notariale, e si avrà il dovuto riguardo per preferire quelli che servono attualmente, e che non avranno demeriti. Sarà in facoltà dei Vescovi di diminuirne liberamente il numero, e non di accrescerlo. Dependerà pure dal loro arbitrio il licenziarli tutte le volte che non fossero contenti del loro servizio; Ma per

la conferma dei presenti, e per l' elezione dei nuovi i Vescovi ne rimetteranno ogni volta la loro proposizione al Segretario del Regio Dritto per averne la nostra approvazione.

XI. I Cancellieri, e Ministri delle Curie Vescovili conseguiranno una provvisione fissa dalla respettiva Cassa Ecclesiastica della Diocesi proporzionata al respettivo Impiego; Ed il Segretario del Regio Dritto resta incaricato di farcene prontamente la proposizione sentiti i respettivi Vescovi.

XII. Tutto il prodotto degli Atti delle respettive Curie, e tutti li Emolumenti che si perciperanno dalle medesime per qualsivoglia titolo, nessuno escluso nè eccettuato, dovranno incassarsi e passare alla Cassa Ecclesiastica della respettiva Diocesi intieramente, alla quale dovranno mensualmente rimettersi. E non sarà permesso ad alcun Ministro di dette Curie, ancorchè costituito in qualunque Dignità, di percipere alcuna mercede, o emolumento, che non sia espressamente autorizzato dalle indicate Tariffe, e di farne proprio alcuno che da dette Tariffe sia stabilito, sotto pena della perdita dell' Impiego, ed altre ad arbitrio.

XIII. Il presente Regolamento dovrà aver principio dal dì primo di Gennaio 1785., e dovranno esser comprese nel medesimo quanto alle Tariffe anche le Cause pendenti, le quali però dovranno decidersi da quei Giudici avanti dei quali pende la Commissione.

XIV. Tutti gli Atti, e Sentenze che in avvenire si faranno, e daranno contro il disposto di

questa

questa nostra Legge, saranno assolutamente di niun valore, nè produrranno verun' effetto o azione civile, ed i Giudici, Cancellieri, e Ministri che averanno trasgredito incorreranno nella pena, della inabilitazione all' Impiego, e dell' esilio perpetuo dal Gran-Ducato.

XV. Tale è la Nostra Volontà, della quale ne comandiamo l' inviolabile osservanza, derogando in quanto faccia di bisogno a qualunque Legge, Statuto, Ordine, Motuproprio, Consuetudine, Concordato, o Privilegio, ancorchè convenisse farne speciale individua menzione.

Dato li trenta Ottobre Mille settecento ottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

RIGUCCIO GALLUZZI.

TARIFFA ECCLESIASTICA.

Nella materia degli Ordini Sacri Minori, e prima Tonsura, così per la Collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per il loro esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qualunque luogo, ed in qualunque tempo, si stabilisce la regola generale da non ricevere

 altra

altra eccettuazione che quella si dirà di sotto, che nè il Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario generale, o Foraneo, Cancelliere, ed altro Uffiziale qualsivoglia, nè Parenti, e Famigliari, o Servitori possano esigere e ricevere emolumento, e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto d'atti per la giustificazione dei requisiti, ovvero di Tovaglia, Forbici, Pettine, ed altro; nè sotto titolo di regalo, o di mancia, anche se spontaneamente si offerisse, o desse, eccettochè l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della Candela, secondo dispone il Pontificale, a libero arbitrio dell'Ordinario circa la qualità, e peso; Ed il Cancelliere secondo la disposizione del Sacro Concilio di Trento per le Lettere Testimoniali della Collazione dell'Ordine già dato, ovvero per le Lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un'altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte d'uno scudo di moneta romana, e non più da persone, le quali abbiano l'uso del danaro, non già da quei Religiosi, i quali non ne hanno l'uso, come sono i Cappuccini, ed i Minori Osservanti . . . . lir. — 13. 4.

Eccetto che nella collazione del Suddiaconato per gli Atti che si devano fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del Patrimonio, ov-

vero

vero del Benefizio, a titolo del quale si deve promuovere, possa esigere quell'emolumento che sia proporzionato alla mera fatica personale per la Scrittura e Carta, senza che il Vescovo, o Vicario, o altro Ufiziale nè direttamente, nè indirettamente possa parteciparne in modo alcuno; purchè detto emolumento non possa, nè debba eccedere uno scudo d'oro, cioè . . . lir. 11. 13. 4.

E se la fatica richiede minor mercede, si debba esigere solamente quel meno.

Ma rispetto agli altri Ordini, ed alla prima Tonsura non possa esigere cosa alcuna sotto pretesto di registratura de' Brevi, e Dispense, e di altre Scritture, o d'esibita, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, o remozione d'impedimento.

Con dichiarazione, che se le suddette Lettere Testimoniali, ovvero Dimissoriali contengono più Ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che la suddetta di . . . . . lir. — 13. 4.

Sicchè non si possa moltiplicare a ragione di ciascun'Ordine.

Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola Scrittura per più Ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse Ordinazioni, ma volendo possa farle separate.

Non però rispetto a quelli Ordini,

 che

che si conferiscono in un' istesso giorno, come segue nei minori, nei quali dovrà farsi una sola Scrittura, e nelle Lettere Dimissoriali che si diano per l'Ordinazione da farsi per un' altro Vescovo a più Ordini.

Parimente non si possano moltiplicare Scritture, nè possa esigersi cosa alcuna per il Rogito della Collazione degli Ordini, ovvero per l' accesso al luogo dell' Ordinazione, nè con altro pretesto, anche di mancia, e di regalo.

Nella materia di Benefizj Ecclesiastici quando si tratta di quelli che come di libera Collazione, ovvero come devoluti si conferiscono dal Vescovo, o altro Ordinario Collatore, parimente si stabilisce la regola generale, che nè il Vescovo, o altro Collatore, nè il suo Vicario o altro qualsivoglia Uffiziale, nè il Cancelliere, o Parenti, Famigliari, Servitori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, ed altra cosa sotto qualsivoglia colore, e pretesto, anche di mancia, o regalo, e volontario donativo, così se siano Curati, o Residenziali, come se semplici, o non Residenziali, anche se siano Cappellanie Manuali.

Ma solamente il Cancelliere per le Lettere della Collazione, compresa Carta, Sigillo, Corde, ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede propor-

zio-

zionata alla Scrittura, e Materia purchè non ecceda la somma di - - - lir. 6. 13. 4.

Senza che si possa pretendere altra mercede sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel Concorso alle Chiese Parrocchiali.

E pel Possesso il Vescovo, o Vicario, o altro Ufiziale non possa esigere cosa alcuna.

Ed il Cancelliere se sarà dentro la Città possa per il rogito d'ogni altro Atto esigere - - - - - - - - - - - - lir. 2. ——

Borghi, ovvero Suburbj - - - lir. 2. 13. 4.

E se in altro luogo le medesime lir. 2. 13. 4. il giorno, e le spese di Vitto, e Viatico.

Bensì che se nel luogo del Benefizio vi sarà il Cancelliere del Vicario Foraneo, o altro Notajo, si dovrà il possesso commettere al Vicario Foraneo, e suo Cancelliere, senza la necessità del Viaggio del Cancelliere Episcopale.

Quanto ai Benefizj di Provvisione Apostolica, salvi gli Ordini veglianti del Gran-Ducato, come nei Benefizj Curati, nei quali per l'Ordinario si danno le Lettere Testimoniali alla Dateria dell'approvazione, e della preelezione nel Concorso secondo la forma del Concilio di Trento, come anche negli altri Benefizj non Curati, per le

Lettere, non si possa eligere, o ricevere mercede, ed emolumento alcuno in denaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di volontario donativo, ma si debbano dare affatto gratis.

E doppo la Provvisione per l'esecuzione delle Lettere Apostoliche, quando siano nella forma graziosa, non possano il Vescovo, o altro Prelato Ordinario del Luogo, o suo Vicario, e Cancelliere, ed altro Ufiziale pretendere di doverne essere per necessità Esecutori, ma sia in arbitrio dei provvisti l'eleggersi l'Esecutore, ed il Notajo del possesso.

Ma se il provvisto eleggesse l'Ordinario o il Vicario, il quale perciò ne fosse necessariamente l'Esecutore così nell'uno, come nell'altro caso, non essendovi legittimo Contradittore, in modo che l'Esecutore sia mero Esecutore, parimente il Vescovo, o altro Prelato, ed il suo Vicario, o altro Ufiziale e suoi Familiari, Servitori, ed attinenti non possano, nè debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno in quell'istesso modo che di sopra si è detto nei Benefizj d'ordinaria Collazione.

Ma il Cancelliere possa per la Copia, o registro delle Lettere Apostoliche, ed altri Atti ricevere la mer-

cede

cede proporzionata alla fatica per la Scrittura, purchè non ecceda in tutto uno Scudo d'oro e non più, cioè lir. 11. 13. 4. senza che il Vescovo, o Vicario possa esigere e ricevere emolumento alcuno.

E pel possesso si osservi quell'istesso che si è detto di sopra nei Benefizj conferiti dall'Ordinario Collatore.

Generalmente così nelle Cappellanìe manuali, come nelle nuove fondazioni, ed erezione di Benefizj, Cappellanìe, ovvero Fondazioni, e Benedizioni, e consecrazioni, e respettive Visite, ed Approvazioni di Chiese, e di Oratorj, così con l'Autorità Apostolica, come con l'Ordinaria, il Vescovo, o altro Prelato, e suo Vicario, e qualunque Uffiziale non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno.

Ma solamente il Cancelliere possa esigere quella mercede che sia proporzionata alla sua fatica per la Scrittura, purchè non possa eccedere in tutto uno Scudo d'oro, cioè . . . . . lir. 11. 13. 4. e sia meno, se minore sarà la fatica.

Nelle Cause, e materie che riguardano il Matrimonio, così per l'esecuzione delle Dispense Apostoliche Matrimoniali, come per la giustificazione dello Stato libero, o che non vi sia Canonico Impedimento, ed anco nella Dispensa alle pubblicazioni o per la licenza di potersi contrarre in Ca-

sa,

sa, o in altro luogo, o tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza d'altri che del Paroco, e con ogni altro atto che occorresse fare, il Vescovo, e il suo Vicario, e ogni altro Uffiziale, o Ministro, o Famigliare non possa sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di mancia, e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno, nè in denaro, nè in altre cose; Ma solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della Scrittura, cioè

Nell'esecuzione delle Dispense lir. 2. — —

E per i Testimonj sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, per ogni Testimonio - - - - - - - - lir. — 13. 4.

Purchè in tutto non ecceda uno Scudo di moneta di Roma, cioè - - lir. 6. 13. 4.

Generalmente in tutto quello che riguarda i Monasteri delle Monache, ed i Conservatorj di quelle Donne, le quali in detti Conservatorj vivono ritirate a guisa di Monache, il Vescovo, o altro Prelato; il Vicario così generale, come particolare, e qualunque altro Uffiziale o Deputato, ed il Cancelliere, ed anche i Parenti, ed i Famigliari del Vescovo, o del Prelato, e de' suoi Uffiziali non possano esigere per verun titolo e ricevere emolumento alcuno in denaro, ed in altre cose.

Parimente per una regola generale da non soggiacere a limitazione alcuna, il Vescovo, o altro Prelato, suo Vicario generale, o particolare, Cancelliere, e qualunque altro Ufiziale, Ministro, e Familiare, anche sotto nome di mancia, o volontario donativo non potrà esigere nè ricevere emolumento alcuno, così in denaro, come in qualunque altra cosa, in tutto quello che riguarda l' amministrazione dei Sacramenti del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, dell' Eucarestia, e dell' Estrema Unzione, anche per l' esame, ed approvazione, o licenza d' amministrarli.

Anzi s' incarica i Vescovi, Prelati, e loro Vicarj, ed Ufiziali, che non lo permettano ai Curati, e Confessori, ed altri Ministri e particolarmente nel prendere il Piatto, o altro Vaso, nel quale sia riposto il Vaso dell' Olio Santo per l' Estrema Unzione, o del Crisma nel Battesimo, ovvero Tovaglie, Fazzoletti, ed altre cose, dichiarandosi tutto ciò illecito.

Come anche a non chiedere nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle Puerpere, quando doppo il Parto secondo il Rito Ecclesiastico per la prima volta entrano in Chiesa.

Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, ed indiretto, e per

con-

conseguenza se ne proibisce al Vescovo, o Prelato, suo Vicario o Cancelliere, ed ogni altro Ministro e Famigliare, ogni esazione sotto qualsivoglia pretesto anche di mancia, o donativo nelle infrascritte cose, cioè:

Per la Licenza, o Patente di Predicare, così nella Quaresima o nell'Avvento, come in tutti gli altri tempi, ed in qualsivoglia luogo.

Per la Licenza di lavorare nelle Feste, anche per applicarsi ad usi pij, sicchè si dia omninamente gratis.

Per la revisione de' Conti di Luoghi Pij sottoposti ai Vescovi.

Per la recognizione, e approvazione, e pubblicazione delle Reliquie, delle Indulgenze, ed Altari privilegiati.

Per le Licenze di questuare.

Per l'attestazione della povertà o altro requisito, eccetto che il Cancelliere possa esigere in tutto, e per tutto . . . . lir. — 13. 4.

Per la licenza d'essere assente dalla Residenza, e generalmente per le Dimissorie che si sogliono concedere a quelli li quali partono di Casa per andare in altro Paese.

Per la dichiarazione dell'incorso nelle Censure per la percussione dei Chierici, ed altre somiglianti Cause, e per la loro assoluzione, eccetto che il Cancelliere per la fatica della Scrittura possa esigere . . . . lir. 1. 6. 8.

Non però nell'esecuzione de' Brevi della Penitenzieria, nel qual caso per quel che appartiene all'assoluzione, nè anche il Cancelliere possa esigere cosa alcuna.

Per la facoltà d'esercitare i Pontificali.

Quanto alla Visita si osservino inviolabilmente il Decreto del Sacro Concilio di Trento, e le dichiarazioni della Sacra Congregazione, e particolarmente da quelli i quali concorrono alle spese de' Cibarj, nè mediatamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, e donativi anche di cose commestibili.

Ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli Atti della Visita, Decreti, ed Esibite di Scritture, ovvero per la revisione dei Decreti delle Visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quelli i quali si sono visitati si ricevono le spese del Vitto.

LEG.

LEGGI FIORENTINE

PARTE SECONDA.

MOTUPROPRIO

Con cui si sopprime il Magistrato delle Revisioni, e Sindacati

DEL DÌ 24. OTTOBRE 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Allevadori da approvarsi dai Capi dei respettivi dipartimenti.*
2. *In quali casi devino parteeipare a S. A. R.*
3. *Rinnovazione dell' Uffizio delle Revisioni, e Sindacati.*

4. Facoltà di servirsi di altro Cancelliere.

5. Gli atti devono farsi avanti l'Auditore dello Regalìe.

6. Gli Atti devono conservarsi nella Cancelleria del Monte Comune.

DOpo la riunione della giurisdizione in tutti gli affari criminali in vigore del nostro Editto del dì 26. Maggio 1777. al Supremo Tribunale di Giustizia, e dopo l'essere stata riservata la decisione di tutti gli affari contenziosi relativi all'Amministrazione delle Regie Rendite all'Auditore delle Regalìe non essendo rimasta al Magistrato delle Revisioni, e Sindacati creato con il Motuproprio del dì 12. Dicembre 1759. quasi altra ingerenza, che l'approvazione delle Mallevadorie per sicurezza dell'interesse Regio, e del Pubblico, inspezione più conveniente ad un diligente Amministratore economico, che ad un Magistrato, siamo perciò venuti nella determinazione di sopprimere, conforme sopprimiamo al termine del presente Anno 1780. il detto Magistrato delle Revisioni, e Sindacati, e sua Cancellerìa.

I. Ed in vece del detto Magistrato incarichiamo i Capi, e Superiori dei respettivi Dipartimenti delle Regie, e Pubbliche Amministrazioni di fare le diligenze necessarie per accertarsi dell'idoneità dei Mallevadori, o altre cautele, che dovranno esigere per sicurezza degli oggetti compresi nell'Amministrazione confidatagli.

II. In quei casi poi nei quali incontrassero delle dubbiezze per l'accettazione dei Mallevado-

ri

ri nominatigli, e dell' altre cautele, o sivvero credessero del miglior servizio per la spedizione, e ultimazione degli affari l' usare delle facilità rapporto alle cautele, gli autorizziamo a partecipare l' affare in tutte le circostanze, con dire il loro sentimento per attenderne la Sovrana risoluzione.

III. Soppresso il Magistrato non intendiamo derogare in veruna parte alle facoltà attribuite all' Uffizio delle Revisioni, e Sindacati nel Regolamento approvato con il detto Motuproprio de' 12. Dicembre 1759. E perciò i Ministri del medesimo dovranno proseguire tutte le operazioni ingiunte loro in detto Regolamento, ed altri successivi ordini rapporto alle Revisioni delle Casse, e delle Regie, e Pubbliche Amministrazioni, consegna delle Casse ai Cassieri dopo prestata la Mallevadoria, ed esigenza dei nomi di debitori di vecchia Amministrazione, che a forma del detto Regolamento verranno loro consegnati.

IV. Ed in mancanza del proprio Cancelliere in tutte le occasioni di verificare lo stato delle Casse in caso di morte, o sospensione del Cassiere, come pure in qualunque altra occorrenza, si prevarranno per l' autenticità degli atti del Cancelliere di quel Tribunale, alla di cui Giurisdizione apparterrà la Cassa, lo stato della quale dovrà da essi verificarsi.

V. Come ancora nei casi di opposizione, controversia promossa per parte dei debitori consegnati loro ad esigere, o di dover procedere all' incorporo dei Patrimonj dei debitori con l'Aziende Regie, o Pubbliche, o dei loro Mallevadori,

dovranno farsi tutti gli atti occorrenti avanti l' Auditor delle Regalìe, e respettivamente avanti al Tribunale a cui competerà, quando l'affare, o controversia riguardasse qualche Amministrazione non compresa nella Giurisdizione del detto Auditore, come in parte ancora si dispone nell' Articolo XXI. del Regolamento di detto Uffizio.

VI. E poichè tutti gli atti degli incorpori finora occorsi, e le giustificazioni dell'idoneità dei Mallevadori approvati tanto dagli antichi Uffiziali del Monte Comune, e Soprassindaci, quanto dal Magistrato delle Revisioni esistono nel Tribunale del Monte Comune framischiati con gli atti riguardanti le volture, e risegne dell'antico Monte delle Graticole, Vogliamo, che fino a nostro nuovo ordine si conservino, e custodiscano nella Cancellerìa del Monte Comune, con facoltà ai Ministri del detto Uffizio delle Revisioni di fare sopra i medesimi qualunque riscontro, ed estrarne le opportune copie.

Tale è la Nostra Volontà della quale Comandiamo la puntuale osservanza.

Dato in Firenze li ventiquattro Ottobre Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

DI SCHMIDVEILLER.

MO-

MOTUPROPRIO

Relativo alle Stinche, e Nuove Carceri di S. Apollinare.

DEL DÌ 24. OTTOBRE 1780.

I. Vuole SUA ALTEZZA REALE, che dal dì primo del proſſimo Novembre in avvenire, tutti quelli i quali ſaranno eſecutati perſonalmente per Debiti Civili, ſiano traſportati, e cuſtoditi nelle nuove Carceri coſtruite per i Debitori dette di Sant' Apollinare.

II. Quelli che ſaranno eſecutati per un azione miſta, o che ſaranno eſecutati per un azione Civile, che in appreſſo poteſſe renderſi Criminale, come dependente da Fallimento, Falſità, Truffa, Stellionato, o altre tali Cauſe, dovranno traſportarſi, e cuſtodirſi anco in appreſſo nelle Carceri dette delle Stinche; al quale oggetto il Giudice, che ſpedirà l'eſecuzione nei caſi predetti, vi noterà che queſta ſia per le Carceri delle Stinche.

III. Chiunque ſi ſenta aggravato per eſſere ſtato traſportato, piuttoſto in queſte, che nelle Carceri di Sant' Apollinare, potrà ricorrere al Magiſtrato delle Stinche, il quale ſentito il Giudice che ha ſpedita l'eſecuzione, riſolverà ſommariamente, come crederà di giuſtizia.

IV. I Carcerati per Debito in Sant' Apollinare avranno la libertà di paſſeggiare in alcune ore

del giorno nel Cortile di detta Fabbrica, ed ivi trattare con chi li occorra dei loro interessi, purchè, se con questo titolo vi andassero Persone da dar disturbo, sia in facoltà dell' Auditor Fiscale il proibire a queste l'accesso.

V. Ai Carcerati in Sant' Apollinare, quando non abbiano con che supplire al loro mantenimento, sarà dovuto il Letto, Pane, e la loro porzione dell' Elemosina, come per il passato godevano nelle Stinche.

VI. In caso di fuga da queste Carceri, o attentata con atto prossimo, o eseguita, sarà proceduto contro il fuggitivo, come contro chi si renda reo di fuga, o di frattura dall' altre Carceri; e per la causa, per cui era ritenuto, dovrà esser dipoi custodito nelle Carceri delle Stinche.

VII. Il Magistrato delle Stinche, a cui restan preservate tutte le sue facoltà, ed incumbenze, tanto per i Carcerati delle Stinche, che per quelli di Sant' Apollinare, potrà tenere le sue solite adunanze nelle stanze, che le sono state destinate, tanto nell' una, che nell' altra di dette Fabbriche, come ad esso sembrerà che esighino le circostanze, ed il buon servizio.

Dato li ventiquattro Ottobre Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

F. SERATTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si Sopprime la Deputazione della Camera del Commercio, e creazione di un Auditore.

DEL DÌ 29. MAGGIO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

IL Principale oggetto, che avemmo in veduta nel creare col Nostro Editto del primo Febbrajo 1770. la Camera del Commercio, ed insieme una Deputazione che esaminasse le Leggi dei Vecchi Tribunali delle Arti tanto di questa, che delle altre Città del Granducato, e Ci proponesse l' abolizione delli aggravi, e legami, ai quali erano sottoposti i Trafficanti; e li Artefici, fu quello di stabilire un sistema più conforme alla libertà, che è tanto necessaria all' avanzamento del Traffico, e dell' industria dei Nostri amatissimi Sudditi.

Ed essendo che mediante la soppressione dei predetti vincoli ed aggravi ordinata con i Regolamenti da Noi stabiliti siasi introdotto un metodo più semplice, e più facile per la spedizione delli affari concernenti il Commercio, e le Ma-

nifatture, e sia venuta a cessare la maggior parte dell' incumbenze appoggiate alla Deputazione suddetta, e qualche Ministero della prenominata Camera del Commercio, perciò Ci siamo determinati a sopprimere, conforme col presente Nostro Motuproprio sopprimiamo la detta Deputazione, ed altri Impieghi superflui, e a dare a quel Tribunale la forma seguente.

I. Ordiniamo che restino aggregate all' Auditore della Camera predetta, o sia della Mercanzìa le incumbenze, che ha finora esercitate la mentovata Deputazione nelli affari contenziosi tanto per le Cause pettorali, e di modica somma, quanto per le Cause di seconda, ed ulteriore istanza da decidersi secondo il solito con il voto delli Auditori di Rota del Turno competente.

II. Apparterrà alla Cancellerìa del medesimo Auditore il fare tutti quelli Atti, che sono stati fatti finora dalla Cancellerìa delle Arti riunite tanto nelle Cause sopra indicate che in qualunque altra Causa contenziosa, osservando per altro i privilegi che godono i Manifattori di Lana, e di Seta, non solo rispetto alla forma di agere, ma anche rispetto alle Tariffe, e Mercedi di esecuzione.

Tutte le altre incumbenze economiche, e di qualsivoglia sorte addette finora alla soppressa Deputazione, Vogliamo che sieno esercitate da un Provveditore, che Ci riserviamo di nominare, che devrà presedere al detto Ufizio, ed a tutti i Ministri subalterni.

Vogliamo che a tutti quelli che resteranno riformati sia continuata a titolo di pensione la provvisio-

visione, della quale godono attualmente fino a tanto che restino più utilmente impiegati.

Dato in Firenze li ventinove Maggio mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

MOTUPROPRIO

Per cui vengano esentati i Medici e Cerusici, ed altri Salariati dagl' Impieghi nelle Magistrature Comunitative

DEL DÌ 9. LUGLIO 1781.

Molto Illustre, ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

CON Veneratissimo Motuproprio de' 19. del caduto Giugno SUA ALTEZZA REALE si è degnata di dichiarare che i Medici e Cerusici, e altri Salariati di una Comunità venendo trattati, o eletti per qualunque Impiego, o Ufizio in altra Comunità nel tempo della loro Condotta, o Servizio restino dispensati come gli altri Impiegati nelle Magistrature, o Ufizj della Comunità, in conformità del disposto nel §. XCIII del Regolamento generale del Distretto Fiorenti-

no del dì 29. Settembre 1774., e che così venga osservato generalmente in tutte le Comunità del Granducato.

La sopraespressa Sovrana determinazione, quale V.S. non lascerà di partecipare a Chi occorre, e d'inserire nella vegliante Filza di Ordini, potrà servirle all'occorrenza di regola; E frattanto mi darà riscontro di aver ricevuta la presente; E resto.

Di V.S.

Firenze 9. Luglio 1781.

Affezionatissimo Servitore
Pel Senat. Soprassind. e Soprintend.

NOTIFICAZIONE

Con cui si sopprime la Gabella del Sigillo della Carne, la Tassa di Vino, e Macello per le Comunità di Lajatico, e Pomaja.

DEL DÌ 29. AGOSTO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio del dì 17. Agosto 1781. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Volendo estendere a favore degli Abitanti, e Individui della Comunità di Lajatico, e del Comune di Pomaja le facilità, ed esenzioni ultimamente acco-

cordate a diverse altre Comunità d' Aria insalubre tanto nella Maremma Volterrana, che Pisana, sopprime la Gabella del Sigillo della Carne, e suo Aumento, come pure la Tassa di Vino, e Macello nell' enunciata Comunità di Lajatico, e nel detto Comune di Pomaja.

Vuole inoltre la R. A. S. che per gli Acquisti, e Contrattazioni di Beni immobili situati nei prenominati due Luoghi, come pure per i Censi, ed altre Obbligazioni concernenti i Beni suddetti da qualunque Persona ancorchè forestiera si facciano, e per qualsivoglia titolo non sia dovuta alcuna Gabella, dalla quale Ordina parimente che siano esenti tutti gli Acquisti, e Contrattazioni fatte per privata Scrittura, o per pubblico Istrumento in qualsivoglia Luogo celebrato dei Beni Mobili, Semoventi, Crediti, Ragioni, quando uno dei Contraenti sia per origine, domicilio, o in qualunque modo abitante nei Luoghi predetti, e che tanto li Originarj abitanti, e Domiciliati, quanto Tutti quelli, che vi anderanno ad abitare godano dell' Esenzione da ogni Gabella per le Doti delle Donne che prenderanno, e che vi condurranno ad abitare. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe e Reali Possessioni li 29. Agosto 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per la Consegna di Decima in ordine al Motupro-prio di S. A. R.

DEL DÌ 26. GIUGNO 1781.

Alle Comunità di

S. Giovanni
Terranuova
Castelfranco di sopra } *Comprese nella Cancelleria di* S. GIOVANNI.

Fiesole
Sesto, e
Campi } *Comprese nella Cancelleria di* FIESOLE

L'Illustriss. Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino fa noto al Pubblico, che in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Giugno 1781. prossimo passato essendo stata fatta la Consegna alla maggior parte delle Comunità sopportanti la Decima detta dei Cittadini, e di Contado, de' Catasti, Campioni ò Libri Maestri, e Arroti, che a tutte spese di S. A. R. sono stati già compilati, e perfezionati nell' Ufizio delle Decime Granducali, sarà proceduto ora all' ultima Consegna dei detti Libri alle infrascritte rimanenti Comunità forranee, e per esse ai loro respettivi Cancellieri, cioè

Can-

Cancellerìa di S. Giovanni.	Catasti *Tomi*	Campioni o Libri Maestri	Arroti
S. Giovanni	N. 1.	N. 1.	N. 5.
Terranuova	2.	1.	7.
Castelfranco di Sopra .	2.	1.	5.
Cancellerìa di Fiesole.			
Fiesole	1.	1.	5.
Sesto	2.	1.	6.
Campi	2.	1.	8.

Ne' Libri intitolati = Catasti = apparisćono le Descrizioni, e Poste sì delle Decime dei Cittadini, che delle Decime di Contado sopra i respettivi Beni stabili situati nei Territorj delle predette Comunità, secondo lo stato in cui furono trovati nel dì primo Agosto 1776.

Ne' Libri intitolati = Campioni, o Libri Maestri di dare, e avere = cominciando dall'epoca predetta sono stati, e saranno in futuro respettivamente raccolti tutti i conti dei Possessori contribuenti a ciascuna respettivamente delle suddette Comunità; E a questi Libri Campioni si trova annessa la Tabella, o Indice di tutte le Poste di Decima veglianti nel primo Agosto 1779., dalla quale resulta la Tassa di Decima data in Accollo respettivamente alle suddette Comunità.

Ne' Libri intitolati = Arroti, o siano Libri di Volture = sono state dal suddetto dì primo Agosto 1776., e saranno in avvenire riportate le Descrizioni, e Volture dei Beni stabili delle respet-

respettive predette Comunità nel passaggio da un Possessore nell'altro.

Le Tasse da consegnarsi in Accollo per l'esazione alle istesse Comunità, e rimettersi alla Camera delle Comunità in Firenze insieme con la Tassa respettiva di Redenzione sono nelle seguenti somme.

Per la Comunità di S. Giovanni Sc. 1341. 2. 1. 5.
Per la Comunità di Terranuova Sc. 1746. -- 18. 8.
Per la Comunità di Castelfranco di Sopra . . . . Sc. 928. 4. 11. 7.
Per la Comunità di Fiesole Sc. 4349. 4. 19. 2.
Per la Comunità di Sesto Sc. 4103. 1. 15. --
Per la Comunità di Campi Sc. 5057. -- 12. 3.

Nelle dette somme sono comprese tanto le Poste sottoposte alla Decima dei Cittadini, quanto quelle della Decima di Contado.

La suddetta ultima Consegna de' detti Libri sarà fatta dall' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Provveditore delle Decime Gran-ducali nelle debite forme senza veruna spesa nè delle Comunità, nè dei privati nel dì 16. del corrente mese di Gennaio coll' assistenza dell' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità.

Nell' Anno corrente 1782., e in tutti li altri successivi, cessata affatto in Firenze rispetto alle dette Comunità l' esazione della Decima corrente detta dei Cittadini, e dell'altra detta di Contado, dovrà questa effettuarsi nelle predette Comunità per mezzo dell' Imposizione annuale del Dazio, cumulando insieme con le altre tasse, e spese di benefizio, e comodo comunitativo anche

la

la Tassa fissa di Accollo nella somma rilevata di sopra, la quale resterà sempre ferma ed inalterabile, non ostante che in avvenire occorressero farsi nuove descrizioni, e tassazioni di Beni stabili non descritti ne' Libri da consegnarsi, o non compresi nella Tassa di Accollo, o che si scuoprissero i veri Possessori delle Poste consegnate per fogne, o non ostante che convenisse cancellare, o diminuire qualche Posta già descritta o compresa nella Tassa di Accollo: Con dichiarazione però che non sia fatto il più piccolo aumento nella somma fissa ordinata imporsi dai Regolamenti particolari per le suddette Comunità de' 23. Maggio 1774. sopra i Coloni, o Contadini, e sopra gli Artigiani, o Testanti, nè variazione alcuna al metodo di esigerla.

E perchè le Imposizioni comunitative si dovranno stabilire secondo il resultato del Libro Maestro, e delli Arroti, perciò dovranno i respettivi Cancellieri tenere sempre in giorno i detti Libri Maestri, e li Arroti per non farsi debitori di tutto ciò che potesse derivare dalla loro trascuratezza in pregiudizio, e danno degl' Interessati medesimi, con riportare nei suddetti Libri quelle Poste, che non vi si trovassero accese, e che per deliberazione del Consiglio generale fossero state, o saranno sottoposte al contribuito della Comunità.

I pagamenti della suddetta Imposizione comunitativa sopra i Possessori, ancorchè sia in avvenire comprensiva della Tassa di Accollo, dovranno farsi dai Contribuenti in mano ai respettivi Camarlinghi nei soliti modi, e tempi già stabiliti

liti per la riscossione del Dazio, e secondo le Istruzioni che i respettivi Cancellieri riceveranno dal Sig. Sen. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, le quali dovranno tenersi affisse nella Cancelleria.

Ed i Camarlinghi delle Comunità dovranno rimettere in Firenze alla Camera delle Comunità nei soliti termini fissati per la rimessa delle respettive Tasse di Redenzione insieme colle medesime anche la Tassa di Accollo nelle somme respettivamente fissate di sopra.

Ed affinchè questa nuova Partita entrando in Amministrazione comunitativa non alteri in maniera alcuna il sistema di già introdotto nelle Comunità, S. A. R. ha dichiarato, e comandato che la medesima sia riguardata a tutti gli effetti civili, economici, e penali, come qualunque altra Partita comunitativa, e perdendo affatto il carattere, e natura di Decima acquisti il carattere e la natura di Partita comunitativa.

S. A. R. ha inoltre dichiarato, e comandato che sebbene la suddetta Partita di Decima sia consegnata in somma fissa, ed invariabile, non per questo resta impedito alle suddette Comunità, nè tolta ad esse la facoltà concessa loro coi nuovi Regolamenti di descrivere di nuovo, e addaziare quei Beni stabili, che non fossero stati descritti, nè addaziati, e di estendere anche sopra di essi, benchè non compresi nella Consegna, e Tassa di Accollo, le Imposizioni comunitative; Come neppure resta impedito alle medesime Comunità di emendare e rettificare quelle Poste che in progresso di tempo fossero riconosciute, e verificate

essere

essere state valutate nei Catasti, e computate nella Tassa di Accollo in somma diversa da quella, che conviene per adeguare nella miglior forma possibile la distribuzione di tutte le Tasse e spese comunitative.

I Passi di Nave sopra i Fiumi in ordine al benigno Rescritto di S. A. R. del dì 11. Agosto 1778 non dovranno aversi, nè trattarsi come Beni stabili, nè considerarsi come paganti nel reparto delle Imposizioni comunitative sopra i Possessori, fermo stante però quanto si pratica rispetto ai Navalestri per la contribuzione che fanno alle Comunità del Contado come testanti.

Consegnati che saranno alle suddette Comunità i Libri predetti dovranno questi a tutti gli effetti civili, economici, e penali aversi per autentici, e legali, e conservarsi con ogni studio, e diligenza, come documenti, che serviranno nei tempi futuri a dimostrare lo stato di Possessione nel dì 1. Agosto 1776., e tutte le variazioni che sono seguite, e seguiranno nei successivi possessi dopo l'epoca suddetta, ed a regolare in conseguenza l'annuale distribuzione dell'Imposte comunitative, e le Imborsazioni dei soggetti che dovranno risedere nel Magistrato, e Consiglio generale delle respettive Comunità.

Non sarà permesso ad alcuno per qualunque accidente possibile, senza eccettuare i Ministri di Cancelleria, di fare la minima alterazione, o segno, o di scrivere nel Libro intitolato = Catasto =, dovendo sempre, ed in qualunque tempo costare dello stato del medesimo nel dì 1. Agosto 1776.; E se mai nel medesimo venisse sco-

scoperto qualche errore, dovrà sempre correggersi previe le opportune giustificazioni dai Ministri di Cancelleria, non già nell'istesso Catasto, che dovrà restare sempre scrupolosamente inalterabile, ma per mezzo dei Libri denominati Arroti, nei quali dovranno farsi dai soli Ministri di Cancelleria tutte le correzioni, spiegazioni, o dichiarazioni necessarie senza veruna spesa, e aggravio degl' Interessati, come quelli, che non possono avere avuta alcuna parte nell' errore.

Non sarà neppure permesso ai suddetti Cancellieri, o altri Ministri di Cancelleria l'estrarre dalli Archivj delle respettive Comunità, nè i Catasti suddetti, nè i Campioni, nè li Arroti, se non nel caso che occorresse ai Giusdicenti, oppure ai Magistrati, o ai Consigli generali legittimamente adunati di vederli unicamente per servizio, ed interesse delle Comunità medesime, sempre però con la continua assistenza, e presenza di uno dei Ministri di Cancellerìa.

E siccome nella suddetta Tassa che si dà in Accollo alle dette Comunità sono state considerate per paganti, come di fatto lo saranno dal giorno che comincia il pagamento in Comunità, tutte quelle Poste di Decima, che dai respettivi Possessori sono state precedentemente affrancate, o redente dal peso della Decima per la Legge del dì 5. Maggio 1554., come pure i Beni goduti dai Privilegiati per il titolo di dodici figliuoli, affinchè tali Possessori non risentano pregiudizio dalla suddetta Sovrana Disposizione, S. A. R. ha specialmente ordinato con suo Benigno Rescritto de' 17. Agosto 1781. che Le sia reso conto dal Sig.

Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali di questi oggetti, affine d'indennizzare i Possessori di Beni affrancati e privilegiati come sopra nelle maniere più convenienti.

Tutte le Volture di Beni compresi nelle dette Comunità, che in avvenire occorresse di fare in testa dei veri, e vivi Possessori, dovranno dal giorno della Consegna in poi eseguirsi dai Ministri delle respettive Cancellerie, e non più in Firenze dai Ministri delle Decime Granducali, secondo le Istruzioni che riceveranno dal suddetto Sig. Senatore Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità rispetto alla qualità e grandezza della carta, alla forma dello scritturato, alle formule delle Volture, ed altro, venendo specialmente raccomandata da S. A. R. in un' affare di tanta importanza ogni diligenza, e sollecitudine nei detti Ministri in eseguirle, ed ogni esattezza, e chiarezza nel distenderle.

Per queste Volture i Ministri di Cancelleria esigeranno a loro proprio profitto li emolumenti enunciati nell' Editto del dì 7. Agosto prossimo passato, che sono i seguenti.

Per ogni carta composta di due facciate lir. — 6. 8.
Per le Fedi che non eccedono una facciata l. — 3. 4.
E per le Fedi che eccedono la facciata a ragione di due crazie per facciata o sia quattro crazie per carta. — .
E più potranno percipere il rimborso della carta bollata.

Sarà sempre permesso a qualunque dei Possessori, ed altri contribuenti il vedere nelle loro Cancellerie senza spesa alcuna tanto il Catasto, che il

il Campione, e li Arroti, e Filze di giustificazioni, ma però alla presenza di alcuno dei Ministri di Cancelleria; Volendo poi qualche Copia per extensum come sopra, questa non si potrà fare altro che dai Ministri predetti; Sarà anche permesso di prendere dai suddetti Libri, e Filze di giustificazioni qualche appunto, o ricordo in scritto, ma in presenza di alcuno dei Ministri medesimi di Cancelleria, i quali per questo non esigeranno emolumento, e volendo qualche Copia autentica o Fede, dovrà farsi unicamente dai Ministri di Cancelleria.

Essendo già stato soppresso l' Ufizio del Decimino per il suddetto Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno prossimo passato, cessa in conseguenza l'obbligo imposto dalle Istruzioni dei 20. Maggio 1777. di fare le Mandate alle dette Cancellerie comunitative, e dovranno esser rimessi dalle dette Cancellerie all' Ufizio delle Decime Granducali di Firenze, tanto i Tomi, che i Giornali di Decimino, che in esse si conservano, volendo S. A. R. che in avvenire nelle questioni che possono insorgere per cose anteriori al suddetto dì primo Agosto 1776. debba aversi ricorso ai Libri originali delle Decime, i quali insieme con le Matrici, o Abbozzi dei Catasti da consegnarsi alle dette Comunità saranno conservati nell' Archivio delle Decime Granducali, che sarà tenuto aperto a benefizio, e comodo del Pubblico.

Nella muta dei Cancellieri di dette Comunità dovranno i respettivi successori ricevere dagli antecessori la consegna dei Catasti, dei Campioni

de

delli Arroti, e delle Filze di giustificazioni spettanti alle Comunità comprese nelle suddette respettive Cancellerie, e trovando che siano stati trascurati, o alterati, o non tenuti in giorno dovranno renderne inteso, enunciandone i difetti, il suddetto Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, il quale dovrà parteciparlo a S. A. R., altrimenti il nuovo Cancelliere sarebbe debitore delle alterazioni, e negligenze benchè commesse da altri.

Tutti i Livellarj in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. de' 25. Settembre 1775., e del Rescritto del dì 28. Luglio 1781., dov'anno nel nuovo sistema per mezzo dell'Imposizione comunitativa corrispondere alle Comunità anche la Partita di Decima, che si posa sul Fondo livellario in faccia, e conto del Padron diretto, e questa Partita potrà da loro conteggiarsi con i Padroni diretti a forma dei patti fra le parti stipulati, con pagare tanto di meno del Canone convenuto con i medesimi, calcolandola secondo che si pagava in Firenze alle Decime Granducali, o alle Decime di Contado.

E sarà incumbenza, ed opera dei Cancellieri, subito che averanno ricevuto in consegna i nuovi Libri, di levare dal conto del Padron diretto la detta Posta, e porla tutta in conto del Livellario, al quale effetto saranno date ai medesimi dal Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità le opportune Istruzioni.

Rispetto alli obblighi, termini, e pene per le Volture S. A. R. ha comandato tutto ciò che ha creduto necessario per il bene del pubblico servi-

L 2 zio

zio nella sua Legge del dì 7. del passato mese di Agosto. E tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 25. Gennaio 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Con cui si abolisce in Prato la Tassa del Taglio degli Agnelli, e Capretti.

DEL DÌ 7. GENNAJO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE de' 24. Dicembre scorso 1781. fa pubblicamente notificare, come la R. A. S. si è degnata di abolire nella Città di Prato la Tassa denominata del Taglio degl' Agnelli, e Capretti di latte imposta sopra gli Strascini, ed altri, che ne fanno la Macellazione, fermo stante però il Disposto dalle Leggi veglianti sopra il pagamento dei tre soldi per ogni capo dovuto da Chiunque per la detta Macellazione; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 7. Gennajo 1782.

Gaspero Domenico Raver Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

In ordine alle Repudie, ed Emancipazioni

DEL DÌ 8. GENNAJO 1782.

GL'Illustrissimi e Clarissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri nel Magistrato Supremo. In esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fanno pubblicamente notificare a qualunque persona, che avendo la prefata A. S. R. con Sovrano Motuproprio de' 20. Novembre 1781. portante l'erezione della nuova Comunità di Firenze, soppresso, ed abolito il Consiglio del Dugento, ed aggregato al Magistrato Supremo le sue incumbenze si è compiaciuta con Veneratissimo Rescritto de' 13. Dicembre detto emanato in piè di una loro Rappresentanza ordinare.

I. Che tutte le Repudie, ed Emancipazioni, che si faranno per l'avvenire debbino essere pubblicate in pieno Magistrato, e in tutte quelle Tornate nelle quali ne verrà fatta la preventiva Instanza.

II. Che a tal effetto i Ministri della loro Cancelleria siano tenuti ricevere simili Atti, e quelli custodire in una Filza a parte per darne vista, e copia a chiunque ne farà la dovuta richiesta.

III. Che dette Repudie, ed Emancipazioni si faccino pubblicare per pubblici Editti ad effetto

di supplire alla Notorietà, che potea ottenersi mediante la pubblicazione, che per il passato se ne faceva nel Consiglio del Dugento; E tutto ec. Mandantes ec.

Dalla Loro solita Residenza di Palazzo Vecchio il dì 8. Gennaio 1782.

Lorenzo Villa Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Con cui viene abolito l'uso della Carta Bollata nel Territorio di Portoferrajo.

DEL DÌ 25. GENNAJO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 8. Gennajo corrente fa pubblicamente notificare come la R. A. S avendo prese in considerazione le circostanze della Comunità di Portoferrajo, e desiderando sempre più di provvedere al sollievo di quel Territorio, e suoi Abitanti, Vuole che dal dì primo del prossimo Mese di Febbrajo in avvenire sia la medesima esente dall' osservanza della Legge del dì 8. Novembre 1749., colla quale fu ordinato l'uso della Carta bollata, ed alla quale intende di derogare espressamente a tutti gli effetti riguardo alla presata Comunità di

di Portoferrajo, suo Territorio, ed Abitanti; Ed in conseguenza dei sopraespressi Sovrani Comandi tutti gli Atti fatti nel Tribunale, e Territorio di Portoferrajo si dovranno ricevere, ed ammettere, benchè scritti in Carta non bollata in tutti i Tribunali del Granducato, ed i Ministri del pubblico, e generale Archivio di Firenze dovranno ricevere le Mandate degl' Istrumenti rogati nel suddetto Territorio, e collazionare, e archiviare le Copie dei medesimi, benchè respettivamente scritti in Carta non bollata, non ostante; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 25. Gennajo 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Con cui restano abolite tutte le Tasse degli Albergatori, ed Osti.

DAL DÌ 1. FEBBRAJO 1782.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 22. Gennajo ultimo scorso 1782 fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Volendo sem-

pre più facilitare ai suoi Suddìti Abitanti in questa Città di Firenze i mezzi d' industriarsi, e procacciarsi un onesto guadagno si è degnata di Comandare che dal dì primo Febbrajo 1782. restino soppresse, ed abolite tutte le Tasse, che si pagavano all' Ufizio del Sale dagli Albergatori, Locandieri, ed Osti di questa Città di Firenze; Ed in conseguenza sarà permesso a ciascheduno indistintamente di esercitare la professione di Oste, Locandiere, ed Albergatore, o tener Casa a dozzina senza obbligo di farsi descrivere all' Ufizio del Sale, e senza pagamento di alcuna Tassa.

Abolisce parimente tutti i vincoli, ai quali sono stati finora sottoposti gli Stabili descritti all' Ufizio del Sale, come destinati ad uso di Albergo, Locanda, Osteria, o a qualunque altro uso simile revocando in questa parte il disposto nella Legge generale del Sale dell' Anno 1704., dei quali ne potranno i Proprietarj dal suddetto giorno in avvenire disporre liberamente come degli altri fondi di loro dominio privato.

Per provvedere però alla quiete, e sicurezza pubblica, Vuole, che restino nel loro pieno vigore gli Ordini veglianti intorno all' obbligo, che hanno indistintamente tanto gli Albergatori, Locandieri pubblici, ed Osti, quanto i Particolari di dare ogni sera la Nota di quelle Persone, tanto Nazionali, che Forestiere, alle quali avranno dato alloggio, ancorchè siano con loro congiunte di parentela. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni il 1. Febbrajo 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Con cui sono abolite alcune Tasse, Diritti, e specialmente il Registro dei Fornaj, Bottegaj, e Rivenditori dell'Olio, ed altri.

DEL DÌ 14. FEBBRAJO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera del Commercio ec. in esecuzione del Veneratissimo Rescritto del dì 5. Febbrajo 1782. fa pubblicamente noto come SUA ALTEZZA REALE considerando che alcune ispezioni già dipendenti dal soppresso Scrittojo dell'Annona, ed ora aggregate alla detta Camera si rendono per le diverse disposizioni date con altri precedenti Regolamenti, e per le variate circostanze presentemente inopportune agli oggetti per i quali furono instituite, e volendo altresì la prefata R. A. S. togliere al pubblico l'aggravio delle diverse Tasse, e diritti che si esigevano per tali dipendenze si è degnata di ordinare quanto appresso.

I. Che resti totalmente abolito il Registro dei Fornaj, Bottegaj, e Rivenditori d'Olio, in questa Città, e non abbia più luogo l'assegnazione dei prezzi per la rivendita del medesimo a piccole misure già da qualchè tempo andata in dissuetudine.

II. Che resti ancora soppresso il Registro de' Maccl-

Macellari di Firenze, ed abolito a tutti gli effetti l'obbligo che era loro ingiunto di prestare l'annuale Mallevadorìa, conosciuta col nome di *Sodo*, come pure la Tassa di lir. 4. — finora dovuta per una tale Mallevadorìa, e similmente resta abolito il Registro degli Agnellai, e Bozzonai, insieme colle Patenti che si distribuivano annualmente dalla Camera del Commercio per l'esercizio di tali mestieri, fermo stante quanto dispongono la Legge del dì 29. Ottobre 1768., e gli altri Ordini consecutivi in quelle parti soltanto che precisamente riguardano la pubblica salute, e pulizia della Città.

III. Che l'incumbenza di tenere il Registro dei prezzi dei Grani, Biade, e Olio, che correranno giornalmente nelle respettive Piazze di questa Città, resti aggregata al Tribunale del predetto Auditore, il quale per mezzo dei suoi esecutori farà prendere i prezzi di tali generi, e questi si dovranno poi registrare dai Ministri della Cancellerìa del Tribunale medesimo nella forma fin ora praticata.

IV. Che la privativa, o sia l'appalto della vendita della mala Carne, sia soppressa a tutta la presente Quaresima, tempo nel quale scadono le veglianti condotte, e perciò resterà dal detto tempo in poi nella facoltà di chiunque, l'aprire Macelli, e Botteghe di questo genere di Carne, ferma stante però la proibizione vegliante di tenerla, e venderla promiscualmente nei Macelli di Carni buone, sotto la pena per i trasgressori di Scudi dieci per ciascuna trasgressione, da applicarsi per una metà all'accusatore palese, o segreto, e per l'altra metà al Regio Fisco.

Ed all'effetto che sia a sicura notizia del Pubblico quali siano i Macelli che saranno aperti unicamente per la vendita della mala Carne, i Macellari di questa sorte di Carne dovranno apporre ai respettivi loro Macelli, o Botteghe un cartello alla vista pubblica, denotante la qualità della Mala Carne, che vi si venderà, e mancando incorreranno nella pena suddetta da applicarsi come sopra.

V. Che parimente debba cessare l'ispezione, e la Soprintendenza, che ha esercitata fino al presente la Camera del Commercio sopra l'Ammazzatojo dei Majali esistente nel Mercato Vecchio di questa Città, e contemporaneamente restare ancora abolita la Tassa di soldi tre stata solita esigersi sopra ciascheduno Majale, che vi si macellava; ma per altro chiunque vorrà far Macellare Majali in Firenze, dovrà fare eseguire una tale Macellazione nel mentovato Ammazzatojo, valendosi a tale effetto di chi più gli aggradirà.

E siccome è stato ordinato che il detto stabile sia consegnato alla nuova Comunità di Firenze, così quelli che ricorreranno all'enunciato Ammazzatojo per la Macellazione dei Majali, dovranno pagare alla Persona che dalla prefata Comunità sarà destinata alla custodia del detto stabile, quella Tassa che dalla medesima Comunità, sarà discretamente stabilita per il semplice uso d'una tale Macellazione.

VI. Essendo similmente stato ordinato che all'istessa Comunità di Firenze sia consegnato lo stabile posto fuori la Porta alla Croce, e destinato alla Stadera che deve servire per il Campione o Riscon-

Riscontro di pesi dei Majali e dei Castrati stabilito col Rescritto del dì 6. Maggio 1776. per sodisfazione e comodo di quelli che ultroneamente volessero ricorrervi; perciò dovrà la precetta nuova Comunità esercitare in questa parte quell' Ispezione della quale fin' ora è stata incaricata la Camera del Commercio facendo assistere alla predetta Stadera nei giorni nei quali sono soliti tenersi i Mercati, uno dei pubblici Pesatori stabiliti nel Mercato Vecchio con uno degli Esecutori del Commissario del Quartiere di S. Croce.

VII. Finalmente la R. A. S. ha incaricati i Commissarj dei respettivi Quartieri di questa Città di Firenze d'invigilare alla retta esecuzione dei presenti Ordini, ed insieme all' esatta osservanza delle Leggi, Ordini, e Regolamenti veglianti sopra i mentovati oggetti. E tutto ec.

Dato in Firenze li 14. Febbrajo 1782.

Ferdinando Bassi Cancelliere Maggiore.

MOTUPROPRIO

Con cui si danno nuovi Regolamenti in ordine alla Comunità Civica della Città di Firenze.

DEL DÌ 26. FEBBRAJO 1782.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *OBbligo di consegnare alla Comunità di Firenze il nuovo catasto dei Terreni, e Beni.*

2. *Il reparto delle imposizioni si deve fare anche sopra le Case, e Palazzi, e sopra l'Orti, ed i Giardini.*

3. *Enumerazione di tutti i beni, che debbano contribuire alle gravezze.*

4. *Sotto la medesima Categoria restano compresi anche i beni affrancati in vigo e di alcune Leggi.*

5. *Parificazione alle Comunità di Provincia a quella della Città di Firenze del Privilegio della figliazione dei 12. figli. Cautele, e regole da osservarsi in questa materia.*

6. *Le Chiese, le Fabbriche destinate al culto divino sono esenti dal concorrere alle gravezze, e le* Reli-

Religioni mendicanti sono esenti per il titolo Caritativo.

7. *I lavoratori, i mercanti, i rivenditori, gli operanti, ed i manifattori non debbono esser collettati.*

8. *La rata di imposizione deve pagarsi al Camarlingo in* 3. *rate.*

9. *Pena del* 10. *per cento per i morosi; E proibizione di ritirare qualunque somma anticipatamente.*

10. *I debitori contribuenti debbono esser intimati, e dopo deve procedersi contro di essi a forma di ragione.*

11. *Facoltà di formare nuove descrizioni di Decima dei beni stabili.*

12. *Regole da osservarsi in rapporto alle nuove imposizioni.*

13. *Obbligo di eleggere i revisori.*

14. *Obbligo ingiunto dei revisori di referire al Magistrato se l' imposizione sia giusta.*

15. *Il Magistrato, è approvato a correggerla.*

16. *I revisori devono estrarsi alla terza borza, e regole da osservarsi in ordine a una tale estrazione.*

17. *Proibizione ai revisori di rifiutare sotto pena di lire* 100.

18. *Proibizione di fare sopra i beni situati nel Territorio Comunitativo veruna imposizione.*

19. *Tassa di redenzione da pagarsi alla Camera delle Comunità.*

20. *Titoli sotto i quali è compresa la Tassa di Redenzione.*

21. *La Tassa di Redenzione dovrà pagarsi in ciascun anno in* 3. *rate.*

22. *Privilegj, e Dritti competenti per l' esazione della Tassa di redenzione.*

23. *Ces-*

23. *Cessazione del esazione per alcuni titoli.*

24 *Abolizione del Tribunale, ed Uffizio delle Decime Granducali, e dell' Uffizio della Decima del Contado.*

25 *Obbligo di consegnare le Scritture.*

26. *Condonazione di alcune piccole poste.*

27. *Regole da osservarsi per lo schiarimento delle Decime.*

28. *Facoltà a chiunque di poter vedere libri, filze, e documenti.*

29. *Obbligo di fare le volture, e regole da osservarsi.*

30. *La Cancellerìa Comunitativa dovrà stare aperta a tutte l' ore.*

31. *Residenza, e Cancellerìa della Comunità.*

32 *Ove debbino tenersi le adunanze ordinarie, e straordinarie.*

33 *Facoltà a chiunque di poter vedere il catasto, Arroti, e Campione, le filze, e libri.*

34. *Obbligo ingiunto al Cancelliere Comunitativo di intervenire all' adunanze.*

35. *Estrazione da darsi al Cancelliere, e Ministri.*

36. *Abolizione della Camera del Commercio.*

37. *Abolizione del Dipartimento di Parte, ed altri Ordini.*

38. *I Livellarj debbono essere ammessi al godimento degli Uffizi Comunitativi.*

39. *Regole da osservarsi al rapporto delle compre, e vendite seguite fino al dì 28. Febbrajo 1782.*

40. *Obbligo ingiunto al Cancelliere di voltare le Poste in faccia del Livellario.*

41. *Regole da osservarsi in rapporto alle suppliche;*

Essen-

ESsendoci riservati nel Nostro Editto del dì 20. Novembre 1781., col quale abbiamo stabilito un Regolamento per la nuova Comunità di Firenze, di provvedere al metodo della distribuzione delle Spese Comunitative, e ad altri oggetti, concernenti l' Amministrazione di essa, perciò in aumento, e dichiarazione, al Regolamento suddetto, Comandiamo che si osservino le seguenti nostre Determinazioni.

I. In esecuzione dei Nostri precedenti Ordini essendo stato compilato nell' Ufizio delle Decime Gran-Ducali a tutte spese del nostro Erario il nuovo Catasto dei terreni, e beni compresi nel Circondario, che abbiamo assegnato alla mentovata Comunità, e gli altri libri che servono ad esso di corredo, Vogliamo che l' uno, e gli altri siano consegnati all' istessa Comunità di Firenze, a forma della Notificazione, che a tale effetto sarà pubblicata dall' Auditore della Camera delle Comunità.

II. Avendo noi ordinato nel citato Regolamento del dì 20. Novembre 1781. all' Art. LXVII., che le Imposizioni di questa nuova Comunità debbano posarsi con titolo di Dazio, generalmente sopra tutti i Possessori di beni stabili situati dentro la Città di Firenze, dichiariamo ad ogni buon fine, ed in quanto occorra, esser Nostra precisa intenzione, che il reparto delle suddette Imposizioni Comunitative si faccia sempre con un' istesso metodo, e proporzione anche sopra le Case, e Palazzi tenuti a proprio uso, sopra li Orti, e Giardini tenuti a frutto, o a delizia, e sopra qualunque altro fondo, o bene stabile, senza

za veruna eccezione, limitazione, o riservo, benchè non fosse stato fin'ora descritto nei Libri di Decima da consegnarsi alla Comunità, o compreso nella tassa d'Accollo, o per qualunque ragione, o titolo, non avesse il respettivo possessore pagata la Decima; salvo però quanto sarà dichiarato quì sotto all'Art. VI.

III. A tale effetto i Nostri beni stabili amministrati dallo Scrittojo delle Reali Possessioni, e dallo Scrittojo delle Reali Fabbriche, e Giardini, quelli del Fisco, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, delle Mense, de' Conventi, e Monasteri, degli Oratorj, e Fraternite, delle Accademie, e Società, degli Spedali, e generalmente tutti i beni stabili di qualunque Azienda, e Ufizio, e di qualunque patrimonio, o persona Ecclesiastica, o secolare, dovranno contribuire alle gravezze, o Imposte Comunitative, coll'istesso metodo, e proporzione ordinata per gli altri possessori di beni stabili nella Città di Firenze.

IV. Dovranno parimente contribuire alle istesse Imposizioni anche quei possessori, i beni dei quali fossero stati affrancati in vigore della Legge del 1554., come pure vi dovranno contribuire i possessori privilegiati per il titolo dei dodici figliuoli, ma per quella rata soltanto, che viene in seguito del presente Regolamento stabilita a favore dei privilegiati suddetti, riservandoci d'indennizzare in conseguenza opportunamente, tanto li affrancati per la Legge del 1554., quanto quelli; che hanno ottenuta, e goduta la grazia, o privilegio per i dodici figliuoli, come è stato ordinato per gli altri possessori affrancati, e respet-

 tiva-

tivamente privilegiati per il detto titolo di beni posti nelle Comunità del Contado, ed in quelle di Prato, e di Sanminiato.

V. E siccome nelle altre Comunità, alle quali abbiamo restituita la libera amministrazione dei loro patrimonj è stato determinato, che il privilegio, o esenzione per il titolo dei dodici figliuoli, non ecceda i due quinti sul totale dell' Imposizione Comunitativa, perciò parificando in questa parte la Comunità di Firenze alle altre, Comandiamo che nel sistema della sua nuova amministrazione, il padre di dodici figliuoli contemporaneamente viventi, goda il benefizio, o esenzione di due quinti di quella rata d' Imposizione Comunitativa, che dovrebbe pagare se non fosse privilegiato.

La suddetta esenzione di due quinti si dovrà godere tanto dal padre di dodici figliuoli, quanto dai figliuoli medesimi, ma solamente per i beni paterni, e per il tempo che essi viveranno in comune.

Per essere ammesso al godimento di tal privilegio, o esenzione, basterà il verificare l' esistenza dei dodici figliuoli viventi nel tempo della richiesta grazia, e la quantità, e qualità dei beni, che si posseggono dal padre avanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, il quale interposto che vi abbia il suo partito, dovrà questo avere il suo effetto, senza bisogno di altra grazia, o Rescritto, tanto rapporto al padre, che ai di lui figli, per i beni paterni, finchè viveranno in comune, derogando Noi a qualunque Disposizione, o Legge in contrario.

VI. Ve-

VI. Vogliamo che fiano esenti dal concorrere alle Imposizioni Comunitative, le Chiese, ed altre fabbriche destinate immediatamente al culto divino, e tutti gli annessi delle Chiese medesime, come sono, l'atrio, il vestibulo, le Logge, la Sagrestia, il Campanile, il Cimitero, e la stanza mortuaria.

Ed attesa la povertà delle Religioni mendicanti, e l'impossibilità, nella quale si trovano di corrispondere alla Comunità il contributo, o sia la loro tangente di Dazio per le fabbriche di loro abitazione, Comandiamo che la Comunità di Firenze, a titolo di soccorso caritativo, condoni alle prefate Religioni Mendicanti la loro tangente di Dazio per le fabbriche di loro abitazione, ed orti annessi alle medesime, o sottoposti a clausura, dovendo in tutto il resto inviolabilmente osservarsi quanto è stato disposto di sopra, riguardo alla sottoposizione indistinta di tutti i beni stabili, alle gravezze, o Dazio della nuova Comunità di Firenze, coll'istessa misura, e proporzione.

VII. Ed essendo Nostra intenzione, che l'industria sia affatto esente da ogni contribuzione, e gravezza Comunitativa, Dichiariamo, ed espressamente comandiamo, che li Artigiani di qualunque sorte, i Lavoratori di terre, i Mercanti, i Rivenditori, e qualunque operante, e Manifattore, non debbano mai essere collettati, nè aggravati d'Imposizione Comunitativa, nè sulla testa, nè sull'industria, ed opera loro, ma solo nel caso che alcuno di essi possedesse qualche fondo, o bene stabile nel Territorio della Comunità, il

M 2 qua-

quale allora dovrà contribuire in proporzione della Massa di Decima assegnata, o da assegnarsi al fondo medesimo.

VIII. La somma, o rata d' Imposizione spettante anno per anno ai possessori contribuenti, dovrà da questi pagarsi al Camarlingo, o Depositario della Comunità repartitamente in tre rate da stabilirsi secondo che sarà concertato tra il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ed il Soprassindaco ec., con facoltà ai predetti Contribuenti di saldare, volendo, nella prima paga tutta l'annata, e d'anticipare o nell' una, o nell'altra delle dette scadenze di paga, la rata susseguente di contribuzione dovuta per l' intiera annata; Ed il Camarlingo senza poter percipere emolumento alcuno, dovrà loro respettivamente fare le ricevute, o quietanze in confessione delle somme che gli avranno pagate come sopra.

IX. Quelli che non avranno adempiti i dovuti pagamenti per dipendenza dell' Imposizione suddetta alle respettive scadenze, caderanno nella pena del dieci per cento sopra le somme non pagate; Ed il prodotto di questa penale si dovrà godere, metà dal Cancelliere Comunitativo, e metà dal Camarlingo.

Resta però sì all' uno, che all' altro di essi, assolutamente proibito di ritirare somma alcuna, benchè piccola anticipatamente, ed a conto di quanto potesse andare in cassa per il titolo della detta penale; e solo dovranno dividersi questo emolumento, allorchè seguito il pagamento totale della posta d' Imposizione, sarà anche seguito il pagamento della sua respettiva pena del dieci per cento.

X. I Contribuenti alle Imposizioni sopraddette, che resteranno morosi al pagamento delle loro tangenti di Dazio, potranno esser subito intimati a pagarle per via di sequestro, e di poi sarà proceduto a termini di ragione all'esazione del debito sopra tutti i respettivi beni del debitore sottoposti al Dazio, senza distinzione di grado, stato, o condizione dei possessori, fino alla totale estinzione del debito istesso accresciuto del dieci per cento, importare della penale suddetta.

XI. All'oggetto di dar luogo che in ogni tempo siano giustamente, e colla possibile eguaglianza distribuite le imposte Comunitative, ed estese indistintamente sopra tutti i beni stabili della Città di Firenze, che vi dovranno contribuire, accordiamo alla nuova Comunità ogni più ampia facoltà di formare nuove descrizioni di Decima dei beni stabili del suo Territorio, e di fare aggiunte e correzioni alle descrizioni, e poste già formate, e veglianti nei libri, che ad essa si debbono consegnare a termini di quanto sopra in tutti quei casi che convenisse farle per eseguire il Regolamento del dì 20. Novembre 1781., e le presenti Nostre Ordinazioni, tanto per interesse degl' Individui contribuenti alle Imposte, quanto per interesse della Comunità, o sia del corpo dei possessori contribuenti alle medesime; non restando per altro impedito ad alcuno, che si credesse aggravato dalle Deliberazioni del Magistrato, il ricorrere ai Giudici stabiliti dal citato Regolamento per ottenere giustizia.

XII. All'effetto che la Comunità di Firenze rappresentata in questa parte dal Magistrato del

Gonfaloniere, e Priori nel formare nuove descrizioni, e tassazioni di stabili non descritti nè tassati, e nel rettificare, ed emendare quelle poste, che meritassero correzione possa procedere, ed operare con regole uniformi, certe, e conosciute dal Pubblico, Comandiamo, che in tutti i casi, nei quali convenisse far nuove descrizioni, o tassazioni o correzioni alle poste già descritte, e formate si osservi quanto in appresso si prescrive, annullando qualunque Ordine, o Consuetudine, che disponesse in contrario.

XIII. Tutte le volte che per eseguire il Regolamento del dì 20. Novembre 1781., e le presenti Ordinazioni occorrerà sottoporre alle Imposte Comunitative qualche Fondo, o Bene stabile non descritto al Catasto, o agli Arroti della Comunità, o descritto senza la sua correspettiva posta di Decima, si dovrà tenere, ed osservare la regola stabilita dal Motuproprio de' 19. Settembre 1780. di tassarlo a ragione di dieci unità per ogni cento scudi di rendita annuale dell' istesso Fondo al netto del mantenimento; sicchè un Fondo, che renda cento scudi al netto delle spese del mantenimento, dovrà contribuire alle Imposizioni a ragione di dieci unità, o siano Fiorini di Decima, e gli altri Fondi di maggiore, o minor rendita sull' istessa proporzione.

Coll' istessa proporzione, e regola si dovranno anche emendare, e rettificare quelle Poste, nelle quali comparisse manifesta eccedenza, ogni volta che occorra, e specialmente allorchè ne fosse fatta istanza al Magistrato dalle Parti interessate giustificato che abbiano nelle debite forme l' eccesso, e la sproporzione.

La rendita annuale dei Fondi da addecimarsi di nuovo, o da rettificarne l'addecimazione già fatta, si dovrà desumere dalla Pigione, se sono Fondi locati, e se sono Fondi tenuti a proprio uso, dal Canone annuo, se sono Beni modernamente allivellati, altrimenti si dovrà ricorrere alle regole stabilite dalla Pratica, e dai Tribunali, per valutare gli Stabili, e per conoscere, e costituire l'Entrata annua tanto nel caso di Fondi condotti anticamente a Livello che nel caso di Fondi liberamente posseduti, sempre però osservando la regola, e dichiarazione seguente.

Le moderne Contrattazioni di Compra, e Vendita potranno anche servire di norma per misurare l'annua Entrata, con dichiarazione espressa, che quando l'Entrata si desumerà dal prezzo, o da stima del valore del Fondo, si dovrà stabilire a ragione di due e mezzo per cento sul prezzo della Compra, o sulla somma delle stime.

Le spese di mantenimento si dovranno in tutti i casi valutare a ragione di venti per cento; sicchè un Fondo, che porti la rendita di cento scudi l'anno, o per Pigione, o per Canone di moderna Allivellazione, o per Compra, o per stime si dovrà riguardare, come se rendesse scudi ottanta all'effetto di fissare sopra il medesimo la Posta pagante il Dazio.

Finalmente per rimuovere le dispute, e le vessazioni, Vogliamo espressamente, che nell'addecimare, o addaziare di nuovo un Fondo, il pagamento dell'Imposizione cominci a decorrere dal giorno dell'addazziamento senza curare l'indietro; E che all'incontro non si possa repetere contro

la Comunità rimborso alcuno, nel caso che fosse riconosciuta per eccedente qualche Posta, e moderatone l'importare, giacchè l'aggravio delle dispute, che potrebbero muoversi contro la Comunità caderebbe sopra li stessi Possessori Contribuenti alla Comunità medesima.

XIII. Per maggior sicurezza, e soddisfazione di quelli, che dovranno contribuire alle mentovate Imposizioni, Ordiniamo che ogni voltachè occorrerà devenire a tali Imposizioni, si eleggano due probe, e capaci persone, le quali con titolo di Revisori dovranno riconoscere, se la distribuzione, o reparto dell' Imposizione stessa sia stato eseguito colla debita proporzione, ed ai termini del suddetto Regolamento, e delle presenti Ordinazioni sopra tutti i Possessori di Beni stabili situati nel Territorio della Comunità, e descritti, o da descriversi ai Libri Arroti della medesima, dovendo essi osservare colla più diligente attenzione, se qualche Possessore sia stato omesso, e tenuto fuori dalla Contribuzione, o sia stata commessa qualche altra mancanza, errore, o inavvertenza, senza mescolarsi però nell' esaminare la qualità, o quantità dell' Imposizione.

XIV. Compita dai Revisori la loro ispezione, riferiranno in scritto al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, se l' Imposizione sia distribuita colla giusta proporzione sopra tutti quanti i Possessori di Beni stabili nel Territorio Comunitativo di Firenze, ovvero quali errori, omissioni, ed inosservanze degli Ordini vi abbiano ritrovate.

XV. In conseguenza di quanto sopra il Magistrato predetto dovrà approvare la Distribuzione, o cor-

o correggerla come conviene, e poi trasmetterla al Tribunale della Camera delle Comunità con istanza di far pubblicare i tempi, ed i modi, nei quali i Contribuenti dovranno aver pagate le loro respettive tangenti al Camarlingo, o Depositario della Comunità, sotto pena del dieci per cento di più per le somme, e rate non pagate nei termini stabiliti dal Tribunale suddetto.

XVI. L' elezione dei due Revisori si dovrà fare per Tratta dalla terza Borsa destinata alla formazione del Magistrato, o sia dalla Borsa generale dei Possessori che abbiano almeno due Fiorini di Decima, e successivo Partito del Consiglio Generale nella seguente maniera.

Si dovranno trarre quattro Polizze, ed i nomi estratti dovranno essere partitati uno per volta, e quelli, che passeranno per i due terzi; o averanno oltre i due terzi il numero maggiore dei Voti favorevoli, saranno i Revisori; dovendosi rinnuovare la Tratta sempre a quattro Polizze per volta, ed il Partito come sopra, fino a tantochè due restino vinti, con rimettere volta per volta i nomi estratti dalla surriferita Borsa.

XVII. Nessuno di quelli, che saranno eletti Revisori come sopra, potrà rifiutare tale Ufizio, altro che pagando a titolo di rifiuto lire cento da andare a benefizio della Comunità.

XVIII. Dal dì primo Marzo 1782., nel quale incomincerà ad esercitare le sue funzioni, e facoltà la nuova Comunità Civica di Firenze, ed avranno principio, e vigore tanto il Regolamento del dì 20. Novembre 1781., quanto le presenti Ordinazioni, non sarà fatta in avvenire so-

pra

fra la Comunità predetta, o sopra i Beni stabili situati nel Territorio Comunitativo della medesima alcuna sorte d'Imposizione annuale, o straordinaria, nè dalla Camera delle Comunità, nè da qualunque Ufizio, o Dipartimento Regio salvo quanto si contiene nel seguente Articolo.

XIX. In conseguenza della suddetta Determinazione dovrà l'istessa Comunità di Firenze pagare ogn'anno alla Cassa della Camera delle Comunità a titolo di Redenzione una tassa fissa ed inalterabile la quale viene stabilita nella somma di Scudi ventinovemila quattrocento settantatre di Lire sette per Scudo, e questa resulta dal Complesso di tutte le Poste paganti nel dì primo Agosto 1779., tanto la Decima de' Cittadini, che quella del Contado sopra i Beni stabili posti nella Città di Firenze, aumentata del quarto, del ventesimo, e del quinto per l'Imposizione sotto il titolo di Strada Pistoiese, come dalla Tabella compilata nell'Ufizio delle Decime Granducali, ed annessa al Campione da consegnarsi alla Comunità insieme col Catasto, e Libri di Volture.

XX. Nella suddetta somma, o Tassa di Redenzione Vogliamo, che si abbia per compresa, e computata ogni, e qualunque Posta di Decima, o d'Imposizione per il detto titolo di Strada Pistoiese, che in vigore delle antiche Leggi di Decima, o degli Ordini Nostri sarebbe stata da conteggiarsi, e comprendersi nella somma predetta, la quale dovrà restar sempre ferma, ed invariabile, ancorchè per inavvertenza, o supposto privilegio, o per altra qualunque ragione fosse stato omesso di descrivere qualchè Fondo nei Libri

bri delle Decime Granducali, o nella Compilazione dei nuovi Libri da consegnarsi alla Comunità, o fosse stato descritto, e consegnato per impagante, ed ancorchè nel nuovo sistema da osservarsi tutti i Fondi debbano sentire proporzionatamente, e pagare la loro rata d'Imposizione Comunitativa, essendo Nostra Sovrana Intenzione, che tutti i Fondi da descriversi di nuovo, o da ridursi paganti facciano unicamente benefizio alla Comunità, e diminuzione di Dazio a favore dei Contribuenti.

XXI. La detta Tassa di Redenzione dovrà pagarsi annualmente dalla Comunità di Firenze, e per essa dal suo Camarlingo Comunitativo alla Cassa della Camera delle Comunità repartitamente in tre rate eguali, da determinarsi dal Soprassindaco, e mancando il Camarlingo Comunitativo di fare alle scadenze, che saranno come sopra fissate il dovuto pagamento dopo il comporto di quindici giorni, e non più, sarà proceduto contro di lui a termini di ragione.

XXII. Dovendosi a forma del Regolamento del dì 20. Novembre 1781., e del sistema già introdotto nelle Comunità del Contado, repartire la suddetta Tassa di Redenzione, benchè effettivamente non comprenda altro, che le Poste paganti la Decima sopra i Beni stabili di Firenze insieme con tutte le altre spese Comunitative, eccettuate le spese di Lastrico, e di Fogne come si dispone nel citato Regolamento, Dichiariamo, ed Ordiniamo, che questa nuova Partita di Decima entrando in amministrazione della Comunità sia riguardata, e trattata a tutti gli effetti civili,

econo-

economici, e penali, come qualunque altra Partita Comunitativa, talmentechè perdendo affatto il carattere, e la natura di Decima, acquisti il carattere, e la natura di Partita, o Imposizione Comunitativa.

XXIII. Ed in conseguenza dei presenti Ordini, e della Consegna già fatta alle Comunità del Contado, ed a quelle di Prato, e di Sanminiato, come pure della consegna da farsi alla nuova Comunità di Firenze dei loro respettivi Libri di Decima, dovrà dal dì primo Marzo 1782. in avvenire cessare affatto ogni esazione, che porti titolo, o dipendenza di Decima, tanto nell' Ufizio delle Decime Granducali, che nell'Ufizio delle Decime di Contado esistente nella Camera delle Comunità.

XXIV. Perciò colla pienezza della Nostra suprema Autorità, Vogliamo, ed Ordiniamo, che dall'Epoca predetta resti soppresso intieramente, ed abolito tanto il Tribunale, ed Ufizio delle Decime Granducali, quanto l'Ufizio della Decima del Contado, insieme con tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini vegliantì nei due predetti Ufizi fino al tempo indicato di sopra.

XXV. Le Scritture dei due nominati Ufizj dovranno essere terminate, e saldate nell' istesso dì primo Marzo 1782., dai respettivi Ministri, i quali dovranno poi consegnare all'Ufizio delle Revisioni e Sindacati tutti i Crediti, e resti delle due predette Amministrazioni, perchè ne sia fatta la riscossione, secondo lo stile, e metodo, che pratica nell'Ufizio medesimo di Revisioni.

XXVI. Considerando Noi, che nell' Ufizio della

la Decima del Contado vegliano molte piccole Partite, che farebbero imbarazzo nella Consegna di esse all'Ufizio delle Revisioni, e più inquietudine al Pubblico, che profitto alla Cassa nell' esigerle, Vogliamo, che i debiti provenienti da Poste di Decima del Contado minori a pagamento di Lire due, siano affatto condonati, e come tali saldati ai respettivi Conti.

XXVII. Per schiarire i dubbj, e questioni che potessero insorgere relativamente ai possessi de' Beni stabili sottoposti alla gravezza della Decima avanti il dì primo di Agosto 1776. e per conoscere le Descrizioni e Poste di detti Beni, e i Possessori de' medesimi avanti l'Epoca predetta, potrà aversi ricorso ai Libri originali delle Decime, i quali insieme colle Filze di Giustificazioni, con i Libri del soppresso Ufizio del Decimino, con i Libri d'Esazione tanto della Decima de' Cittadini, che di quella del Contado, e con gli Abbozzi dei Catasti già consegnati, e da consegnarsi, si dovranno conservare, e ordinatamente custodire nelle stanze superiori dell'Ufizio delle Decime Granducali in forma di Archivio, che starà aperto a benefizio, e comodo del Pubblico in tutti i giorni non feriati dell'anno e in tutte l'ore, nelle quali stanno aperti gli altri Ufizi pubblici nella Città di Firenze; Ed alla cura, e conservazione di detto Archivio abbiamo destinati gli opportuni Ministri, e Custodi ai quali perciò si potrà sempre indirizzare chiunque avesse bisogno di ricorrervi.

XXVIII. Sarà sempre permesso a chiunque il vedere nell'Archivio suddetto i Libri, Filze, e Docu-

Documenti in esso esistenti, ma però alla presenza di uno dei Ministri, o Custodi del medesimo, e volendo alcuno qualche Copia potrà farla da se senza alcuna spesa, o farla fare a tutte sue spese, ma sempre alla presenza di uno dei Ministri, o Custodi dell' Archivio; Volendo poi prevalersi dei predetti Ministri, o Custodi, Essi non potranno pretendere altra ricompenza, o Mercede, che di due crazie per facciata o sia quattro crazie per ogni carta di mediocre grandezza.

Anche le fedi dovranno essere pagate alla ragione suddetta, con più il rimborso della Carta bollata e queste non potranno scriversi che dai Ministri dell' Archivio, nè avranno valore senza la firma di uno di essi.

Le cercature, e trasporti dei Libri, e Filze si faranno dai Custodi, i quali non potranno esigere più di due crazie per ogni Libro, o per ogni Filza.

XXIX. Attesa la soppressione dell' Ufizio delle Decime Granducali, e di quello della Decima del Contado, ed il sistema che abbiamo stabilito per le Comunità del Contado, e per la Comunità di Firenze, Vogliamo, ed Ordiniamo, che le volture che debbono farsi in ogni occasione di passaggio dei Beni stabili del Territorio Comunitativo di Firenze da un Possessore in un altro all' effetto di tenerli sempre in testa, e conto dei veri, e vivi Possidenti, si facciano dal dì primo Marzo 1782. in avvenire, unicamente dai Ministri della nuova Cancelleria Comunitativa di Firenze, dovendosi per tali Volture osservare le medesime regole, Tariffa, e metodi stabiliti per le

Comu-

Comunità del Contado, e per quelle di Prato, e Sanminiato, coll' Editto de' 7. Agosto 1781. per le Volture dei Beni nelle suddette Comunità.

E perciò Vogliamo, che dall' Auditor della Camera delle Comunità sia pubblicato un Editto simile, che comprenda le disposizioni tutte date in materia di Volture per le altre Comunità, da osservarsi anche nella Comunità di Firenze.

XXX. L' Ufizio, e Cancelleria Comunitativa di Firenze dovrà parimente stare aperta in tutti i giorni non feriati dell' anno, e in tutte le ore fissate per gli altri pubblici Ufizi di Firenze.

XXXI. L' Ufizio, e Cancelleria predetta dovrà risedere nella Casa, e Fabbrica ultimamente servita per l' Ufizio, e Camera del Commercio presso la Piazza di S. Biagio, fino ad altra determinazione della Comunità predetta, la quale non potrà per altro stabilire la sua Residenza fuori del Territorio assegnatole.

XXXII. Nel medesimo Stabile si dovranno anche tenere le Adunanze ordinarie, e straordinarie tanto del Magistrato, che del Consiglio generale della Comunità di Firenze, e nel medesimo conservarsi tutti i Libri, Scritture, e Documenti attenenti alla Comunità.

XXXIII. A chiunque dei Contribuenti al Dazio, o sia Imposizione Comunitativa di Firenze, sarà sempre permesso di vedere nella detta Cancelleria il Catasto, Arroti, e Campione, le Filze, e Libri dell' Azienda Comunitativa, e tutti i Conti, che hanno in qualche forma rapporto alla medesima; Ma volendo alcuno qualche Copia, o Fede, dovrà osservarsi dai Ministri di

Can-

Cancelleria quanto si prescrive relativamente alle Copie, e Fedi dell'Archivio delle Decime.

XXXIV. Il Cancelliere Comunitativo, o altro Ministro di Cancelleria dovrà intervenire a tutte le Adunanze ordinarie, e straordinarie tanto del Magistrato, che del Consiglio Generale della Comunità di Firenze, e fare con l'Ajuto degli altri Ministri della detta Cancelleria quanto occorre al servizio della Comunità impiegando particolarmente la loro opera, ed assistenza in servizio dell'Imposizione Comunitativa senz'altra ricompensa, o Provvisione, che quella, che col Motuproprio del dì 3. Luglio 1781. è stata loro respettivamente assegnata, e gli Emolumenti che vengono stabiliti dalle presenti Ordinazioni.

XXXV. Ed affinchè il Cancelliere, e Ministri della Cancelleria Comunitativa di Firenze conoscano precisamente quali siano le loro incumbenze, e doveri, e quanto conviene al servizio della Comunità, ed all'adempimento degli Ordini nostri in questa parte, il Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità darà in scritto al Cancelliere predetto le opportune Istruzioni, nelle quali Vogliamo, che siano compresi ancora tutti gli schiarimenti, insegnamenti, ed Ordini, che sono stati dati ai Cancellieri Comunitativi colle nuove Istruzioni del dì 16. Novembre 1779., e che possono congruamente adattarsi alle circostanze e condizione della Comunità di Firenze, e quanto di più occorre all'oggetto di ben tenere, e regolare la scrittura Comunitativa, ed eseguire le Volture dei Beni stabili da un Possessore in un altro, ed a tutti gli altri oggetti d'amministrazione Comunitativa.

XXXVI. E siccome con lo stabilimento della nuova Comunità di Firenze viene la Camera del Commercio a cedere il suo Patrimonio a favore dell' istessa Comunità, ed in vigore di altri nostri provvedimenti diretti allo stabilimento suddetto viene a mancare alla Camera del Commercio ogni sua incumbenza, e giurisdizione, perciò Vogliamo, e Comandiamo (fermo stante però quanto abbiamo ordinato rispetto al Tribunale di Mercanzia, l' Auditore del quale assumerà per l' avvenire il titolo di Auditore della Mercanzia) che la predetta Camera nel dì primo Marzo 1782., resti soppressa affatto, ed abolita, e che cessino nei Ministri di essa tutte le loro funzioni, e facoltà, salve quelle che occorressero per porre in saldo l' Amministrazione predetta, e devenire alla consegna di quel Patrimonio alla Comunità di Firenze.

XXXVII. Ordiniamo parimente, che resti soppresso, ed abolito nella Camera delle Comunità, il Dipartimento di Parte, e tutti gl' Impieghi, che vi si esercitavano dovendo restare nell' Amministrazione della Camera predetta quanto rimane per dipendenza del Dipartimento suddetto di Parte, escluse affatto quelle partite, che a forma del Regolamento del dì 20. Novembre 1781., e delle presenti Ordinazioni, debbono passare sotto la cura, ed Amministrazione della Comunità di Firenze.

Perciò all' Epoca predetta del dì primo Marzo 1782. si dovranno chiudere, e saldare come conviene tutte le Scritture, e Conti attenenti al prefato soppresso Dipartimento con passarne i resti

 nella

nella Scrittura vegliante della Camera delle Comunità, o saldarne i Conti in forza delle presenti Ordinazioni.

XXXVIII. Dovendo coerentemente agli Ordini già dati nel dì 25. Settembre 1775., e nel dì 28. Luglio 1781, i Livellarj essere ammessi al godimento degli Ufizi Comunitativi, e perciò voltarsi, e riunirsi in faccia del Livellario, o Conduttore a lungo tempo, l'intiera Massa dei Beni Livellarj, Vogliamo che il medesimo si osservi anche rispetto alla Comunità di Firenze, e che per le suddette ragioni il Livellario, e non il Padrone diretto corrisponda alla Comunità, come tutti gli altri Possessori, la rata d'Imposizione Comunitativa sopra i Beni livellari nella quale sarà compresa anche la rata di Decima, e per allontanare ogni occasione di Disputa, e pretensione, che potesse promuoversi, Ordiniamo, che senza alterare la condizione dei Padroni diretti, tutto il benefizio, o il danno, che potesse derivare dal nuovo sistema, sia del Livellario unicamente, e non del Padrone diretto, il quale se ha convenuto col suo Livellario di pagare Egli la Decima dovrà da Lui ritirare sul Canone pattuito tanto di meno, quanto importa l'antica Parrita di Decima.

XXXIX. Fermo stante quanto sopra, le Contrattazioni di Compra, e Vendita di Beni stabili della Città di Firenze già seguite fino al dì 28. Febbraro 1782. resteranno nel loro pieno vigore, quanto alle convenzioni fissate per dependenza della Decima affinchè il nuovo sistema stabilito per la nuova Comunità di Firenze non occasioni in questa parte litigj, o controversie.

XL. E siccome nei nuovi Libri da consegnarsi alla Comunità di Firenze le Poste livellarie, o sono per l'intiero in faccia del Padrone diretto, o sono parte in faccia del medesimo, e parte in faccia del Livellario, perciò sarà cura, e incumbenza del Cancelliere Comunitativo, subito che avrà ricevuto in consegna i Libri suddetti, di voltare, e riunire tutte le Poste livellarie in testa, e conto del Livellario medesimo.

XLI. Chiunque ricorrerà con suppliche per cagione di denegata, o non bene amministrata Giustizia dai Giudici, o Tribunali, ai quali a forma del Regolamento del dì 20. Novembre 1781. viene rimessa la Giurisdizione, e facoltà di giudicare nelle materie come sopra individuate, potrà presentare, o far pervenire tali suppliche alle respettive Segreterie alle quali appartengono; ma qualora si trattasse di cose, che non fossero state precedentemente discusse, e giudicate dai respettivi Giudici, e Tribunali suddetti, non avranno altro effetto simili suppliche, che quello di essere rimesse per il Canale della Camera delle Comunità ai detti Giudici, e Tribunali, ai quali spetta la cognizione degli Affari contenuti nelle medesime.

Tale essendo la Nostra Volontà, ne Comandiamo a tutti quelli, ai quali spetta, l'inviolabile osservanza.

Dato in Firenze li ventisei Febbrajo Mille settecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

N 2 ISTRU-

ISTRUZIONE

Ai Vicarj Regj, e Giusdicenti dei Tribunali dello Stato Fiorentino, per il retto esercizio della Giurisdizione economica, e contenziosa ad Essi conferita con Editto di questo giorno sopra gli Affari dei Pupilli, Prodighi, Dementi, e simili del respettivo loro Vicariato, e Giusdicenza.

DEL DÌ 8. GIUGNO 1782.

I. PUbblicato che sia il predetto nuovo Editto, dovranno i Vicarj, e tutti gli altri Giusdicenti Regj, e feudali senza alcun' indugio, e per mezzo di un' Ordine in scritto ridurre a memoria a tutti i Messi, Cavallari, e Sindachi della respettiva loro Giurisdizione l' obbligo, che hanno di denunziare alla Corte, a cui sono sottoposti nel termine di tre giorni la morte accaduta nella loro gita, e sindacherìa di tutti quei Padri di famiglia, sebbene miserabili, dai quali si lasciassero figli maschi minori di Anni diciotto, o femmine non collocate in Matrimonio spirituale o temporale minori d' Anni venticinque, senza aver provvisto per Testamento, o per altra valida Disposizione alla loro Tutela; siccome pure di denunziare la morte dei Tutori Testamentarj, e dei Tutori, e Curatori deputati dal Vicario Regio, e qualunque altro loro impedi-

mento personale, da cui resultasse una durevole inabilitazione all'esercizio della Tutela, e Cura. E se si tratti di morte, e impedimento accaduto nella loro gita in persona di alcuno di detti Tutori, e Curatori ivi non abitante, avvisarne subito il Messo, Cavallaro, o Sindaco del luogo del Domicilio del detto Defunto, o Impedimento, affinchè da questo possa farsene, l' opportuna denunzia, comminando ai predetti Messi, Cavallari, e Sindachi, che in caso di qualunque omissione saranno puniti ad arbitrio del Giudice secondo le circostanze.

II. I Potestà, e Giusdicenti feudali appena avuta la denunzia della morte di alcuno di detti Padri di famiglia, ne daranno parte con loro lettera ai respettivi Vicarj, i quali a tale avviso, o sulla notizia altrimenti acquistatane, saranno solleciti di deputare ai figli pupilli del defunto uno o più Tutori secondo il bisogno; come pure al ricevere del Rescritto, con cui venga ordinato interdirsi l'amministrazione ad alcuno del Vicariato qual Prodigo, Demente, o per altra causa incapace di governare se stesso, saranno non meno solleciti di rendere nota al Pubblico l'interdizione, mediante gli Editti da affigersi ai soliti Posti tanto nel luogo d'attuale, e permanente abitazione della Persona interdetta, quanto in quelli ove fossero situati i Beni attenenti al di lei Patrimonio, con valersi a tale effetto, se i Beni esistessero fuori della Giurisdizione Civile di detti Vicarj, delle consuete commissioni in sussidio di Giustizia, che dovranno puntualmente eseguirsi da ciascun Giusdicente del Gran-Ducato. E egual-

mente ſaranno ſolleciti di deputare il Curatore per l' amminiſtrazione di detto Patrimonio.

III. Non dovrà dai Vicarj ometterſi la Deputazione del Tutore, e Curatore nei caſi eziandio di Pupilli, e ſottopoſti miſerabili per l' effetto ſe non altro della buona educazione di detti Pupilli, e famiglie dei ſottopoſti, tanto utile al pubblico Bene.

IV. Nella tutela abbiano i Vicarj l' avvertenza di preferire la Madre, quando non voglia paſſare alle ſeconde nozze, gli Zii paterni, ed i più proſſimi, Parenti, ben' inteſo però che l' una, e gl' altri ſi eſcludano in concorſo di giuſte, ed urgenti cauſe, delle quali dovranno pettoralmente conoſcere gli ſteſſi Vicarj.

V. Intereſſando poi aſſaiſſimo, che la ſcelta dei Tutori, e Curatori cada in ſoggetti probi, e capaci di bene educare, ed amminiſtrare, ſi faranno un carico i Vicarj di contribuirvi al poſſibile dal canto loro. E perciò prima di procedere all' elezione ſi daranno il penſiere di bene aſſicurarſi ſopra un' affare di tanta importanza affidato al loro zelo, e premura con procurarne le più ſincere informazioni dai Poteſtà, dai Parochi, e da altri di cui crederanno poterſi egualmente fidare.

VI. I Tutori, e Curatori dopo l' elezione, che ſarà loro partecipata ex officio dal reſpettivo Vicario, non potranno diſpenſarſi dall' aſſumere l' eſercizio delle loro Incumbenze ſenza una Cauſa, che ſecondo la ragion comune venga dallo ſteſſo Vicario riconoſciuta, e dichiarata legittima per ſcuſargli, quale per eſempio ſarebbe il numero dei figliuoli, il peſo di altre Tutele, l' età ſettua-

tuagenaria, la cattiva salute, l'imperizia delle lettere, e simili.

VII. Se i Vicarj rilevassero dalle Informazioni, o altrimenti sapessero, che taluno, sebbene idoneo all'esercizio della Tutela, e Cura, potesse legittimamente scusarsene come sopra, si asterranno dall'eleggerlo, e deputarlo, quando interpellatolo non vi aderisse, per evitare il caso di una inutile elezione, che produrrebbe la conseguenza dell'immediata surroga d'altro soggetto, con pericolo intanto di qualche danno ai Patrimonj dei Pupilli, e sottoposti per la differita, e sospesa amministrazione dei medesimi.

VIII. Eletti, e Deputati i Tutori, e Curatori coll'accennate cautele, e con quelle ulteriori circospezioni, che si rilasciano alla prudenza e zelo dei Vicarj, sarà peso delli stessi Vicarj d'Invigilare che i prefati Tutori, e Curatori prontamente procedano o da per loro in presenza di tre idonei Testimoni, o per i Rogiti di qualche pubblico Notaro, o per gli Atti del respettivo Giusdicente locale, alla confezione di un distinto, e diligente Inventario di tutti gli stabili, Mobili, semoventi, Crediti, Azioni, ragioni, e generalmente di tutto ciò che in qualunque modo, e per qualsivoglia titolo spetti, e appartenga al Patrimonio del Pupillo, o altro sottoposto; E che detto Inventario colla firma dei medesimi Tutori, e Curatori, per cui si costituiscano debitori di tutto il descrittovi, sia esibito, e rilasciato nel tempo e termine di un mese dal dì della notificata loro elezione, appresso gli Atti del Tribunale del respettivo Vicario, ove simili Inventarj

tarj dovranno essere tenuti, e conservati in buon ordine, a comodo di chiunque possa in ogni tempo aver bisogno di soddisfarsi sopra il loro contenuto.

§ IX. Avvertano i Vicarj, che i Tutori, e Curatori da loro deputati prima di assumere l'amministrazione dei Patrimonj ad essi confidati, si obblighino per gli Atti del loro Tribunale in valida forma di bene, e fedelmente amministrare, durante il tempo della loro ingerenza, e prestino ancora a tale effetto un idoneo solidale Mallevadore, proporzionato alla qualità, e quantità del Patrimonio da amministrarsi, e che a carico di essi Vicarj posa l'esame della idoneità dell'offerto Mallevadore per rigettarlo, o approvarlo, onde in ogni caso resti assicurato l'interesse dei Pupilli, e sottoposti.

X. Se si tratti di Patrimonj poveri, e miserabili, giusta la regola di povertà, e miserabilità, che più sotto verrà prescritta, si rilascia al prudente arbitrio dei Vicarj il dispensare i Tutori, e Curatori dalla prestazione di detto Mallevadore, quando specialmente simili Patrimonj consistano non in contanti, mobili, e Bestiami di facile alienazione, ma in un qualche Effetto stabile, il di cui frutto appena serva per gli alimenti del Pupillo, o sottoposto.

XI. Ultimato l'Inventario saranno cauti i Vicarj d'ordinare ai Tutori, e Curatori, che formino colla maggior precisione, ed esattezza possibile lo stato attivo, e passivo del Patrimonio consegnato loro in Amministrazione, dovendo questo servire di regola agli stessi Vicarj per tassare i

mene

mensuali alimenti ai Pupilli, e sottoposti, per prescrivere un metodo, e sistema utile al Patrimonio, e per deliberare alle occorrenze ciò che di meglio possano esigere le di lui attuali economiche circostanze.

XII. Pervenendo a notizia dei Vicarj, o per denunzia, di cui sono come sopra incaricati i Messi, Cavallari, e Sindaci, o per avviso d'alcun Giusdicente del Vicariato, o per qualsivoglia altro mezzo, che qualche Pupillo, o sottoposto alla loro Giurisdizione sia rimasto privo di Tutore, e Curatore, stante la morte accaduta, o il sopraggiunto personale impedimento, dopo l'intrapresa Tutela, e Cura di Tutori Testamentarj, o dei Tutori, e Curatori deputati dovranno subito surrogarne altro, o altri egualmente idonei, e capaci, come pure nel caso di remozione o scusa, talchè senza ritardo, oltre quello che esige la nuova scelta, ciascun Pupillo, e sottoposto non resti mancante di Tutore, e Curatore.

XIII. L'Uffizio della Tutela, e Cura, come uno dei pubblici doveri, sarà regolarmente esercitato gratis. Ma i Vicarj in qualche caso particolare, ove l'equità lo esiga alla fine dell'anno, e dopo aver conosciuta l'importanza dell'Amministrazione, potranno assegnare al Tutore, e più facilmente al Curatore un annuo discreto emolumento, oltre la refezione delle spese dovuta per giustizia tanto ai Tutori, quanto ai Curatori.

XIV. I Tutori, e Curatori assunto che abbiamo legalmente l'esercizio delle loro Incumbenze, potranno con facoltà ordinaria pagare, e risquotere,

tere, vendere, e comprare, permutare, o con altro qualunque titolo acquistare, ed alienare Bestiami, e Grasce, provvedere, previa la tassazione del Vicario, agli alimenti dei Pupilli, e sottoposti, e fare in somma tutt'altro che la ragion comune permette ai Tutori, e Curatori Testamentarj. Ma resta loro vietato il procedere a compre, e vendite di Beni stabili, e disdette di danaro impiegato, nuovi Impieghi di esso, prendere, e dare a Cambio, o a Censo, fare Contratti o Livelli, Permute e locazioni di Beni a lungo tempo, o sia oltre il quinquennio, tassar Doti, e generalmente stipulare ogni altra obbligazione, e Contratto d'importanza eguale ai sopraddetti, per il pregiudizio che potesse avvenirne, senza il previo Decreto d'approvazione del Vicario, quanto ai Tutori, e Curatori da esso deputati, e del respettivo Giusdicente locale, quanto ai Tutori, e Curatori Testamentarj, sottopena della nullità dell'atto a termini di ragione.

XV. I Vicarj, e respettivi Giusdicenti, prima di proferire il Decreto d'Approvazione dei Contratti, o Atti di sopra enunciati propostigli, useranno la maggiore attenzione nell'esame, quantunque breve, e sommario, dell'affare, per evitare ogni pericolo d'errore, e di danno ai Pupilli, e sottoposti, e di ogni lite che eglino fatti maggiori, o reintegrati all'amministrazione del suo, potrebbero giustamente promuovere, nel caso di essere stato autorizzato alcun Atto, o Contratto di loro pregiudizio.

XVI. Invigileranno i Vicarj, che dai Tutori e Curatori di loro dipendenza si tenga il libro di

di amministrazione, ove distintamente, in buon ordine, e alla giornata si descrivano tutte le Partite d'Entrata, e d'Uscita, ad effetto di potersi rilevare in ogni occorrenza quali siano le circostanze del Patrimonio, cioè se in avanzo, o in discapito, per regola degli opportuni provvedimenti da prendersi a benefizio dei Pupilli, e sottoposti; e che alla fine d'ogn'anno in piè dell'ultima Partita sì d'entrata, come d'uscita vi appongano la firma di propria mano.

XVII. Il Vicario pro tempore esigerà il conto della respettiva Amministrazione dai Tutori e Curatori, che da esso o suoi Antecessori saranno stati deputati, ordinariamente alla fine di ogni Triennio quanto ai Tutori, e alla fine d'ogn'anno quanto ai Curatori, con facoltà nondimeno di farselo rendere ancora fuori di tempo, e tutte le volte che un ragionevole sospetto o altra prudente causa lo induca a recedere dalla regola sopra stabilita; e in ogni rendimento di Conti dovranno gli uni, e gli altri riportare il saldo del loro maneggio dallo stesso Vicario.

XVIII. E perchè l'enunciato rendimento di Conti non degeneri in una mera formalità, quale sarebbe quella di riscontrare solamente i sommati, ed i resti, deputeranno i Vicarj in tale occasione un Ragioniere, Calculatore, o altra persona intelligente di conosciuta probità, coll'ajuto di cui verrà da essi presa in esame ciascuna delle Partite d'entrata, e d'uscita descritte nel Libro d'Amministrazione, lo stato del Patrimonio, ed i mezzi di migliorarlo, con sentire ancora alcuno dei più prossimi Parenti dei Pupilli, e sottopo-

toposti; dopo di che passerà a prescrivere l'occorrente, e a fare il saldo, firmando di propria mano il Libro d'Amministrazione, e dichiarando il prodotto di esso, e il reliquato.

XIX. Dal suddetto annuo, e respettivo triennale rendimento di Conti sarà in arbitrio del Vicario di dispensare i Tutori, e Curatori, che amministrassero Patrimonj poveri, e miserabili, nella guisa stessa, che gli è stato lasciato l'arbitrio di dispensargli dalla prestazione del Mallevadore, come all'Articolo X.

XX. Se alcuno dei Tutori, e Curatori legittimamente eletto, e deputato recusasse senza giusta causa di accettare l'incarico conferitoli, omettesse di fare, ed esibire l'Inventario nel termine prescritto, trascurasse di dar Mallevadore, o si rendesse moroso a rendere i Conti, il Vicario dovrà intimarlo in tempo opportuno, e dopo la prima, e seconda monizione li comminerà la multa pecuniaria di un tanto per ciascun giorno a suo arbitrio, secondo le circostanze, da continuare fino a che non obbedisca, e se non curi la comminazione rilascerà senz'altro contro di lui l'opportuno mandato esecutivo per l'importare della multa, il pagamento della quale non lo esimerà dall'obbligo di rifare ancora i danni cagionati al Pupillo, o sottoposto, valutabili dal dì della notificatali Elezione in Tutore, e Curatore.

XXI. Dovranno dai Vicarj rimuoversi i Tutori, o Curatori già deputati, ed ammessi all'esercizio delle loro incumbenze, tutte le volte che si rendessero ragionevolmente sospetti, o che per negligenza, scoperta incapacità o altra causa non

bene

bene adempissero ai loro doveri; e perciò si rammenta ai Vicarj la continua maggior vigilanza sopra la condotta di detti Tutori e Curatori, per essere pronti in ogni tempo a prevenire il danno dei Pupilli, e sottoposti mediante una tale remozione; salvo sempre ed in ogni caso le azioni, e ragioni che competessero contro tali Tutori e Curatori.

XXII. Si tenga nel Tribunale di ciascun Vicario un libro a parte da provvedersi e rinnovarsi a spese delle Comunità del Vicariato, in cui dallo stesso Vicario, o suoi Ministri si descrivano i nomi di tutti i sottoposti alla Tutela, e Cura; e questo libro sia ostensibile senza la minima spesa a chiunque voglia sodisfarsi, perchè nissuno possa allegare l'ignoranza della condizione di quelle persone, colle quali non è permesso il contrattare senza le debite solennità.

XXIII. Apparterrà ai Vicarj l'invigilare che i Matrimonj delle Fanciulle di sua dipendenza costituite nell'età minore, si stabiliscano, e si eseguiscano con vantaggio di esse, in buona regola, e convenienza, e a sodisfazione dei Parenti che possono avervi interesse. E quanto alla costituzione della Dote procederanno a tassarla in quella forma, che dopo aver sentiti i Tutori, e Curatori, considerate le forze del Patrimonio, il numero dei Figli, la condizione del futuro Marito, il solito della famiglia, ed altre simili speciali circostanze, sembrerà loro giusta, conveniente, e conforme a ciò, che verisimilmente avere bbe praticato il Padre se fosse in vita.

XXIV. Potendo talvolta esigere la prudenza, e ra-

e ragionevolezza che un qualche Pupillo prossimo alla pubertà, o Prodigo sottoposto disponga delle cose sue per Testamento, o altro atto di ultima volontà, se le circostanze del tempo non permettano di prima impetrare la grazia, senza la quale la disposizione sarebbe nulla, i respettivi Giusdicenti locali, qualora vengano ricercati d'intervenire, e prestare la loro assistenza all'atto, dovranno prima riconoscere brevemente, e pastoralmente l'urgenza del caso, e se l'atto sia ragionevole, e prudente, e reputatolo tale non mancheranno di assistervi in segno di approvazione, con fare che il Notaro registri tutto il successo nell'atto medesimo, acciò sia più agevole l'intento della grazia, che successivamente sarà d'uopo implorarsi, perchè resti convalidato.

XXV. I Contratti, che secondo le cose dichiarate nell'Articolo XIV. averanno bisogno di essere autorizzati dal Decreto di approvazione, si stipuleranno a forma della minuta già vista, e firmata dal respettivo Vicario, quanto ai Tutori, e Curatori deputati, e dal respettivo Giusdicente locale quanto ai Testamentarj. E perciò sarà cauto ciascun Vicario, e respettivo Giusdicente di bene esaminarla, perchè i Patrimonj dei Pupilli, e sottoposti non ne risentano danno, e si rimuova il pericolo di liti, e questioni sulla dubbia intelligenza dei patti, e cose contenute nell'Istrumento, alla di cui celebrazione dovrà inoltre intervenire, quando occorra, la sua presenza per interporre il Decreto.

XXVI. Nel caso che convenga accettarsi dai Pupilli, e sottoposti alcuna Eredità con benefizio

di

di Legge, e d' Inventario per evitare il pericolo di pagare oltre le forze della medesima Eredità, dovranno i Tutori, e Curatori deputati presentare la domanda al respettivo Vicario, ed i Testamentarj al respettivo Giusdicente locale; e dopo l' Istrumento di adizione di Eredità beneficiata, sarà proceduto servatis servandis all' Inventario solenne, coll' intervento, ed assistenza del respettivo Vicario, e Giusdicente, il quale lo approverà con Decreto, dichiarando, che nella confezione di esso non è intervenuta frode nè dolo, e che è stato eseguito fedelmente, e nelle debite regole.

XXVII. Le vendite dei Mobili di pertinenza di alcun Pupillo, o Adulto sottoposto che occorressero farsi, per dimettere i Creditori del Patrimonio, o per rinvestire il ritratto in Beni fruttiferi ad utile del Patrimonio medesimo, non potranno eseguirsi dai Tutori e Curatori sì Deputati come Testamentarj, se non per mezzo del pubblico Incanto del luogo ove esistono detti Mobili, che potrà commettersi, occorrendo, in sussidio di Giustizia, e dovrà eseguirsi in conformità della commissione, o dove risiedono i respettivi Vicarj, e Giusdicenti, secondo la loro prudenza; ed essi invigileranno che tali vendite si facciano colla maggiore accuratezza, previe sempre le stime, da non rendersi per altro note ai Compratori concorrenti, giacchè quanto ai Mobili, l' ignoranza delle stime conferisce per esperienza a render più profittevole la vendita; e precedente l' affissione dei cartelli ai luoghi pubblici, onde ognuno sappia il luogo e tempo dell' Incanto, ed abbia

bia luogo l'emulazione dei Compratori in aumento, e vantaggio del Patrimonio.

XXVIII. I Pegni gravati ad istanza dei Creditori, pervenendo in mano di Depositario dei Pegni, dovranno egualmente vendersi per mezzo del pubblico Incanto locale.

XXIX. In conseguenza dell'enunciata vendita di Mobili da farsi necessariamente per mezzo del pubblico Incanto, non sarà permesso ad alcun Creditore dei Patrimonj il prendere sotto qualsivoglia pretesto, o colore in conto de' suoi crediti alcuna parte di detti Mobili, e Masserizie: E solo per uno speciale riguardo al credito dotale della Vedova, o Moglie d'alcuno dovranno rilasciarseli per le giuste stime da approvarsi, in pagamento parziario, o totale di detto suo credito quei Mobili, che le piacesse di eleggere.

XXX. I Giusdicenti del luogo dell'Incanto, ove sarà seguita la vendita di detti Mobili, sono incaricati di esigere le solite Tasse dal venditore alla ragione del cinque per cento sopra il ritratto dei Mobili, e Bestiami venduti, e del tre per cento sopra il ritratto delle Gioie, Ori, e Argenti pure venduti, e dal Compratore alla ragione di un quattrino per lira sopra l'importare del comprato, e dopo averle esatte le rimetteranno alla Cassa del Tribunale dei Pupilli di Firenze, cui spettano secondo le Leggi veglianti, unendovi la nota distinta di tutto il venduto col prezzo ritrattone, e col nome del Venditore, e Compratore, perchè il detto Tribunale ne abbia il conveniente riscontro.

XXXI. Dal pagamento di queste Tasse restano per

per altro escluse le vendite, e compre dei Mobili, che si faranno per mezzo del pubblico Incanto di quei luoghi, i quali per privilegio, o consuetudine godono di tale esenzione.

XXXII. Le vendite volontarie di detti mobili di pertinenza di Particolari non Pupilli, nè sottoposti potranno eseguirsi liberamente, e privatamente senza la necessità di valersi del pubblico Incanto, ma per non defraudare simili vendite del profitto che suole produrre il calore dell' Asta, e per agevolare questo profitto, sarà in facoltà dei respettivi Giusdicenti di convenire con i Venditori di questa sorte sopra la diminuzione della Tassa nella somma la più discreta, e proporzionata alle circostanze; purchè la riduzione non ecceda mai la metà.

XXXIII. Se occorra, o convenga procedere alla vendita di Beni stabili spettanti ai Patrimonj dei Pupilli, o sottoposti, i Vicarj quanto ai Tutori, e Curatori deputati, e i respettivi Giusdicenti Locali, quanto ai Testamentarj, dopo aver conosciuto della necessità o utilità della vendita proposta da detti Tutori, e Curatori, faranno che si eseguisca per mezzo del pubblico Incanto locale, o residenziale, secondo il prescritto all' Articolo 27., previe le stime, e successiva pubblicazione, e approvazione di esse, che dovranno conservarsi negli atti del respettivo Tribunale, a comodo di chiunque voglia soddisfarsi, e che prima dell' Incanto dovranno rendersi note con pubblico Editto e Bando ai luoghi soliti, e mediante la Tavoletta affissa alla Porta del Tribunale, in cui siano descritti, oltre il prezzo, i confini,

 le

le condizioni, le cautele, ed i giorni destinati per l' Incanto; E non trovandosi in essi oblatore sopra le dette stime, di nuovo si esporranno all' Asta collo stesso metodo sopra gli sbassi ordinarj del dieci per cento, poi sopra altri due sbassi ordinarj di scudi cinque per cento per ciascuno, e finalmente sopra i due sbassi arbitrarj ciascuno del due e mezzo per cento, il tutto sopra la somma della stima volta per volta ridotta, talchè l' importare di detti sbassi ordinarj, e arbitrarj non ecceda gli scudi ventidue, lire cinque, e soldi dieci per cento sopra il totale della stima.

XXXIV. Terminati infruttuosamente gl' Incanti, se concorra un urgente necessità di alienare i Beni già subastati, sarà in facoltà dei Vicarj, e respettivi Giusdicenti o l' ordinare nuove stime, per indi procedere a nuove subaste col metodo sopra indicato, o aggiudicare secondo le regole prescritte dalla ragion comune, e dalli Statuti municipali, i Beni in pagamento a quei Creditori che ne avessero domandata la vendita, come la prudenza di detti Vicarj, e Giusdicenti reputerà più espediente all' interesse dei Pupilli, o sottoposti.

XXXV. I reclami dei Tutori, e Curatori contro il contegno dei loro Pupilli, e sottoposti si prenderanno dai Vicarj nella dovuta considerazione, non omettendo, dopo avergli verificati, di porvi ogni più opportuno, e conveniente riparo.

XXXVI. Terminata che abbiano i Pupilli, e Minori l' età, dopo la quale dalla ragion comune, e dalli Statuti particolari, sono abilitati ad amministrare le proprie sostanze, ne domanderanno

no l' opportuna dichiarazione al Vicario, da cui loro fu deputato il Tutore, o Curatore, o al Giusdicente locale, se si tratti di Pupillo, e Minore provvisto di Tutore, e Curatore Testamentario; E detto Vicario, e respettivo Giusdicente, previe le opportune verificazioni pronunzierà il suo Decreto, in conseguenza di cui l'Amministratore consegnerà liberamente all' amministrato il suo Patrimonio, con i fogli, e scritture, che lo risguardano, esigendo per cautela il saldo, e quietanza generale, dopo averli reso buon conto del suo maneggio: E tal consegna dovrà pure senz' altro eseguirsi nel caso di Adulto sottoposto, subito che venga con Rescritto reintegrato all' Amministrazione del suo.

XXXVII. La Giurisdizione, e soprintendenza economica che sopra, dovrà dai Vicarj, e respettivi Giusdicenti esercitarsi gratis, e senza il minimo emolumento per qualsivoglia titolo, sebbene in altri casi permesso ed autorizzato dalla vegliante Tariffa Provinciale, alle di cui pene saranno soggetti i Trasgressori del disposto nel presente Articolo.

XXXVIII. Potranno bensì i detti Vicarj, Giusdicenti, e loro Ministri esigere a forma della indicata Tariffa i respettivi loro Emolumenti nelle Cause contenziose dei Pupilli, e sottoposti, delle quali averanno facoltà di conoscere nei termini, ed a norma della respettiva Giurisdizione conferita a' medesimi coll' Editto di questo giorno.

XXXIX. Ma si asterranno dal percipere sotto le dette pene tali emolumenti ancora nelle Cause contenziose, quando si tratti di Pupilli poveri, e mise-

miserabili, ai quali anzi saranno solleciti di assegnare il Procuratore per carità.

XL. Poveri e Miserabili per gli effetti enunciati nella presente Istruzione, si dichiara che siano tutti quei Pupilli, e sottoposti, il Patrimonio dei quali, depurato dai debiti, non eccede il valore di scudi cinquecento: E se cada dubbio sopra la quantità di detto Patrimonio, dovrà quello risolversi pettoralmente dal respettivo Vicario, o Giusdicente, dal quale dependeranno i Pupilli, e sottoposti.

XLI. Si faccia ciascuno il maggior impegno di secondare a norma della presente Istruzione, e di quel più che all'occorrenza dei casi sarà creduto utile, ed espediente dai respettivi Vicarj, e Giusdicenti, le sollecite paterne premure della R. A. S. sempre intenta a promuovere la migliore educazione dei Pupilli, ed il vantaggio patrimoniale di tutti gl'incapaci d'amministrare i propri Beni. E si tenga questa sempre affissa in Tribunale, dopo registrata al libro solito di Leggi, e Bandi.

Dato li otto Giugno Mille settecento ottantadue.

V. ALBERTI.

F. SARATTI.

NO.

NOTIFICAZIONE

Relativamente alle vendite delle case dei Monasteri.

DEL DÌ 29. SETTEMBRE 1782.

GL' Illustrissimi Sigg. Componenti la Regia Deputazione dei Monasteri dello Stato Fiorentino in esecuzione dei Sovrani Comandi di SUA ALTEZZA REALE espressi nel Motuproprio in data dei 26. Marzo 1782., nel Rescritto delli 11. Maggio susseguente, e respettivamente nelle lettere della R. Segreterìa di Stato in data dei 18., e 23. Luglio, e 27. Agosto 1782. fanno pubblicamente notificare come la R. A. S. volendo provvedere alla più semplice amministrazione dei Beni delle Comunità Regolari di Monache, e di Oblate si è degnata di comandare

Che siano vendute al pubblico Incanto le Case, e Botteghe di tutti i Monasterj, e Conservatorj, le quali non servano alla abitazione delle Religiose, e respettivamente delle Convittrici nei medesimi, o dei loro Fattori, nè alla cultura dei loro Terreni.

Il prezzo dovrà impiegarsi prima nella sodisfazione dei Debiti fruttiferi, o nella affrancazione dei pesi, e poi nell' acquisto di Luoghi di Monte, o altri crediti pubblici nel Granducato, dando anche facoltà ai respettivi Operaj, e So-

printendenti di rilasciare in mano ai Compratori due terzi del prezzo coll' annuo frutto recompensativo del tre per cento, e col rilervo del dominio, o sia colla preambula ipoteca a favore del respettivo Monastero, o Conservatorio senza che in tal caso possano i predetti due terzi esser mai per qualunque titolo depositati, o pagati se non col rinvestimento in Luoghi di Monte, o crediti pubblici come sopra.

Tali contrattazioni saranno per la prima volta esenti dalla Gabella, la quale la R. A. S. per grazia speciale condona, ed alla quale per altro saranno sottoposte le vendite successive.

Per determinare il prezzo da esprimersi nell' Incanti dovranno gli Operaj, e Soprintendenti far fare un esatto decennio delle rendite dei Beni da vendersi per mezzo dei libri della scrittura, o procederanno per mezzo di stime e perizie come crederanno più espediente gli stessi Operaj, e Soprintendenti.

Gl' Incanti dovranno farsi in Firenze al Magistrato Supremo, e nello Stato ai respettivi Tribunali della Provincia.

I fondi suddetti saranno rilasciati al maggiore, e migliore oblatore salva sempre la Sovrana Approvazione, e potranno acquistarsi da qualunque persona di qualsivoglia grado, e condizione purchè non sia esclusa dalle disposizioni delle Leggi delle Mani Morte, o di altri Ordini veglianti, e sarà permesso ad un solo l' acquisto di più fondi tanto uniti che separati.

Resta però proibito agli Operaj, e Soprintendenti, come pure ai Ministri, ed impiegati al servi-

servizio del respettivo Monastero, o Conservatorio di attender direttamente, o indirettamente alla compra dei beni spettanti alla Zienda ove servono, alla pena della nullità del Contratto, e della perdita delle spese.

Nascendo dubbio, o difficoltà nella esecuzione dei presenti Ordini, si dovrà ricorrere ai Tribunali competenti.

Saranno a carico dei Compratori tutte le Gravezze, Dazi, e Imposizioni Regie, e Comunitative, ordinarie, e straordinarie tanto presenti, che future alle quali fossero sottoposti i precitati fondi come pure tutte le spese d' Incanti, Contratto ed altro:

E per evitare rispetto alli Stabili della Città di Firenze ogni quistione sulla detrazione della Decima, dovrà questa detrarsi sul quantitativo nel quale è stata fissata nell' Anno corrente 1782. restando a risico del Compratore l'aumento o diminuzione che possa fare negli Anni successivi.

Dovranno pure i Compratori consegnare gratis al respettivo Monastero, o Conservatorio a cui appartengano i Beni, una Copia autentica dei Contratti, per il Rogito dei quali dovranno i medesimi lasciarsi in piena libertà di scegliere quel Notaro che stimeranno più proprio.

Derogando la R. A. S. a tutte quelle Leggi, e Ordini che in tutto, o in parte fossero contrari, o diversi al contenuto nella presente Notificazione.

Dalla R. Deputazione sopra i Monasterj
li 5. Settembre 1782.

Urbano Urbani.

NOTIFICAZIONE

Relativamente alla Gabella delle Bestie Porcine.

DEL DÌ 7. NOVEMBRE 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 11. Novembre corrente fa pubblicamente notificare, come la R. A. S. si è degnata di comandare che per ora resti diminuita di lire cinque, e soldi sedici per Capo la Gabella sopra le Bestie Porcine, che s' introdurranno nella Città di Pistoja. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 16. Novembre 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO:

NOTIFICAZIONE

In cui s' ingiunge l' obbligo di produrre la Fede di Nascita dentro 40. giorni in Ordine ai Residenti nei Magistrati, e Consigli Comunitativi.

DEL DÌ 26. NOVEMBRE 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare il seguente veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 6. Novembre cadente.

„ SUA ALTEZZA REALE dichiara che i „ Pupilli, i quali hanno le Polizze rappresentanti „ i loro Beni nelle Borse destinate alla Tratta dei „ Residenti nei Magistrati, o nei Consigli Ge„ nerali delle respettive Comunità, o che vi sa„ ranno ammessi per l'avvenire, debbano pro„ durre alle respettive Cancellerìe Comunitative „ le Fedi di nascita giustificanti la loro Età nel „ termine di quaranta giorni dal dì, nel quale „ averanno compita l'Età pupillare, qualora la „ detta Fede non fosse stata esibita precedente„ mente dai loro Tutori.

„ Similmente tutti gli altri Minori d' anni „ trenta, che succederanno nei Beni, o per mor„ te dei loro Autori, o per qualunque altro le„ gittimo titolo d' Acquisto, dovranno dentro l' „ istesso termine di quaranta giorni dal dì di un „ tale

„ tale acquisto, o successione nei Beni avere giu-
„ stificato l' Età, ed anco spirato il detto ter-
„ mine potranno i minori produrre l' enunciate
„ Fedi di nascita in qualunque tempo senza in-
„ correre in veruna Penale, qualora per altro
„ non accada l' estrazione delle loro Polizze; ma
„ se dopo i quaranta giorni venissero tratti, in-
„ timati, e trovati inabili per la mancanza del
„ requisito dell' Età, o non l' avessero preceden-
„ temente giustificata, saranno soggetti alla pena
„ del rifiuto stabilita dall' Articolo IV. del Re-
„ golamento Generale per le Comunità del Con-
„ tado Fiorentino del dì 23. Maggio 1774., e
„ dall' Articolo XIII. del Regolamento Generale
„ per le Comunità del Distretto del dì 29. Set-
„ tembre 1774.

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni
li 26. Novembre 1783.

Gaspero Domenico Pavrr Primo Cancelliere.

LET-

LETTERA

Relativa all' imposizioni Comunitative.

DEL DÌ 19. NOVEMBRE 1783.

Eccellentissimo Signore

SUA ALTEZZA REALE a cui è stato reso conto dell' affare sul quale furono interpellate le Magistrature Comunitative con Circolare del dì 3. Giugno 1783., e riguardante il provvedere all' inconveniente che nelle Comunità i nuovi Magistrati si trovino nella circostanza di dover supplire a spese stanziate dai Magistrati precedenti senza che questi abbiano loro lasciati gli assegnamenti correspettivi, con Sovrano Ordine de' 13. Ottobre 1783. si è compiaciuta di approvare che senza variare l' Epoche iniziali delle Amministrazioni Comunitative, e delle Residenze dei respettivi Magistrati, venga generalmente ordinato che tutti i Magistrati Comunitativi, qualunque sia il giorno del principio della loro Residenza, eccettuate soltanto quelle poche Comunità che non impongono, incomincino le loro incombenze dalla formazione del Bilancio, o sia Conteggio di previsione degli assegnamenti, e spese dell Annata, per procedere in seguito al reparto dell' Imposizione del Dazio secondo i metodi

todi prescritti, e senza far variazione alcuna alle paghe che si fanno dai Contribuenti alle Comunità, nè a quelle che dalle Comunità si debbono fare alla Cassa della Camera in Firenze.

Per soddisfare adunque agli Ordini sopra enunciati, si rende necessario che l'attual Magistrato o non faccia alcuna Imposizione se quella che abbia trovata sia sufficiente a cuoprire le spese, che occorrono all'Amministrazione Comunitativa, fino alla terminazione del proprio Seggio, oppure faccia l'Imposizione solamente per una, o due rate, o siano termini di pagamento tanto da arrivare con l'introito della medesima al termine della propria Residenza, con la mira sempre indicata di lasciare un avanzo in' Cassa, che possa servire al nuovo Magistrato per le prime spese di sua Amministrazione, come sarà detto in appresso; lasciando poi al nuovo Magistrato la libertà d'imporre per le tre rate d Imposizione Comunitativa, che caderanno nella sua Annata economica, senza curare che per prima rata di pagamento sia quella che si esige sulla raccolta del Grano, per seconda quella del Vino, e per terza quella dell' Olio, ma che per prima s'intenda quella che nello scadere sarà più prossima al principio dell' Annata economica dell' Amministrazione Comunitativa.

Qualora poi le Comunità avessero la loro scadenza economica in un Epoca che si adatti alla disposizione dei presenti Ordini, talmentechè il Magistrato che entra in Residenza cominciasse dal formare il Bilancio di previsione, ed in seguito l' Imposizione per tutte le tre scadenze economiche,

che, non occorrerà fare variazione alcuna, e potranno lasciarsi le cose nel sistema in cui sono attualmente.

In tal forma da per tutto i Magistrati potranno con gli assegnamenti provenienti dall'Imposizione da loro stessi formata sodisfare le spese stanziate da loro medesimi nei Bilanci da essi approvati; E se qualche ordinazione non resta del tutto compita, o sodisfatta, coll'avanzo che rimane alla fine dell'Anno potrà dal nuovo Magistrato facilmente compirsi, o sodisfarsi.

All'effetto poi che nei primi Mesi della Residenza del nuovo Magistrato non manchino al medesimo assegnamenti effettivi da erogarsi nelle spese stanziate dal precedente Magistrato, e non ancora pagate, è intenzione della R. A. S. che i Magistrati Comunitativi pensino in avvenire a regolare le Spese che saranno per stanziare, come ancora l'Imposizione in tal forma, che per quella porzione delle riferite spese che non si potrà eseguire nel corso della residenza dei Magistrati medesimi, i Seggi che loro succederanno trovino o incassati già dai Camarlinghi, o almeno di pronta, facile, sicura esazione assegnamenti bastanti per potervi supplire senza esser costretti nè a formar Debiti da dovergli poi comprendere nella propria Imposizione, nè a ricorrere a supplementi dell'Imposizione medesima, fuori dei casi veramente straordinarj; salvo sempre un discreto avanzo per le prime spese che occorreranno ai nuovi Seggi suddetti, il quale avanzo dovendosi congruamente regolare secondo le circostanze delle respettive Comunità che impongono, potrebbe

esser

esser determinato sulla Rata della duodecima parte dell' Imposizione precedente.

V.S. parteciperà le sopraespresse Sovrane Determinazioni alle Magistrature Comunitative comprese nel Dipartimento di cotesta Cancelleria per regola, e per la dovuta esecuzione, con inserir nella Filza di Ordini la presente Circolare, che mi darà prontamente riscontro di aver ricevuta; E resto.

Di V.S.

Firenze ec. 17. Novembre 1783.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore

Francesco Benedetto

NOTIFICAZIONE

Relativa al Regolamento, e Tariffa delle Mercedi, e Diritti spettanti ai Facchini della Dogana di Pisa.

DEL DÌ 15. NOVEMBRE 1783.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni in esecuzione dei Sovrani Comandi fa pubblicamente notificare la seguente nuova Tariffa delle Mercedi, e Diritti spettanti ai Facchini della Dogana di Pisa approvata da SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescrit-

Rescritto del dì 23. Ottobre decorso 1783. commettendone la puntuale Osservanza.

REGOLAMENTO

Per la nuova Tariffa delle Mercedi, e Diritti spettanti ai Facchini della Dogana di Pisa.

I. TUtti i Colli delle Mercanzie, che dovranno in qualunque maniera comparire alla Dogana di Pisa per ricevere nella medesima l'opportuna spedizione, o qualunque altra funzione dipendente da detta Dogana dovranno essere della privativa custodia, e maneggio dei Facchini della medesima.

II. Si dovranno reputare come se fosse la Dogana medesima tutti quelli Scali ove convenga scaricare, riscontrare, e pesare le Mercanzie per gli impedimenti che derivassero dalle circostanze del Fiume, o altre di presentarsi alla Dogana.

III. Saranno obbligati detti Facchini di ricevere tutte le Mercanzie come sopra, scaricarle, travasarle, porle di Barca in terra, alzarle pel peso, pesarle, e numerarle tante volte, quante occorra a soddisfazione della Dogana, e sempre coll'assistenza, ed alla presenza dei Venditori, riporle, e conservarle nei Magazzini della medesima, e di lì cavarle quando avranno ricevute le spedizioni necessarie o per transito, o per rimanere in Città, o per il nuovo Territorio Riunito colla mercede secondo i respettivi casi fissa-

ta

ta nella seguente Tariffa, e se mai possibil fosse, o si spedisse alcuna cosa senza il bisogno di scaricarla, o rimuoverla, e che non ricercasse perciò l'opera, e fatica di detti Facchini, sia ciò non ostante dovuta l'istessa Mercede senz' alcun defalco, come se avessero fatigato.

IV. Per le Mercanzìe che verranno a spedirsi nella Dogana di Pisa, o per Passo, o per Introduzione nel Territorio Riunito senza dover rimanere in Città, non saranno obbligati i Facchini a ricaricarle sopra qualunque Istrumento, ò rimetterle in Barca, ma potranno lasciarle nel luogo medesimo ove saranno state scaricate, e pesate per la spedizione.

V. Se all'incontro le Mercanzìe saranno destinate per rimanere in Pisa, sarà privativo dei Facchini della Dogana il trasporto immediato delle medesime dalla Dogana ò Magazzini ad essa adetti, o da qualunque luogo ove resteranno spedite a quello del loro destino, e conseguiranno quelle maggiori Mercedi, che a forma della nuova Tariffa, e della Nota delle distanze saranno assegnate colle seguenti distinzioni.

VI. Se le dette robe saranno state condotte alla Dogana per terra sopra Bestie, Carri, o Barrocci, quantunque devino trattenersi, e scaricarsi in Pisa, potranno trasportarsi ove occorre colle medesime Bestie, Carri, Carrozze, Calessi, o altra qualunque vettura che le abbia condotte, e non altrimenti senza l'opera dei Facchini, e colla sola Mercede ai medesimi dovuta per il discarico, e spedizione alla Dogana.

VII. Ma se essendo venute per acqua volesse il

il Proprietario, o Chi per lui, dopo che fossero spedite farle a proprie spese, e piacimento caricare sopra Navicello dallo Scalo ove furono spedite, e dipoi rimuovere il Navicello per approdare con dette Mercanzìe ad altro Scalo più prossimo alla propria casa, bottega ec., sia in libertà di farlo, nè possino i Facchini pretendere altro che la Mercede del primo scarico, e quella che a misura della distanza sarà dovuta dall' ultimo Scalo al luogo del destino.

VIII. Tutte le Mercanzìe, che dovranno, o vorranno riporsi, e conservarsi nella Dogana, e nei Magazzini addetti, e sottoposti alla medesima quando non si spedischino nel medesimo giorno, o devino in qualunque caso pernottarvi, dovranno essere ricevute in consegna, e rimanere sotto la custodia di detti Facchini, i quali saranno obbligati a conservarle colla maggior diligenza tanto per l' interesse della Dogana, che dei Proprietarj, ed a risarcire i danni, e mancanza che tali robe potessero soffrire per difetto, e colpa loro.

IX. Per tal consegna, e custodia dovranno godere della Mercede fissata nella Tariffa, la quale dovrà essere la medesima, nè soffrirà alterazione per qualsisia breve, o lunga permanenza, purchè sia continuata; ma essendo interrotta, o protratta per i diversi termini del deposito accordato alle Mercanzìe dalla Notificazione de' 31. Agosto 1781. deva rinnovarsi detta Mercede tante volte, quante saranno cavate, e rimesse in Dogana, e per ognuno dei termini come sopra prescritti.

X. Le Mercanzìe che saranno state come so-

pra in deposito nella Dogana, o suoi Magazzini, ed alla custodia dei Facchini, dovranno essere ugualmente sottoposte all'opera dei medesimi per l'estrazione dalla detta Dogana, o Magazzini mediante la Mercede assegnata per tali casi nella Tariffa, e colle seguenti distinzioni.

Se le Mercanzìe dovranno essere ricaricate in Navicello, o Barca, sarà obbligo dei Facchini di scenderle fino al piede, o ripiano dello Scalo più prossimo ove dovranno essere ricaricate.

Se dovranno caricarsi in terra sopra Bestie, Carri, Barrocci ec., non avranno altro obbligo, che portarle fuori della Dogana, e Magazzini della medesima, e fermarle al luogo più prossimo ove potranno essere ricaricate sopra i suddetti Istrumenti.

XI. Per le Mercanzìe che si levassero di Pisa; o che transitassero per Pisa, e che dovessero, o volessero spedirsi per estrazione dal Territorio Riunito ancorchè non si presentassero effettivamente le Mercanzìe alla Dogana, o non si facesse alcuna operazione sulle medesime, fermandosene la spedizione unicamente a denunzia dai Proprietarj, dovranno i Facchini conseguire la Mercede medesima, come se vi prestassero la loro opera, a differenza dei casi di spedizioni d'Estrazione delle Mercanzìe, che non fossero in Pisa, o che non transitassero per Pisa, nei quali non avranno diritto di percipere alcuna Mercede.

XII. Le Mercedi fissate nella Tariffa saranno in qualunque caso, e per qualunque Mercanzìa regolate a peso, prescindendo dal Vino, e Biade per le quali la Mercede resta fissata a misura nella

la Tariffa, e sempre si considererà per determinare la detta Mercede il peso lordo e mai il netto, ed in ogni occasione dovrà servire di regola per la Mercede dei Facchini il peso della spedizione.

XIII. Per i piccoli Colli, Fagotti, Cassette ec. sotto il peso di libbre 100. i Facchini dovranno conseguire qualunque delle Mercedi loro dovute, come se fossero libbre 100.; ma trattandosi altresì di robe, che devino rimanere in Pisa, non potranno fare alcuna distinzione rispetto al porto per breve, o lunga distanza, ma conseguire unicamente la Mercede assegnata per la distanza minore, cioè soldi due il cento, fermo stante sempre nel solo caso dei suddetti Colletti sotto le libbre cento la Mercede dei due soldi per la prima operazione della Spedizione, o sia soldi quattro per ogni Colletto in tutto.

XIV. Per le Mercanzìe che dal Fosso di Ripafratta, o sia da S. Marta dovranno travasarsi in Arno, o viceversa semprechè siano sottoposte a spedizione, riscontro, o altra operazione della Dogana, saranno obbligati i Facchini di prestare la loro opera, come si è detto all'Articolo III., ed oltre a ciò a compire l'intiero travaso, quale s'intenderà perfezionato allorchè le Mercanzìe scaricate, e pesate per la spedizione saranno poste sul piede o ripiano della Scala respettiva, o del Fosso, o dell'Arno, ove dovranno essere ricaricate non ostante il disposto all'Articolo IV., senza che ciò porti all'obbligo di maggior Mercede di quella fissata nella Tariffa, salvo il caso, che si volessero, per qualche ragione partico-

lare del Proprietario, o per qualche impedimento giustificato, trasportare a Scali più lontani; nel qual caso abbia luogo ciò che è disposto nella Tariffa rispetto ai porti, ed alle distanze.

XV. Se le Mercanzie procedenti da Livorno per il Fosso dei Navicelli restassero incagliate alla svolta detta degli Alimi al Ponte a Paglieri, o al Ponte delle Bugie, e che occorresse perciò formare ivi la spedizione, saranno i Facchini di Dogana obbligati a prestare ancora in detti luoghi la loro opera ugualmente che alla Dogana, alla Porta a Mare, o altri Scali colle Mercedi, che saranno per tali casi nella Tariffa assegnate.

XVI. Le Biade sottoposte al pagamento di gabella nella loro introduzione nella Città di Pisa volendo introdursi per comodo di ricondizionatura, e per riestrarsi fuori riponendole in Magazzini particolari da sottoporsi alla custodia della Dogana, dovranno ugualmente maneggiarsi per il discarico, e ricarico dai Facchini della medesima colle Mercedi assegnate loro per tali generi nella Tariffa, ma non saranno soggette ad alcun Diritto di consegna, e custodia, se non in quanto si depositassero in sacca, o balle nei Magazzini proprj della Dogana, nel qual caso siano considerate come ogni altra Mercanzia.

XVII. Il Ferro crudo in pani, o sia Ferraccio per conto della Real Magona sarà esente dall' opera, e maneggio dei Facchini, e così pure da ogni Mercede per detto titolo ai medesimi dovuta, se non in quanto vi prestassero la loro opera; Ma il Ferro in fasci, e lavorato, e qualunque altro genere benchè di proprietà, e per interesse

teresse di detta Magona sarà ugualmente sottoposto alla privativa opera loro per le funzioni necessarie di spedizioni, come ogni altra Mercanzìa di Particolari.

XVIII. Qualunque Mercanzìa o Genere, che sia esente dalle Gabelle, o che non abbia bisogno di comparire nella Dogana di Pisa per quivi prendere spedizione, o soffrire altra qualunque funzione, o riscontro sarà libera da ogni maneggio, o mercede dei Facchini, quando dai Proprietarj, o Conduttori non si volesse adoprare volontariamente la loro opera, e ciò s'intenda ancora per tutte le Mercanzìe di qualunque genere, che possino spedirsi alle Porte senz' obbligo di toccare la Dogana.

XIX. Se per cause indipendenti dal Deposito accordato dalla Legge alle Mercanzìe nelle Dogane principali, e dalle necessarie spedizioni o riscontri delle medesime si dovesse dai Facchini ricevere, e ritenere le Mercanzìe in deposito nei Magazzini della Dogana per Ordine, o Decreto di qualchè Tribunale, o altra qualunque legittima disposizione, si dovrà valersi obbligatamente dell' opera dei Facchini della Dogana tanto per metterle, che per cavarle di detti Magazzini, e pagarsi ai medesimi la loro Mercede ugualmente che il Diritto di custodia, a forma della Tariffa.

XX. Non sarà all'incontro lecito ai detti Facchini di ricevere o ritenere in detti Magazzini Mercanzìa di qualunque sorte per puro arbitrio, o connivenza a riserva di quelle, che legittimamente, ed a forma degli Ordini possino esservi ricevute o depositate, o sia che tal custodia si faccia con mercede, o senza.

XXI. Saranno obbligati i Facchini a portare dalle Porte, o da qualunque luogo alla Dogana, o altri Magazzini della medesima, e ricevere alla loro consegna, e custodia qualunque arnese, o robe di servizio, e diretta pertinenza della Dogana medesima, come pure qualsisia Mercanzìa, che si pretenda caduta in frodo, e ritenerla, e conservarla fino a che non ricevano dai Ministri l'ordine del rilascio: Ma se all'incontro occorresse ad istanza dei Querelanti di scaricare da Navicello o altro Istrumento Mercanzìa per soddisfazione dei medesimi, o per qualunque straordinaria diligenza, dovranno esser pagati a forma della Tariffa o dai Querelanti medesimi, o da Chi sarà giudicato di ragione.

XXII. Con le mercedi assegnate nella Tariffa, e secondo la Nota delle distanze per la spedizione, e porto delle Mercanzìe destinate per rimanere in Pisa, devono i detti Facchini prestare non solo l'opera, e fatica che possa occorrere in spedirle, come all'Articolo III., ma dovranno ancora levarle dagli Scaricatoj, o dove esistono, o colla Carretta, o in qualunque altro modo trasportarle ai luoghi destinati, e quivi riporle nelle Case, Botteghe, e Magazzini, accomodandole a soddisfazione di Chi appartengano, salve le seguenti distinzioni.

XXIII. Per i Fusti di Vino, Olio, o Aceto, e Colli grossi d'altre Mercanzìe sopra il peso di libbre 400., quale occorresse di cavalcare sopra li sporti, o muriccioli delle botteghe, ovvero farli salire alcuni scalini, o alzarli, e fermarli sopra altre stive, dovranno conseguire per ciascun

Fusto,

Fusto, o Collo grosso, che come sopra riportanno, soldi tredici, e denari quattro di più alla solita mercede della Tariffa.

XXIV. E dovendo mettere, o levare alcuna cosa a palco, o di palco, sempre conseguischino un terzo di pagamento di più a quello assegnata loro nella Tariffa.

XXV. Tutte le Mercanzie, che con permissione dei Ministri della Dogana, o per ragione del Fiume, o altri legittimi motivi si scaricassero a qualunque degli Scali della Città piuttosto che ai due Scali davanti alla Dogana, o sia lo Scalo proprio della Dogana, e quello detto di Santa Crestina, dovranno considerarsi rispetto al porto dei Facchini, e alla distanza rispetto al luogo del destino, come se le Mercanzie fossero state effettivamente scaricate ai suddetti due Scali della Dogana.

XXVI. Saranno obbligati i Facchini a risarcire del proprio i danni, che per colpa, e difetto loro ricevessero le Mercanzie nel maneggio, o porto, che faranno delle medesime, ma trattandosi dei Coppi d'Olio non s'intenderà loro colpa quando si strappi la fune, che circonda la bocca del Coppo, o il cappietto dell'ammagliatura fermato sopra la bocca del medesimo dove s'infilza la manovella.

XXVII. Nessuna Persona potrà essere sotto qualunque titolo privilegiata, ed esente dal pagare le Mercedi ai detti Facchini, nè i medesimi saranno tenuti a scrivere, o fidare le loro Mercedi ad alcuno benchè Abitante, o Negoziante in Pisa, ma potranno domandarle, e conseguirle

le da Chi si sia volta per volta, e subito che acquistate le avranno.

XXVIII. Dovranno i Facchini della Dogana mantener sempre la loro Compagnia nel numero fisso di trenta Individui, e non potendo resistere da per loro alle quotidiane occupazioni, dovranno chiamare altri in ajuto, e soddisfarli del proprio.

XXIX. Dalla suddetta Compagnia dei Facchini, e dal numero dei soggetti componenti la medesima dovranno esser levati, e scelti dalla Direzione di Pisa sei Pesatori destinati al peso delle Mercanzie, i quali prelativamente ad ogni altra operazione, e lavoro di Facchino dovranno essere addetti alle funzioni del peso.

XXX. Qualsisia pratica, o uso introdotto, o che s'introducesse sì a danno, come ad utile di detti Facchini direttamente, o indirettamente contrario alle Disposizioni della presente Tariffa, semprechè non vi sia stato legittimamente derogato, mai faccia, o far possa stato di consuetudine, benchè fosse continuato per tempo non interrotto, ed immemorabile, ma sempre si riconosca, e rigetti per abuso per osservare li Ordini della presente Tariffa, nonostante qualsivoglia Legge, o Disposizione anteriore in contrario, alle quali tutte s'intenda per tal conto derogato.

TA-

TARIFFA

Delle Mercedi dei Facchini della Dogana di Pisa.

I. PEr le Mercanzìe che dovranno spedirsi o per Passo, o per Introduzione, tanto per il Territorio riunito, che per la Città nella Dogana di Pisa, o altri Scali a misura delle circostanze per il discarico, alzatura, e peso, rimettitura in Dogana, e suoi Magazzini

Per ogni Mercanzìa di qualunque sorte a ragione di soldi due il Cento delle libbre . . . . Lire — 2. —

Per ogni Sacco di Biade . . . . . . — 1. —

Per ogni Barile di Vino . . . . . — 3. —

II. Per le Mercanzìe che si spediranno per rimanere in Città, e in qualunque caso ove deva effettivamente portarsi la Mercanzìa per un tratto di strada ogni porto sarà ragguagliato secondo la Mercede suddetta, ma i porti saranno determinati a misura delle distanze, come dalla Nota in piedi della presente Tariffa, e nella Mercede del porto sarà compresa ancor quella d'ogni altra operazione dei Facchini per le spedizioni, come al Num. I.

III. Per le Mercanzìe che si deporteranno in Dogana, o nei Magazzi-

ni

ni della medesima, conseguiranno indipendentemente da ogni altra delle suddette Mercedi a titolo di consegna, e custodia per ogni libbre 100. Lire — — 8.

E per i Colletti sotto le libbre 100. per ogni peso . . . . — — 8.

E per i Fagotti, o Colletti di generi ricchi sotto le libbre cento, cioè, Seterìe, Oro, e Argento sodo, coniato, o lavorato, Droghe, ed altre Mercanzìe che paghino un paolo, o più d' un paolo di Gabella, per ciascuna libbra.

Per ogni fagotto da libbre 1. fino a libbre 25. . . . . Lire — 6. 8.

Per ogni fagotto da libbre 26. fino in libbre 50. . . . . — 3. 4.

Per ogni fagotto da libbre 51. fino in libbre 100. . . . . — 1. 8.

E da libbre 100. fino ad ogni altro peso, come qualunque altra Mercanzìa per ogni libbre cento . . . . . — — 8.

IV. Per le Mercanzìe che essendo state depositate alla consegna, e custodia dei Facchini, dovranno levarsi dalla Dogana, o Magazzini della medesima.

Per ogni Mercanzìa di qualunque sorte, e per ogni libbre cento delle medesime . . . . — 1. —

Per ogni Sacco di Biade, e Legumi — 1. —

Per ogni Barile di Vino . . . . . . — 1. 4

E se le dette Mercanzìe dovranno rimanere in Pisa, lasciata da parte la

sud

ſuddetta Mercede, conſeguiranno quella a ragione di porti, e a miſura delle diſtanze, come all' Articolo II.

V. Per le Mercanzìe che restaſſero incagliate nel Foſſo dei Navicelli dalla ſvolta degli Aſini, o altro luogo verſo Piſa, tanto per l'operazione di ſpedizione, come al Num. I., quanto per portarle, e fermarle ſull'Arno per la più breve ſtrada, per ogni libbre 100. di Mercanzìa di qualunque ſorte . . . . Lire — 3. —

E dovendoſi portare per terra fino alla Porta a Mare ſi regoli la Mercede a ragione di porto, ed a forma della ſeguente Nota delle diſtanze.

Dalla ſvolta degli Aſini fino alla Porta a Mare; Porti Nun. 2. . . . Num. 2. —

Dal Ponte a Paglieri fino a detta Porta; Porti uno e mezzo . . . . . . 1. ½

Dal Ponte delle Bugìe, o Cateratta più vicina a detto Ponte; mezzo porto . . . . — ½

E dalla Porta a Mare fino al luogo del diſcarico, e conſegna, ſecondo che è ſtato ſopra fiſſato.

NO-

NOTA

Delle Distanze per i porti di Mercanzie destinate a rimanere in Pisa, o che dovranno effettivamente trasportarsi per qualche tratto di Strada.

DALLA PORTA A MARE. — *Numero dei Porti*

Fino alla Chiesa di S. Benedetto, o all' Abazia di S. Paolo a Ripa d' Arno . . . . Num. 1. ½

Fino alla Dogana, alle Prigioni in Banchi, fino al Vicolo che conduce a S. Lorenzo in Kinsica, o fino a S. Domenico 2. —

Fino alla Fonte di S. Martino, o al Vicolo, e Volta di contro a detta Fonte, che corrisponde sull' Arno, comunemente detto il Chiasso dei Signori Lanfranchi... 2. ½

Fino al Piaggione, ed alla Porta Fiorentina . . . . 3. —

DA DETTA PORTA.

Fino alla Strada della Sapienza lung' Arno, o alla Piazzetta volgarmente detta dell' Erba per cui s' imbocca in Via Tavolerìa, o fino alla Piazza de' Cavoli..... 2. —

Fino alla Strada denominata a S. Viviana, o alla Chiesa del Monastero di S. Matteo . . . . 2. ½

Fino a S. Marta, in Calcesana, e in Concette . . . . 3. ½

DA DETTA PORTA

Fino al Monte Pio, o all' Osterìa detta

ta della Colonnaccia, o alla Chiesa di S. Cecilia . . . . Num. 2. ½

Fino a S. Sisto, o in Strada detta dei Fagiuoli, o a S. Anna, o S. Francesco . . . 3. —

Fino a S. Caterina, ed alla Porta a Lucca 3. ½

DALLA PORTA A MARE.

Fino alla Torre dell' Arsenale . . . . . 1. ½

Fino alla Chiesa di S. Niccola . . . . . 2. —

Fino alla Piazza dello Stellino, a quella dei Cavalieri . . . . 3. —

Fino alla Porta nuova . . . . 3. —

DALLA DOGANA, e suoi Scali, o sia lo Scalo proprio della Dogana, e quello di S. Cristina

Fino alla Strada della Maddalena lung' Arno, e al Palazzo Ricciardi . . . . 1. —

Fino a S. Antonio, e alla Porta a Mare . 2. —

DA DETTA DOGANA, e Scali come sopra,

Fino al Palazzo della Comunità, alle Prigioni, o in Banchi, alla Porticciuola di fianco della Chiesa di S. Sebastiano in Kinsica, o al Vicolo, che conduce a S. Lorenzo in Kinsica . . . . 1. —

Fino al Chiasso dei Signori Lanfranchi lung' Arno, o alla Fonte di S. Martino, o alla Piazzetta de' Grilletti, o fino alla Chiesa del Carmine . . . . 1. ½

Fino al Piaggione, o alla Porta Fiorentina, o a S. Domenico . . . . 2. —

DA DETTA DOGANA, e Scali come sopra,

Fino alla Strada della Sapienza lung'Arno 2. —

E per

E per detta Strada fino a S. Sisto, o in Strada dei Fagiuoli, e S. Jacopo Speronajo, o alla Piazza dello Stellino . Num. 3. —
Fino alla Piazzetta dell' Erba . . . . . 2. —
E dalla medesima fino alla Porta a Lucca, o a S. Caterina, o a S. Francesco . . . 2. ½

DALLA DETTA DOGANA, e suoi Scali come sopra

Fino alla Piazzetta de' Cavoli . . . . . 2. —
Fino alla Strada S. Viviana, o alla Chiesa di S. Matteo . . . . 2 ½
Fino a S. Marta in Calcesana, o in Concette . . . . 2 ½

DALLA SCALA DELLE CONCE

Fino ai Magazzini di dette Conce, o alla Chiesa di S. Cosimo, o a quella di S. Cassiano, o all'imboccatura della Strada della Maddalena lung' Arno . . . . 1. —

DALLA SCALA DEL PALAZZO DI S. A. R. o da quella del Gigante, o da quella della Catena

Fino alla Chiesa di S. Lucia de' Ricucchi, o a quella di S. Niccola, o all'imboccatura della Strada della Sapienza lung' Arno . . . . 1. —
Fino alla Porta a Mare, o alla Piazza dello Stellino, o a S. Sisto, o in Strada de' Fagiuoli, o alla Piazza de' Cavalieri . 2 —

DALLA SCALA DETTA DELLA PIETRA VECCHIA, o sia dal Palazzo dei Signori Lanfreducci

Fino all' imboccatura della Strada della Sapienza lung' Arno, o alla Piazza del

gra-

grano, o alla prima cantonata della Piazza pel Ponte sotto la Casa de' Signori D'Abramo . . . . Num. 1. —

Fino alla Chiesa di S. Niccola, o al Palazzo de' Signori Schipis, o fino alla Piazzetta dell' Erba, o alla Piazza de' Cavoli . . . . 2. —

Fino alla Piazza dello Stellino, o in Strada de' Fagiuoli, o a S. Jacopo Speronajo . . . . 3. —

Fino alla Porta a Lucca, o a S. Caterina, o a S. Francesco . . . . 2. ½

Fino a S. Matteo in Calcesana, e in Concette. . . . . 3. ½

DALLA SPIAGGIA, O SCALO DEL PIAGGIONE ai Magazzini di detto Piaggione, e Viceversa,

Fino al Magazzino di Num. II. . . . 1. ½

E al di là del medesimo fino ad ogni altro Magazzino del Piaggione, e fino alla Porta Fiorentina . . . . 2. —

Qualunque distanza intermedia fra i termini nominati deve sempre reputarsi al termine maggiore, che succede dopo la distanza anteriore, e per ogni altro trasporto non limitato, che occorrer potesse, dovrà sempre regolarsi la Mercede, e numero dei Porti a ragguaglio, e rapporto delle distanze determinate.

E tutto ec. mand. ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 15. Novembre 1783.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

RE-

REGOLAMENTO

Sopra le Provvisioni dei Messi dello Stato Fiorentino approvato con Veneratissimo Rescritto

DE' 9. SETTEMBRE 1783.

I. GLi Stipendi ai Messi dei Tribunali dello Stato Fiorentino saranno pagati a ragione di Scudi quattro il Mese per ciascheduno.

II. E attese le circostanze particolari di Livorno, e di Campiglia, lo Stipendio ai tre Messi del Tribunale di Livorno, e ai due Messi del Tribunale di Campiglia sarà di cinque Scudi il Mese per testa, e ai due Messi del Tribunale dei Bagni di S. Giuliano, che sono d'altronde meglio provvisti degli altri per i maggiori incerti che ritirano, lo Stipendio sarà di soli due Scudi il Mese per ciascheduno.

III. Nel presente Regolamento non sono compresi i Messi dei Tribunali Feudali per i quali non s'intenda fatta innovazione alcuna.

IV. Lo Stipendio fissato come sopra dovrà pagarsi sul Luogo, e Mese per Mese dopo il dì venti per mezzo dei Camarlinghi Comunitativi per interesse, e conto della Camera delle Comunità.

V. Lo Stipendio suddetto sarà tutto a carico della Camera delle Comunità, e perciò nè l'Amminì-

ministrazione Generale, nè le Comunità, nè i Giusdicenti, nè altre Persone, o Aziende dovranno pagare ai Messi predetti alcuna partita di Provvisione, o Emolumento, o Mancia, dovendo la predetta Amministrazione, le Comunità, i Giusdicenti ec. corrispondere alla Camera medesima quanto erano soliti respettivamente di passare Anno per Anno ai Messi dello Stato Fiorentino.

VI. Oltre il suddetto Stipendio sarà lecito, e permesso ai Messi di percipere quell' Incerti che vengono loro assegnati dalle Tariffe veglianti, e questi dovranno dividersi, e godersi per ugual porzione tra tutti i Messi di uno istesso Tribunale.

VII. A forma dell' Editto degli 8. Febbrajo 1775. i Messi nell' atto di chiedere il Sindacato alla Camera delle Comunità dovranno produrre il certificato resultante da Partito dei respettivi Magistrati Rappresentanti le Comunità alle quali servono, sottoscritto dal Cancelliere Comunitativo in attestazione di avere i Messi ben servita la Comunità, e adempito a tutti i doveri annessi al loro posto: e senza questo Certificato non saranno ammessi al Sindacato.

VIII. L' Impiego di Donzello si deve intendere estraneo affatto al Servizio di Messo, talchè se qualche Comunità crede di dover riunire nel Messo le incumbenze di Donzello, dovrà per queste assegnarli una discreta ricompensa.

IX. Dovranno peraltro i Messi suddetti adempire a tutti gli obblighi annessi all' Impiego di Messo, e a quello di Sindaco, o Rettore del Malefizio, e dovranno fare le funzioni di Soprastante

stante in quei luoghi dove la consuetudine lo porta, come pure dovranno servire i Grascieri eletti dalle respettive Comunità in tuttociò che concerne le loro ispezioni ed incumbenze, e tutto questo senza poter pretendere altro Stipendio, o Emolumento che quello stabilito dal presente Regolamento, e dalle Tariffe veglianti.

X. I Messi non dovranno avere gratis l'Abitazione, nè ritirare dalla Comunità, o da altri somma alcuna a titolo di Pigione, e dove si trova una Casa destinata all'alloggio del Messo, essi dovranno corrispondere la Pigione a chi la Casa appartiene, e la Comunità avrà soltanto l'obbligo di trovare di concerto, e intelligenza col Giusdicente una Casa adattata al loro bisogno.

XI. Finalmente resta proibito ai Messi sotto la perdita dell'Impiego il fare Questue, o Collette di alcuna sorte sotto qualsivoglia titolo, o colore, e di percipere Mance, o Regali di sorte alcuna nè in Contanti, nè in Generi naturali: e sopra l'osservanza di questo importantissimo punto dovranno invigilare tanto i Giusdicenti, che i Cancellieri Comunitativi, e in caso di trasgressione dovranno darne parte ai loro respettivi Superiori.

XII. Il presente Regolamento dovrà cominciare ad avere effetto, e vigore dal primo Gennajo 1784. in avvenire, fermo stante però l'obbligo ai Messi della conferma annuale secondo il solito.

Partecipato dalla Camera ai Cancellieri dello Stato Fiorentino con Lettera Circolare del Soprassindaco in data degli 11. Ottobre 1783.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa all' abolizione del peso ad uso, e a Consegna in Livorno.

DEL DÌ 28. AGOSTO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in conformità dei Sovrani Comandi fa pubblicamente notificare come per Veneratissimo Motuproprio del dì 26. Agosto cadente SUA ALTEZZA REALE avendo ripreso in considerazione le Istanze state fatte in passato dai Negozianti di Livorno per la soppressione del metodo ivi introdotto di pesare le Mercanzìe a uso, o a consegna ha ordinato che per il dì primo Gennajo 1784. resti abolito l' accennato metodo come abusivo fino dalla sua Origine, e come contrario alle Disposizioni delle moderne Leggi pubblicate per lo stabilimento di un unico Peso, e Misura nei suoi Stati di Toscana; E che perciò sia osservato il seguente Regolamento per il Peso delle Mercanzìe che si contrattano nella Città e Porto di Livorno.

Primo. Ferme stanti le Disposizioni degli Editti del 1686., e del 1705. ripubblicati più volte, e specialmente ne' 28. Luglio 1740. intorno all' obbligo di pagare i diritti del peso, dovranno i pubblici Pesatori abbandonare affatto il siste-

ma del peso a uso attualmente vegliante, e peseranno le Mercanzie di qualunque sorte coll'Ago della Stadera perfettamente in pernio, ed in forma che resulti il preciso, e vero peso delle Mercanzie medesime.

Secondo. I Contraenti avranno piena libertà di sodisfarsi sopra la situazione della Stadera, e sopra la giustizia dei pesi nell'atto che questi si staranno facendo dai pubblici Pesatori, senza che Essi, o altri possano opporvisi, o impedirglielo.

Terzo. I Diritti da pagarsi per le Mercanzie alla Dogana di Livorno si regoleranno sopra il vero, e giusto peso resultante dai Registri dei Pesatori, senza che possa pretendersi alcun defalco in corrispettività di quelle Tare, o Buonificamenti che i Contraenti convenissero fra di loro. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 28. Agosto 1783.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

MO-

MOTUPROPRIO

Mediante il quale si proibisce introdurre in Livorno Generi, Biade, Legume, ed altre Vettovaglie guaste.

DEL DI 14. GENNAJO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

Dopo che con Motuproprio de' 3 Marzo 1777. ci piacque di abolire tutte le antiche Leggi per le quali erano imposte visite, perizie, e molte imbarazzanti, e dispendiose cautele all' introduzione di tutti i Grani, e Biade Forastiere nei Nostri Stati, ferma stante la proibizione di introdurne, e contrattarne di cattiva qualità, Volendo ora Noi togliere le vessazioni che potrebbero seguire da questa troppo generica proibizione, ed assicurare nel tempo stesso, che maliziosamente non si tenti di far servire di cibo le Biade, e Grani quando siano di qualità nociva alla salute, perciò Ordiniamo.

I. Che ferma stante la libera introduzione in Livorno, e nello Stato delle Grasce buone, e mercantili senza alcuna visita, o formalità non

 sia

sia lecito ad alcuno introdurre nella Città di Livorno Grani, Biade, Legumi o altre Vettovaglie patite, e guaste, ed in grado di pregiudicare alla salute di chi se ne cibasse senza prima averne fatta la denunzia nell' Uffizio del Soprintendente delle Vettovaglie, ove dovrà parimente denunziarsi il Magazzino nel quale si ripongono, e darsi volta per volta il discarico dell' estrazione delle medesime per fuori Stato sopra Mare quale resterà sempre permessa mediante un Biglietto del Soprintendente da presentarsi, e registrarsi al Porto della Bocca.

II. Tali Vettovaglie patite potranno contrattarsi in Livorno fra Negozianti per rimandarle fuori, purchè di tal Contratto sia parimente fatta la denunzia nel detto Uffizio, ove sarà trasportata la Partita in testa del Compratore: ma sarà assolutamente proibito comprarne, ritenerne, e venderne ai Fornai, ed a tutti quelli che fabbricano Pane in Livorno, o vendono Grasce, o Farine a minuto.

III. Resterà altresì assolutamente proibita l' introduzione de' predetti Generi guasti, e patiti tanto da se soli, quanto mescolati anche in piccola quantità fra le Grasce buone, e sane da Livorno, o da qualunque altro scalo, o luogo a confine, nel Gran-Ducato, come pure la contrattazione de' medesimi in qualunque luogo de' Nostri Stati, eccettuato solo il Porto di Livorno come sopra.

IV. E perchè i medesimi potrebbero usarsi per fabbricare Amido, o Birra, o anche in qualche caso per cibo degli Animali, così quelli che volessero introdurne nello Stato a tale oggetto dovran-

vranno ottenere la licenza in Livorno dalla Deputazione di Sanità, e negli altri luoghi da'Giusdicenti delle respettive Provincie di Confine; quali non s'accorderanno se non con l'obbligo di far bollare i sacchi ove i medesimi si contengono nella prima Dogana, e prenderne l'opportuna spedizione, e di rappresentargli tali quali alla Dogana o al Giusdicente del luogo del loro destino, perchè siano prese le necessarie precauzioni, e s'invigili che tali generi siano impiegati solamente all'uso per il quale è stata accordata la licenza.

V. Siccome poi qualche volta anche le Vettovaglie patite possono ridursi atte al cibo umano senza detrimento della pubblica salute con l'uso della Stufa, o altri rimedi, Vogliamo che praticandosi tali diligenze se ne faccia parimente la denunzia nel detto Uffizio, e quando si creda che le Vettovaglie siano risanate da loro difetti dovrà farsi istanza alla Deputazione di Sanità perchè proceda all'opportuna Perizia col m[illegible] della quale essendo trovate di qualità non [illegible]va si lasceranno alla libera disposizione di quelli a' quali appartengono che potranno introdurle anche liberamente nello Stato volendo.

VI. Tutti gli Esecutori, e Guardie dovranno usare della più esatta vigilanza, e diligenza per scuoprire le Trasgressioni.

VII. Il Soprintendente dell'Uffizio delle Vettovaglie di Livorno terrà un Libro intitolato = *Grasce patite* = ove noterà tutte le introduzioni che saranno fatte con denunzia, ed il luogo ove le Grasce patite esistono, e di contro l' sito di quelle che saranno o estratte sopra Ma-

re, o introdotte nello Stato con licenza, o rifiutate

VIII. Il detto Libro sarà presentato una volta la settimana al Cancelliere della Deputazione di Sanità per farsi sopra il medesimo gli opportuni riscontri, ed anche straordinariamente tutte le volte che lo richieda la Deputazione, o il suo Cancelliere, e sarà sempre dato il comodo agli Esecutori, e Guardie di sodisfarsi sopra il medesimo.

IX. Tutte le denunzie da riceversi, e le licenze da spedirsi, e quanto altro è stato ordinato di sopra sarà fatto gratis, ma le Perizie sopra la cessazione de' difetti di che all' Articolo V. saranno a spese di chi le domanda a forma della Tariffa del primo Giugno 1775., e per i Bolli da apporsi a' sacchi delle Grasce patite che s'introdurranno nello Stato con licenza sarà pagata alle Guardie una recognizione a ragione di cinque Paoli per ogni cento sacca, o sia di due quattrini [illegible] sacco.

X. [illegible]hiunque trasgredirà ad alcuna delle cose ordinate di sopra caderà in pena di scudi cinque per sacco, e perdita delle Grasce da applicarsi per metà all' Inventore, o Accusatore, e per l'altra metà allo Spedale, o Spedali del luogo ove sarà scoperta la Trasgressione.

XI. Potrà procedersi contro i Trasgressori anche ex officio, e per via d'Inquisizione, e dovrà esser dato tutto il comodo agli Esecutori, e Guardie di fare le necessarie osservazioni, e diligenze anche nelle Botteghe, Magazzini, Case, ed altrove sopra qualunque specie di Grasce sottopena a quelli che facessero resistenza, o recassero impedi-

pedimento dell' arbitrio rigoroso di chi dovrà giudicare.

XII. La cognizione delle Trasgressioni apparterrà in Firenze ai quattro Commissari de' Quartieri, in Siena al Vicario dell' Auditor Fiscale, in Livorno, e suo Capitanato vecchio, e nuovo a quella Deputazione di Sanità, ed altrove ai respettivi Vicarj, quali decideranno senza alcuna partecipazione, e salvo solo il ricorso ai respettivi Tribunali Superiori per chi si sentisse aggravato.

Dato li 14. Gennajo 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

CARLO BONSI

NUOVO REGOLAMENTO

In rapporto ai Siti dei Macelli dello Stato Fiorentino

DEL DÌ 5. DICEMBRE 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

VOlendo Noi provvedere ad un Regolamento più semplice per l' Amministrazione delle Tasse, e Diritti, che sono stati finora esatti per mezzo di Appalti sotto nome di *Gabella del Sigillo*

gillo, *ed aumento delle Carni*, *Tasse di Siti di Macelli*, *ed Osterie nello Stato Fiorentino*, e nel tempo istesso anche ad una *Nuova Distribuzione* dei Siti di Macello, mediante la quale vengano a maggior comodo del pubblico stabiliti nuovi Macelli, ed assegnato ai respettivi Proventi un numero di Popoli, che componga un Circondario più adattato alle circostanze delle respettive Popolazioni, siamo venuti nella determinazione di comandare quanto appresso.

I. Tutti i Proventi dei Siti di macello spettanti alle Comunità dello Stato Fiorentino dovranno per il dì primo Gennajo 1784. riunirsi, ed aggregarsi al terzo Dipartimento dell'Amministrazione generale, dal quale sarà corrisposto annualmente alle respettive Comunità il Canone da convenirsi costantemente fra l' Amministratore generale dell'enunciato Dipartimento, e le Comunità predette.

II. Tanto i diritti del sigillo, ed aumento delle carni, quanto le Tasse dei Siti di macello si continueranno ad amministrare in avvenire per via di Proventi, i Conduttori dei quali mediante la contribuzione di un Canone annuo da pagarsi direttamente alle respettive Casse dell'Amministrazione generale, avranno la facoltà privativa di vendere la Carne macellata nei respettivi Siti dei loro Circondarj, e di mandarla ancora per mezzo di loro garzoni alle case degli Abitanti nei loro medesimi Circondarj, e di esigere il diritto del Sigillo, ed aumento delle Carni da tutti quei Particolari, Bottegai, e Pizzicagnoli, che macelleranno delle Bestie nei Circondarj medesimi, come

me pure d'esigere l'istesso diritto per le Carni fresche, o salate, che venendo di fuori del Gran-Ducato, o di fuori del nuovo Territorio riunito per l'oggetto delle Gabelle, si introdurranno per rimanere, e consumarsi in tali Circondarj, al qual diritto dovranno continuare a restare sottoposte le Carni medesime, oltre la Gabella in quei casi nei quali fosse dovuta alla Dogana.

Intendiamo per altro che per le Carni macellate in un Circondario benchè non tassato, le quali tanto fresche che salate si trasporteranno per proprio uso in un'altro Circondario, resti ferma la libertà accordata col Rescritto de' 2. Giugno 1777., e pubblicata con Notificazione dell' Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni del primo Luglio dell'istesso Anno; confermando inoltre le facoltà concesse agli Osti, Bottegai, e Pizzicagnoli col Rescritto dei 21. Luglio 1778. pubblicato con altra Notificazione dell'istesso Auditore in data de' 3. Agosto dell'Anno medesimo.

III. Ciaschedun Macello avrà da quì avanti il suo Conduttore particolare immediatamente dependente dall'Amministrazione generale.

I Canoni dei respettivi Macelli si fisseranno, e si concorderanno con i Conduttori dall'Amministrator generale del terzo Dipartimento proporzionatamente all'importanza, e qualità dei Siti, e più adequati che per il passato al sollievo dei respettivi Abitanti.

E si comprenderanno nel Canone di ciascun Provento, tanto i diritti del Sigillo, ed aumento delle Carni, quanto le Tasse per i Siti dei Macelli, perchè restino riuniti sempre in un solo Conduttore.

IV. I nuovi Circondarj dei Siti di Macello saranno resi noti Cancellería per Cancellería per mezzo di Notificazione dell' Auditore delle Regalíe, e Reali Possessioni, nella quale sarà stabilita l' epoca in cui dovranno in ciascheduna Cancellería aver principio i nuovi Proventi secondo il presente Regolamento.

V. Frattanto, e finchè nei respettivi luoghi non potrà avere effetto il Regolamento predetto, Vogliamo, che restino confermati per le istesse attuali condizioni tutti i Proventuarj del Sigillo, ed aumento delle Carni, con facoltà per altro a ciascheduno di essi di poterne fare la disdetta per tutto il dì 20. Dicembre 1783., quando non credano di loro interesse il continuare nella condotta vegliante.

VI. Gli attuali Conduttori, o Subconduttori saranno preferiti nella concessione dei nuovi respettivi Proventi, quando vogliano attendervi, per quel Canone che sarà convenuto come sopra: E tanto per quei Macelli, ai quali i Conduttori attuali non volessero attendere, quanto per quelli che nella formazione dei nuovi Circondarj verranno aumentati: E finalmente per tutti i casi nei quali succeda qualchè vacanza di Macelli, senza che resti chi di ragione sia tenuto a continuarne la conduzione, sarà in facoltà del predetto Amministratore generale di provvedere al servizio del Pubblico colla scelta dei Proventuarj da stabilirsi di nuovo, o con la sostituzione di altri nei Proventi vacanti.

E spetterà all' istesso Amministratore l' esame delle necessarie cautele da esigersi dai Proventuari,

rj, colla facoltà per altro di liberare dall'obbligo di dar Mallevadore quei Conduttori, che pagheranno anticipatamente la metà del Canone fissato per il loro Provento.

VII. Dovranno le nuove concessioni esser fatte sempre costantemente per un'anno, e s'intenderanno rinnuovate, e confermate di anno in anno sotto le medesime obbligazioni, e senza bisogno di nuovo Contratto, quando due mesi prima dello spirare della respettiva condotta annuale abbiano i Conduttori pagato alla Regia Cassa tutto l'importare dovuto da essi per l'intiera annata, e presentata in scritto la loro istanza per tal conferma ai Giusdicenti del luogo, i quali dovranno ricevere gratis simili istanze, e non più tardi che un mese avanti dello spirare delle Condotte, saranno in obbligo di rimetterle all'Amministratore generale pro tempore del terzo Dipartimento, indicando se alcuno dei Concorrenti avesse gravi pregiudizj colla Giustizia resultanti dagli atti, e per i quali meritasse di essere escluso dalla nuova Condotta.

VIII. Quanto à stato disposto rispetto al diritto del Sigillo, ed aumento delle Carni, ed ai diritti, o Siti di Macello, dovrà aver luogo anche rispetto alle Tasse di Osterie, o siano Siti di vino, con dichiarazione che le dette Osterie, o Siti non dovranno necessariamente essere riuniti ed aggregati alla condotta del Sigillo, e Macello, ma potranno concedersi separatamente a Persone distinte, e quando cadano nei medesimi Conduttori dei Macelli, dovranno farsene concessioni, e stipulazioni separate, con tenersene

anco

anco separate, e distinte le Partite, e Scritture.

IX. Dovranno tutte le trasgressioni, e l'inosservanza ai patti, che saranno stati stipulati nelle condotte considerarsi bastanti per intendersi ipso facto vacante la respettiva condotta, e sarà in facoltà dell'Amministratore generale di provvedere il posto di altro Conduttore senza bisogno di dichiarazione, o Decreto di Giudice.

X. Rimarranno esenti dalle Disposizioni del presente Editto tutte quelle Comunità, e luoghi che sono stati liberati dalle Tasse, e Proventi sopranominati, o che se ne sono redenti a forma delle respettive concessioni.

XI. La cognizione delle Cause tanto Civili, che Criminali apparterrà a quelli stessi Giudici, che attualmente in conformità degli Ordini veglianti sono autorizzati a deciderle, senza che s' intenda fatta sopra di ciò innovazione alcuna, ed i respettivi Giusdicenti locali continueranno ad avere a forma dei predetti Ordini veglianti l'ispezione sopra i Macelli in quella parte che riguarda la sicurezza del Pubblico per la salubrità delle Carni.

Tale è la nostra volontà, la quale vogliamo che si osservi inviolabilmente in tutti i luoghi dello Stato Fiorentino, ove si esigono i suddetti Diritti sotto nome di Appalti, Imprese, o Proventi, ferme stanti tutte le altre Leggi, ed Ordini sopra tal materia disponenti in quanto non fossero contrarj alla presente nostra Disposizione.

Dato li 5. Dicembre 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

F. ASSANDRI.

STABILIMENTO

Del Salario fisso, e stabile per i Messi.

DEL DÌ 27. DICEMBRE 1783.

Eccellentissimo Signore.

MI partecipa il Sig. Auditor Fiscale con suo Biglietto del dì 12. Dicembre 1783. che SUA ALTEZZA REALE, a cui ha reso conto delle istanze di diversi Messi i quali reclamavano gli scapiti pretesi sofferti in ordine al nuovo Regolamento comunicato ai Cancellieri Comunitativi con Circolare del dì 11. Ottobre 1783. si è degnata di comandare con Ordine degli 8. Dicembre 1783. che fermo stante l'aumento di Provvisione stabilito in favore di una porzione dei medesimi, per l'altra parte di detto Regolamento che riguarda i Messi ai quali è stato determinato doversi diminuire la Provvisione, lo stesso Sig. Auditor Fiscale vi provveda di mano in mano che questi Posti per una, o per un'altra ragione verranno a vacare, e ad esser conferiti a soggetti nuovi, continuando intanto le loro Provvisioni attuali a quelli che gli occupano presentemente.

All'oggetto che tali Sovrani Ordini siano adempiti con quella esattezza che si conviene, ciascun Cancelliere troverà unita alla presente Circolare una Dimostrazione del Computista di questa Camera, la quale indicherà il salario stabile pe

qu

quei Messi, ai quali è stato aumentato, e che devono perciperlo sul piede fissato dal Regolamento approvato col Veneratissimo Rescritto de' 9. Settembre 1783., o comprenderà respettivamente il totale dell' assegnamento che i Messi ritiravano dalle diverse Casse ed Aziende, e che dovrà esser loro pagato per conto della Camera predetta provvisionalmente, e finattantochè i loro posti non vengano rimpiazzati da soggetti nuovi, che vi siano stabiliti colla Provvisione determinata dal nuovo Piano, sopra di che ne resteranno opportunamente avvisati i Cancellieri medesimi; ben inteso che nell' assegnamento predetto non sono state computate le Partite che in alcune Comunità ritiravano i Messi con Guardie, Donzelli, ec. e per altre ingerenze estranee dal Servizio, ed Impiego di Messo.

E siccome gli Stipendi dei Messi saranno tutti a carico della precitata Camera, e deve a forma del §. V. dell' enunciato Regolamento passare nella Cassa della medesima tutto ciò che veniva annualmente corrisposto ai Messi dalle Comunità ec. così nella suddetta Dimostrazione saranno notate anco le somme, che diverse Comunità pagavano ai Messi, e che i Cancellieri respettivi dovranno invigilare che dai Camarlinghi delle stesse Comunità siano dal dì primo Gennaro 1784. in futuro rimesse annualmente alla Cassa della Camera predetta.

V.S. avrà tutta la premura per l' esatta esecuzione di quanto sopra in ciò che riguarda il Dipartimento di cotesta Cancelleria. Mi darà riscontro del recapito della presente; E resto. Di V.S.

Firenze 27. Dicembre 1783.

Sig. Cancelliere *Devotissimo Servitore*.

LEGGI SANESI

PARTE TERZA.

ISTRUZIONE

Approvata con rescritto dei 14. *Novembre* 1780. *Per i Cancellieri stabiliti nella Provincia Inferiore dello Stato di Siena.*

DEL DÌ 29. NOVEMBRE 1780.

I Cancellieri che sono stati nominati da S. A. R. per la Provincia Inferiore con Motuproprio de' 7. Novembre 1780. avranno l'incarico di procurare nel Dipartimento ad essi assegnato, più sollecitamente che sia possibile, l'esecuzione dei moderni Regolamenti stabiliti per la Provincia Inferiore.

Per poter soddisfare convenientemente a questa incumbenza dovranno i detti Cancellieri istruirsi

profondamente di tutte le Disposizioni contenute nei Regolamenti del dì 11. Aprile 1778., e negli Ordini che sono stati pubblicati in appresso, e parimente si metteranno al fatto delle Istruzioni approvate con Rescritto de' 17. Gennaro 1780. per i Deputati che furono spediti in giro presso le Comunità della Provincia Inferiore, dei quali Regolamenti, Ordini, ed Istruzioni si consegna loro una serie per ciascheduno.

In aggiunta e dichiarazione di tutto ciò si danno inoltre ai predetti Cancellieri le seguenti regole ed avvertenze, tutte dirette a sollecitare l' esecuzione dei precitati moderni Regolamenti.

Saranno consegnate ai predetti Cancellieri le Formule stampate di tutti gli Atti che occorreranno farsi per la riunione del Pascolo alla proprietà del Terreno, come pure per l'alienazione dei Beni stabili delle Comunità, per l' effetto che tali Atti siano fatti colla maggiore semplicità, regolarità, ed uniformità possibile.

Per prevenire gl' inconvenienti che sono stati incontrati finora, specialmente per la difficoltà di trovare in tutte le Comunità dei Periti capaci, sicuri, ed imparziali, e nel medesimo tempo per diminuire in quanto sarà possibile le spese delle Perizie che regolate secondo le Tariffe veglianti porterebbero ad una spesa cospicua; ciascheduno dei Cancellieri dovrà scegliersi un Perito di sua soddisfazione, il quale sia abile ed onesto in maniera da saper sostenere gli interessi delle Comunità, Luoghi Pij o altri Patrimonj Comunitativi in quei casi nei quali occorrerà procedere alle stime formali dei Terreni e dei Pascoli.

Que-

Questo Perito potrà dal Cancelliere medesimo esser variato avuto riguardo alle Comunità ove dovranno seguire le alienazioni, ed alle Persone che faranno istanza per l' acquisto dei Terreni o dei Pascoli, in maniera che non possano nascer sospetti di connivenza o di parzialità.

In tutti gli altri casi poi, nei quali potranno risparmiarsi le stime formali, il Perito medesimo servirà per dare i lumi e notizie necessarie al respettivo Cancelliere per istruzione dell' animo suo nella spedizione degli affari, come sarà detto in appresso.

Il Perito che il Cancelliere avrà scelto come sopra sarà quello che per i Pascoli da riunirsi alla proprietà del Suolo farà la stima dei medesimi insieme con il Perito da nominarsi per parte del Proprietario del Terreno a termini dei Regolamenti.

Queste stime dovranno aver luogo quando si tratterà di estensioni notabili di Pascolo da riunirsi come sopra, ed in tutti gli altri casi ancora subito che le richieda il Proprietario medesimo, al quale non potrà mai esser negato di stare precisamente ai termini dei Regolamenti predetti.

Ma quando i Proprietarj non vi si oppongano sarà in facoltà del Cancelliere di risparmiare l' Atto della stima formale prendendo per maggior brevità, e per risparmio di spese i seguenti espedienti.

Se il Pascolo che si tratta di riunire al Suolo avrà dato una rendita negli anni precedenti, lo spoglio di questa rendita per un Ventennio dai

R 2 libri

libri delle Comunità, Luoghi Pii, o da qualunque altro legittimo Registro potrà servire, ridotto ad anno comune, per fissare il prezzo del Pascolo con quel metodo e su quel ragguaglio che è prescritto dai Regolamenti &c. E quando non possa aversi lo spoglio di un Ventennio servirà prender lo spoglio di quel maggior numero di anni dei quali si potranno raccogliere le rendite.

E comecchè il più delle volte la rendita di questi Pascoli deriverà dal numero del Bestiame che sarà stato fidato in una data Tenuta o Bandita, ove sia compreso il Terreno per il quale sarà domandata la riunione del Pascolo, sarà facile di rilevare da questo dato il prezzo del Pascolo proporzionatamente all'estensione del Terreno, cioè ad un tanto per Moggio, prendendo le notizie opportune per determinare il numero dei Capi che può pascolare sopra ogni Moggio del Terreno in questione.

Se la rendita di tali Pascoli apparisse dai Registri non in ragione di Fida ad un tanto per Capo di Bestia, ma in una somma sola come Canone dell' Affitto di una data estensione di Terreno a Pascolo, sarà facile sempre il ragguagliare la rendita ad un tanto il Moggio, o prendendo la notizia dell' estensione di quel dato Pascolo al quale si riferisce il Canone e repartendolo secondo il numero delle Moggia quando il Pascolo si possa considerare tutto di ugual bontà, o informandosi nel caso contrario del numero del Bestiame solito pascolare nella Tenuta o Estensione per la quale è stato pagato il Canone, e del numero del Bestiame che è capace di alimentare il Terreno,

reno, sul quale è stata domandata la riunione del Pascolo, medianti le quali notizie si ha subito la rata del prezzo da assegnarsi a questa porzione di Terreno.

Mancando poi la notizia della rendita dei Pascoli, come succederà sicuramente nei Terreni già sottoposti al Pascolo pubblico o sia doganale, potrà il Cancelliere prender per una tal qual norma il prezzo della Fida minore solita farsi pagare negli Usi o altri Pascoli riservati delle respettive Comunità nelle quali saranno situati i Pascoli già doganali da riunirsi alla proprietà del Terreno, combinando questa notizia con la vendita che è stata fatta di tali Pascoli nelle stagioni decorse dopo la pubblicazione dei moderni Regolamenti, ed avvertendo che questo metodo per valutare il prezzo dei Pascoli può esser soggetto a degli errori, onde bisogna farne uso con molta cautela e prudenza.

Per le Alienazioni dei Terreni di attenenza delle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimonj Comunitativi le stime regolari si faranno col seguente metodo in quelle Comunità dove non fossero già state fatte, o dove avessero bisogno di esser rettificate.

Il Perito che il Cancelliere si sarà prescelto come sopra nel far le stime dei Terreni o Pascoli da alienarsi, per istruzione dell' animo del Cancelliere dovrà oltre le regole prescritte nel Motuproprio de' 17. Gennaro 1780. valutare nelle predette stime i Terreni distinti in tre Classi.

La prima per i Terreni o attualmente sementati, o sementabili, cioè che visibilmente si conosca essere stati altre volte sementati.

La seconda per i Terreni facilmente riducibili a Sementa o a Pascolo migliore, cioè che ridotti tali possano acquistaré un valor maggiore della spesa che richiede la riduzione.

La terza finalmente sarà quella per i Terreni non riducibili a Sementa, o incapaci di miglioramento ec. per il Pascolo, o perchè le spese per ridurgli possano esser superiori al valore che acquisterebbero ridotti a sementa o a Pascolo, o perchè non siano assolutamente atti a produr frutto alcuno.

Per ciascheduna di queste tre specie di Terreno dovrà il Perito in primo luogo indicarne l'estensione determinandola a occhio secondo la sua Perizia combinata colle notizie che potrà raccogliere dalle Persone pratiche del Paese, ed in secondo luogo assegnare separatamente il prezzo a proporzione dei frutti naturali o industriali che i Terreni sono respettivamente capaci di rendere o secondo lo stato attuale, o secondo il miglioramento che potrebbero acquistare, dedotte convenientemente in questo caso le spese necessarie per ridurgli.

I Terreni della terza Classe potranno in qualche caso non avere alcuna stima, ma non ostante dovranno esser rilasciati agli Attendenti per formare tutto un corpo dei loro acquisti, e per facilitare l'adempimento dell' obbligo di chiudere i Terreni.

Il resultato di queste stime non dovrà manifestarsi ad alcuno dal Perito, ma il solo Cancelliere potrà, quando lo creda necessario per persuadere e convincere i Concorrenti della Giustizia

delle

delle ſtime, comunicarle ai medeſimi dopo che le abbia eſaminate, e ſia perſuaſo della loro ſuſſiſtenza, tanto per l'eſtenſione reſpettiva, quanto per il prezzo aſſegnato dal Perito, con tutti quei riſcontri ed ajuti che potrà acquiſtare, come ſono le miſure dei Terreni fatte negli anni precedenti per i Terratici, le Piante che ſi hanno delle Dogane, le notizie che parimente ſi hanno della maſſima parte delle Bandite della Provincia Inferiore, i prezzi dei Terreni che ſaranno corſi nelle moderne alienazioni fra Privati e Privati, e gli Spogli delle rendite di un Ventennio tanto per i Terratici quanto per i Paſcoli, avvertendo riſpetto alle rendite che le ſtime del Perito dovranno comprendere inoltre il prezzo dei Paſcoli eſtivi che regolarmente non avranno dato alcun prodotto alle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimonj Comunitativi, come pure il prezzo dei Terreni coperti di Macchia forte, o che per qualunque altra circoſtanza potranno non aver reſo niente in paſſato, benchè capaci di acquiſtare colla ſpeſa della riduzione un valor maggiore della ſpeſa medeſima.

Tutte queſte regole per le alienazioni dei Terreni e Paſcoli d'attenenza delle Comunità, Luoghi Pii, ed altri Patrimonj Comunitativi dovranno aſſolutamente oſſervarſi nelle groſſe vendite, ed in tutti quei caſi ancora nei quali gli attendenti non foſſero ſoddisfatti delle ſtime che il Cancelliere per maggior brevità e per minore ſpeſa avrà la facoltà di formare da ſe medeſimo nei caſi di piccole vendite con le ſeguenti regole ed avvertenze.

In questi casi adunque potrà il Cancelliere far regolare le Stime dal Perito quanto ai Terreni sementati o sementabili sulla rendita dei Terratici, quali in ciascheduna Comunità sogliono essere fissi, e costanti in tante Stara di Grano per ogni Moggio di sementa: E se mai in una medesima Comunità saranno stabilite più Tasse, o Classi di Terratico si dovranno seguitare queste Classi per le respettive qualità dei Terreni, o quando le differenze dei Terratici saranno relative alle Persone, cioè che i Comunisti paghino diversamente dai non Comunisti si dovrà sempre seguitar la regola dei Terratici che saranno soliti di pagare i non Comunisti, perchè questa deve esser la più giusta.

Al Grano dei Terratici si darà sempre una valuta comune, ed uniforme per tutte le Comunità in somma di dodici Scudi il Moggio, e sopra l'importare del suddetto Grano de' Terratici si darà il fondo a ragione del tre per cento secondo che dispongono i moderni Regolamenti per rilevare la stima del Terreno.

I Terreni che non sono attualmente coltivati, ma che sono di facile reduzione dovranno valutarsi colla medesima regola dei Terratici che sogliono risquotersi in ciascheduna Comunità per i Terreni coltivati, salvo un discreto ribasso da farvisi in contemplazione, e proporzionatamente alle spese necessarie per la reduzione.

Ed anche in questo caso trattandosi di Comunità ove si usino più Classi di Terratico, si dovrà esaminare e determinare a quali delle Classi possa assegnarsi il Terreno di facil reduzione come

me sopra per fissare quella rata di Terratico che apparterrà ai Terreni respettivi da ridursi, osservato il suddetto ribasso proporzionatamente alle spese della reduzione.

Quanto poi alla valutazione dei Pascoli sopra i Terreni da alienarsi si osserveranno le medesime regole ed avvertenze riportate di sopra in secondo luogo dove è stato parlato della riunione dei Pascoli alla proprietà del Terreno.

Fatte tutte queste diligenze per riconoscere e determinare le stime, il Cancelliere passerà ad esaminare le offerte che saranno state fatte per l'acquisto dei respettivi Terreni, e trovando che queste corrispondano alle stime e che non vi siano difficoltà per altre parti potrà dar corso all'affare nelle solite forme, proponendo la concessione della vendita con tutte quelle riflessioni che gli occorreranno di fare per la buona direzione dell'affare medesimo.

Quando poi le offerte fossero distanti dalle Stime, se il Concorrente sarà un solo il Cancelliere procurerà di indurlo ad aumentare la sua offerta in maniera che si avvicini almeno prossimamente alla stima, e quando non gli riesca d'indurre il Compratore a questo aumento sospenderà di dar corso alla di lui istanza per attendere che o si presentino altri Compratori, o il primo si induca ad offerire quell'aumento che meriteranno i Terreni: e questa sospensione avrà luogo solamente per il termine di un mese nella stagione dell'Inverno, e per tutta la stagione quando l'offerta sia fatta nella stagione dell'Estate.

Decorsi questi termini respettivamente senza che si sia-

si siano presentati altri Oblatori, e persistendo sempre il primo Concorrente nella sua domanda ed offerta, potrà il Cancelliere permettergli di fare stimare il Terreno per mezzo di un Perito per parte, il quale Perito per la parte del Cancelliere, o sia per parte delle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimonj Comunitativi sarà quel medesimo da lui eletto, e nel caso di discordia si dovrà procedere all'elezione del terzo Perito da concordarsi per via di Notale.

Le spese di questa stima e perizia, nel caso che essa sia conforme alla prima fatta per istruzione del Cancelliere, dovranno esser tutte a carico del Compratore per la ragione che la Comunità ha sofferta la sua rata di dette spese nella mercede da darsi al Perito eletto dal Cancelliere.

Quando poi la nuova stima differisse notabilmente dalla prima, allora le spese della seconda dovranno repartirsi per metà a forma degli Ordini già dati.

Se i Concorrenti alla compra di una data porzione di Terreno saranno più di uno riescirà più facilmente al Cancelliere d'indurre alcuno di essi ad aumentare l'offerta corrispondentemente alla stima per ottenere la preferenza sopra degli altri, avendo per altro il dovuto riguardo a quelli di tali Concorrenti che sono soliti a tenere il loro Bestiame a pascolare nelle respettive Stagioni sopra i Terreni che domandano in compra: ed anche in questo caso potrà, quando occorra, procedersi ad una nuova stima per mezzo di due Periti uno per parte nei termini espressi di sopra.

Con questo metodo venendo regolarmente a ri-

spar-

sparmiarsi l'effettiva misurazione dei Terreni sarà bene che i Cancellieri avvertano di descrivere esattamente e colle più precise indicazioni dei Confini tutte quelle tenute, spazj, o porzioni di Terreno sopra le quali caderanno le offerte ed i successivi rilasci, per l'effetto che nell'atto del possesso che ne prenderanno i Compratori non possano nascer dubbj sulla estensione, nè si eccedano i limiti del Terreno contrattato.

Nella scelta che il Cancelliere dovrà fare, come è stato accennato di sopra, di un Perito stimatore, o anche di un Agrimensore per quei casi nei quali per determinare le stime fossero necessarie queste diligenze, e riscontri, procurerà egli di convenire anticipatamente con tali Periti o Agrimensori della mercede da pagarsi loro in una somma discreta, e minore quanto sarà possibile di quelle fissate secondo le Tariffe, o secondo gli usi dei respettivi Paesi, come dovrebbe esser facile in riguardo alla vastità del Terreno da stimarsi, o da misurarsi, avvertendo per altro specialmente rispetto all' Agrimensore di fissar questa mercede a un tanto il Moggio di misura, e non mai a giornata.

Sopra tutte le istanze che saranno presentate o per la riunione del Pascolo, o per l'acquisto in compra dei Terreni, o altri stabili delle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimonj Comunitativi dovrà esattamente notarsi il giorno dell'Esibita.

Alle prime si darà quel corso che è stato già ordinato nei nuovi Regolamenti.

Ma rispetto a quelle per l'acquisto dei Terreni i Cancellieri dovranno avere in veduta le dili-

ligen-

ligenze ordinate nella Circolare stampata diretta ai Giusdicenti della Provincia Inferiore sotto dì 16. Ottobre 1780., le quali diligenze si praticheranno direttamente dai Cancellieri medesimi, quando siano in grado di farlo da per loro, o in caso diverso scriveranno opportunamente ai Giusdicenti ai quali possa occorrere.

Procureranno i Cancellieri che i Terreni delle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimonj Comunitativi siano alienati a favore principalmente dei Possessori del Bestiame, e proporzionatamente al numero del Bestiame medesimo che ciascheduno di loro avrà in proprietà, senza permettere per quanto sarà possibile, che alcuno compri il Terreno ed il Pascolo per rivenderlo ad altri, facendo intendere anche ai più piccoli Possessori di Bestiame, che sarà loro assegnato il Terreno proporzionato al bisogno del loro Bestiame e che quando saranno divenuti Proprietarj di tali Terreni potranno fare quelle convenzioni, e patti che piacerà loro con gli altri che avranno acquistato il Terreno circonvicino per riunire insieme i loro Terreni, e per farvi pascolare in comune i loro Bestiami, o per qualunque altro effetto.

Comecchè una delle principali cause del ritardo nella spedizione degli affari è stata finora la difficoltà di mettere insieme i Rappresentanti delle Comunità per far loro eseguire le incumbenze delle quali sono incaricati dai moderni Regolamenti, i Cancellieri dovranno da quì avanti far intimare per mezzo del Giusdicente respettivo le adunanze, che crederanno necessarie per la spedizione degli affari, e quando dopo tali intimazio-

ni

ni non si effettuino le adunanze, o quando i Cancellieri medesimi incontrassero nei Rappresentanti ec. delle difficoltà insussistenti, saranno essi autorizzati a dar corso non ostante agli affari, andando di concerto con i Soprintendenti delle respettive Comunità, e rappresentando le difficoltà che avranno incontrate particolarmente sopra ciascheduno degli affari di cui renderanno conto.

Sapendosi che in molti Luoghi della Provincia Inferiore non sono abbastanza chiari e sicuri, ma piuttosto alle volte molto incerti e controversi i Confini fra i Beni delle Comunità, e quelli dei privati Possessori nell'istesso Territorio, sarà cura dei Cancellieri di verificare, quanto sarà loro possibile, i detti Confini, o non potendo venirne pienamente in chiaro si interporranno per un accomodamento fra le dette Comunità e i Possessori privati, da convalidarsi mediante un Atto dei respettivi Giusdicenti nelle solite forme in maniera che siano fissati i detti Confini senza che si dia luogo a delle dispute che potrebbero insorgere frequentemente dopo che i Terreni delle Comunità ec. saranno passati in dominio dei Privati.

I Cancellieri dovranno render conto direttamente a S. A. R. degli Affari che di mano in mano spediranno, facendogli per altro passare per il canale del Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di Grosseto, il quale nell' accompagnarli alla Segreteria delle Reali Finanze non farà altro che dichiarare in piè di essi di concorrere nelle proposizioni dei Cancellieri, quando non abbia motivi per dissentire dal loro parere; e solamente quando creda di non poter convenire nelle loro proposi-

posizioni dovrà farne separatamente la sua partecipazione a S. A. R. con dire il suo sentimento e le ragioni del medesimo.

Risoluti ed approvati che siano gli affari dei quali i Cancellieri avranno reso conto come sopra dovranno essi trasmettere al Giusdicente respettivo una Formula precisa della partita da impostarsi al Libro Spoglio Comunitativo di ciascheduna Comunità nella quale siano compresi i Beni alienati o i Pascoli riuniti come sopra, per l'effetto che mediante l'ajuto di questa Formula il Giusdicente non abbia a far altro che copiarla nel Registro da prendersi al suddetto Libro Spoglio Comunitativo.

Dall'Ufizio de' Fossi, e Coltivazioni di Grosseto il dì 29. Novembre 1780.

Girolamo Pasquini Cancell. Maggiore.

TA-

TARIFFA

Delle Mercedi ed Emolumenti dovuti in ordine al Sovrano Rescritto de' 22. Novembre 1780. ai Cancellieri Comunitativi della Provincia Inferiore di Siena per ciascun Atto e Funzione per servizio delle private Persone, giacchè per tutti gli altri Atti e Funzioni riguardanti il servizio delle Comunità, Luoghi Pii Laicali, ed altri Patrimonj Comunitativi da esse dipendenti non potranno percipere Emolumento alcuno a forma del nuovo Regolamento de' 3. Ottobre 1780., dovendo esser contenti delle Provvisioni state loro assegnate.

DEL DÌ 1. DICEMBRE 1780.

I. PEr rogito di qualunque Partito che riguardi principalmente l' interesse dei Particolari, e delle private Persone, come di Elezione o Conferma dei Salariati tanto di Comunità che di Luoghi Pii, per i Concorrenti ai Luoghi di Studio, approvazione di Mallevadori ec. *soldi tredici, e danari quattro* . . . . lir. — 13. 4.

II. Avvertendo non esser dovuto Emolumento veruno per qualunque Partito e Deliberazione sopra affari e in-

teressi

tereſſi concernenti l'Amminiſtrazione delle Comunità, Luoghi Pii Laicali, ed altri Patrimonj Comunitativi.

III. Per qualunque Obbligo, e per qualunque Giuramento ſi deferiſca a Perſone particolari *ſoldi ſei, e danari otto* . . . . lir. — 6. 8.

IV. Per ogni Fede *ſoldi ſei, e danari otto* . . . . — 6. 8.

V. Ma per le Fedi di Povertà *ſoldi tre, e danari quattro* . . . . — 3. 4.

VI. E per quelle di Miſerabilità non è dovuto alcuno Emolumento.

VII. Per Copia autentica di qualunque Atto, e Documento eſiſtente nella Cancelleria, e Archivio Comunitativo, oltre ſoldi *6.* 8. per la Fede o ſia Autenticità, per ogni Carta di due facciate di venti verſi l'una *ſoldi ſei, e danari otto* . . . . — 6. 8.

VIII. E da tre Carte in sù *ſoldi tre, e danari quattro* . . . . — 3. 4.

IX. Quando per tali Copie ſi doveſſe paſſare da un Libro all'altro con replicar la Fede, per ogni Libro ſopra del quale veniſſe atteſtato *ſoldi tre, e danari quattro* . . . . — 3. 4.

X. E quando lo ſcritturato importaſſe meno della Fede, deve queſto reſtar compreſo nella Fede medeſima.

XI. Per le Copie informi e non autentiche, per ogni Carta come ſopra *ſoldi tre, e danari quattro* . . . . . . — 3. 4.

XII. Di-

XII. Dichiarando che tanto nel caso di Copie, che di qualunque altro Atto in servizio dei Particolari è dovuto al Cancelliere il rimborso della Carta.

XIII. Per Rogito di qualunque Contratto di Compra e Vendita, il prezzo della quale non ecceda Scudi cento *lire tre, e soldi dieci* . . . . 3. 10. —

E dalli Scudi 100. agli Scudi 500. *lire sette* . . . . 7. — —

E dagli Scudi 500. fino a qualunque somma *lire dieci* . . . . 10. — —

XIV. Per Copia del Contratto alla Parte che la richiede *lire una* . . . . 1. — —

Oltre la Mercede per lo Scritturato nelle somme fissate respettivamente di sopra.

Quanto viene disposto per i suddetti Rogiti e Copie dovrà osservarsi non solo quando il Cancelliere sia Notaro, ma ancora nel caso che non lo essendo faccia rogare tali Contratti da qualche altro Notaro, il quale dovrà esser contento delle suddette respettive Tasse.

XV. Per qualunque Voltura o Trasporto di Beni descritti ai Libri della Comunità da un Particolare all'altro per Vendita, Compra, Permuta, Donazione, Successione, o per qualsivoglia altro titolo, per ogni Partita *soldi due* . . . . — 2. —

XVI. Perciperà il Cancelliere la metà della penale del dieci per cento imposta ai debitori morosi al pagamento delle loro respettive Poste d' Imposizione.

Dall' Ufizio de' Fossi e Coltivazioni di Grosseto il dì 1. Dicembre 1780.

Girolamo Pasquini Cancelliere Maggiore.

MOTUPROPRIO

Relativo al Privilegio accordato alle Mani morte di potere acquistare i beni stabili nella Provincia Inferiore di Siena.

DEL DÌ 21. GIUGNO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

ANimati dagli ottimi effetti, che con soddisfazione Nostra abbiamo veduto resultare dalle esenzioni da Noi fin ora accordate alla Provincia Inferiore di Siena, e Volendo continuare a promuovere con nuove grazie la Popolazione, e la Cultura di quelle Terre, Concediamo la facoltà alle Manimorte di acquistare a titolo di Compra, o permuta qualunque quantità di Terreni,

reni, e Case nella Provincia predetta senza la necessità di alcuna precedente grazia, ferme stanti, quanto ad ogni altra disposizione, le Leggi del dì primo Febbraio 1751., e dei 2. Marzo 1779.
Dato li ventuno Giugno Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

FRANCESCO SERATTI.

Fine del Tomo Decimo-settimo.

INDICE
DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*; la U *Universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.

Il

D

Decime.

F

Facchini.

G

Gabelle.

Fine dell'Indice del Tomo Decimo-settimo.